VICTIMS & CORPORATIONS

This project is co-funded by
the Justice Programme of the European Union

VICTIMS AND CORPORATIONS

Implementation of Directive 2012/29/EU
for victims of corporate crimes and corporate violence

Implementazione della Direttiva 2012/29/UE
per le vittime di *corporate crime* e *corporate violence*

Linee guida nazionali

per gli avvocati

Settembre 2017

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
CSGP
Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale

KU LEUVEN

LinC
LEUVENS INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE

Max-Planck-Institut
für ausländisches und
internationales Strafrecht

This project is co-funded by
the Justice Programme of the European Union

Queste *Linee guida nazionali per gli avvocati* costituiscono uno dei frutti del progetto *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence*, cofinanziato dai programmi "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e "Giustizia" dell'Unione Europea (Agreement number - JUST/2014/JACC/AG/VICT/7417)

Coordinamento:
Gabrio Forti (direttore del progetto) e (in ordine alfabetico) Stefania Giavazzi, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti
Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale

Partners del progetto:
Leuven Institute of Criminology, Catholic University of Leuven
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht

Gruppo di ricerca:
Ivo Aertsen, Gabriele Della Morte, Marc Engelhart, Carolin Hillemanns, Katrien Lauwaert, Stefano Manacorda, Enrico Maria Mancuso

Sito web:
www.victimsandcorporations.eu

Questo documento è stato realizzato col sostegno finanziario del programma "Giustizia" dell'Unione Europea. La responsabilità dei contenuti dell'opera è da imputarsi interamente ai suoi autori; tali contenuti non possono in alcun modo essere intesi come espressione della posizione e delle opinioni della Commissione Europea.

Redazione delle linee guida ad opera di Stefania Giavazzi (§ VIII), Enrico Maria Mancuso (§§ IV, VI, VII e XII), Claudia Mazzucato (§§ III, V, IX, X e XIII) e Arianna Visconti (§§ I, II e XI).
Curatela di Enrico Maria Mancuso.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale, Milano, 2017

ISBN 978-88-942229-9-9
Copyright © 2017

Questo progetto è cofinanziato
dal programma "Giustizia"
della Commissione Europea

"VICTIMS ANDCORPORATIONS"
Implementation of Directive 2012/29/EU
for victims of corporate crimes and corporate violence

Implementazione della Direttiva 2012/29/UE
per le vittime di *corporate crime*
e *corporate violence*

Linee guida nazionali
per gli avvocati

Stefania Giavazzi, Enrico Maria Mancuso,
Claudia Mazzucato, Arianna Visconti

A cura di Enrico Maria Mancuso

Settembre 2017

RINGRAZIAMENTI

Queste *Linee guida* sono uno dei frutti di un grande sforzo collettivo.

Desideriamo quindi ringraziare tutti i membri del gruppo di ricerca e di coordinamento che hanno partecipato alla ricerca teorica e pratica del progetto 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crime and corporate violence' e hanno così reso possibile la redazione di questo documento: Ivo Aertsen, Gabriele Della Morte, Marc Engelhart, Gabrio Forti, Stefania Giavazzi, Carolin Hillemanns, Katrien Lauwaert, Stefano Manacorda, Enrico Maria Mancuso, Claudia Mazzucato, Alexandra Schenk e Arianna Visconti.

Soprattutto, però, vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutte le vittime che hanno scelto di condividere con noi le loro storie, come pure ai professionisti che ci hanno permesso di imparare dalla loro esperienza di contatto e lavoro con le vittime, nelle interviste e nei *focus group* alla base della ricerca empirica. Un particolare ringraziamento va inoltre agli esperti – magistrati, avvocati, dirigenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione penitenziaria – che hanno accettato di discutere con noi i contenuti del testo seminale della serie di linee guida (destinate ai diversi gruppi di professionisti coinvolti nel contatto con vittime di *corporate violence*) in cui questo specifico documento si inserisce. Tra questi, desideriamo esprimere particolare gratitudine a Giovanna Ichino, per il fondamentale ed entusiastico apporto di riflessione e idee fin dalle prime elaborazioni della bozza di discussione, nonché a Remo Danovi e Silvia Belloni, per il prezioso sostegno che l'Ordine degli Avvocati di Milano ha offerto a questa iniziativa già nelle sue fasi iniziali. Senza la generosità e collaborazione di tutti loro, la redazione di queste *Linee guida* non sarebbe stata possibile.

Indice

Premessa		p. 9
I.	**La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**	p. 13
II.	**Le vittime di *corporate violence* e i loro bisogni**	p. 17
III.	**Individuare e riconoscere le vittime di *corporate violence***	p. 28
IV.	**Informazione**	p. 44
V.	**Vulnerabilità e protezione**	p. 54
VI.	**Protezione della vita privata e della riservatezza**	p. 72
VII.	**Assistenza legale**	p. 78
VIII.	**Partecipazione al procedimento penale**	p. 82
IX.	**Giustizia riparativa**	p. 104
X.	**Sostegno e assistenza al di fuori del procedimento penale**	p. 116
XI.	**Formazione degli operatori**	p. 137
XII.	**Doveri deontologici dell'avvocato**	p. 144
XIII.	**Del 'buon uso' della Direttiva 2012/29/UE**	p. 146
Sommario delle linee guida		p. 151
English Abstract		p. 165

Indice dettagliato

Premessa p. 9

I. La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato p. 13

II. Le vittime di *corporate violence* e i loro bisogni p. 17

1. Il concetto di *corporate violence* e la sua utilità pratica p. 17

2. Profili problematici della vittimizzazione da *corporate violence*: sintesi p. 19

3. La valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* p. 22

III. Individuare e riconoscere le vittime di *corporate violence* p. 28

1. Individuare le vittime: la definizione di 'vittima' e la vittima 'del reato' p. 28

2. Riconoscere le vittime: uno spazio di riconoscimento indipendente dal procedimento penale p. 31

3. Riconoscimento delle vittime e procedimento penale p. 37

4. Difficoltà e cautele supplementari p. 42

IV. Informazione p. 44

V. Vulnerabilità e protezione p. 54

1. Vulnerabilità e valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione: rinvio p. 54

2. La protezione da vittimizzazione ripetuta, ritorsioni e intimidazioni, vittimizzazione secondaria p. 60

3. Le «misure di protezione» dalla vittimizzazione ripetuta p. 63

4. Le misure di protezione dalla vittimizzazione secondaria e le «misure speciali nel corso del procedimento penale» p. 68

5. Garanzie di protezione nel ricorso a programmi di giustizia riparativa: rinvio p. 70

VI. Protezione della vita privata e della riservatezza p. 72

VII. Assistenza legale p. 78

VIII. Partecipazione al procedimento penale p. 82

1. La gestione della domanda di giustizia delle vittime di *corporate violence* e la questione del tempo nel procedimento penale p. 82

2. La decisione in materia di risarcimento del danno p. 86

3. Organizzazione della partecipazione delle vittime al procedimento penale p. 88

4. Partecipazione al processo di enti e associazioni p. 90

5. Informazione e protezione per le vittime che partecipano al procedimento penale p. 91

6. I rapporti tra vittime e *corporation* nel procedimento penale e le misure riparatorie p. 93

7. Risarcimento del danno e patteggiamento p. 100

IX. Giustizia riparativa p. 104

1. La giustizia riparativa: strumento promettente dall'applicazione ancora limitata p. 105

2. La giustizia riparativa e la *corporate violence* p. 107

3. Indicazioni operative per gli avvocati p. 111

X. Sostegno e assistenza al di fuori del procedimento penale p. 116

1. Informazione, sostegno, assistenza e accesso ad appositi servizi (e non solo 'giustizia'): un caposaldo della Direttiva 2012/29/UE p. 116

2. La realtà italiana: l'incompleto recepimento della Direttiva 2012/29/UE, l'assenza di un 'sistema' stabile e istituzionale di «servizi di assistenza alle vittime», un 'pulviscolo' di iniziative p. 125

3. Alcune indicazioni operative specifiche per il sostegno e l'assistenza alle vittime di *corporate violence* p. 129

4. Il ruolo dell'avvocatura nell'associazionismo a sostegno delle vittime di *corporate violence* p. 133

XI. Formazione degli operatori p. 137

XII. Doveri deontologici dell'avvocato p. 144

XII. Del 'buon uso' della Direttiva 2012/29/UE p. 146

Sommario delle linee guida p. 151

English Abstract p. 165

PREMESSA

La **Direttiva 2012/29/UE** reca in sé il potenziale per innescare grandi cambiamenti negli ordinamenti penali, sostanziali e processuali, dei Paesi membri dell'Unione. La Direttiva introduce, infatti (come meglio si vedrà nella **§ I** di queste *Linee guida*), un insieme di **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** e di partecipazione di queste al procedimento penale, senza pregiudizio per i diritti dell'autore del reato (inteso, ai sensi della Direttiva, non solo come soggetto condannato per un fatto penalmente rilevante, ma anche come indagato e imputato: cons. 12).

Tra i soggetti che ricadono nella definizione di 'vittima' della (e dunque possono beneficiare delle innovazioni introdotte dalla) Direttiva, tuttavia, vi è un **gruppo molto numeroso** che per lo più non viene considerato in questi termini, e il cui effettivo accesso alla giustizia rischia dunque di essere particolarmente difficoltoso. Si tratta delle vittime dei *corporate crimes*, e più specificamente delle **vittime di *corporate violence***, ovvero (v. **§ II**) di quei reati commessi da società commerciali nel corso della loro attività legittima e implicanti offese alla vita, all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Nel corso delle fasi precedenti della ricerca (di cui il lettore potrà trovare una sintesi nel primo *report* di progetto, *Rights of Victims, Challenges for Corporations*, dicembre 2016, disponibile sul sito http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), è emerso chiaramente come la *corporate violence* sia **altrettanto o più diffusa di altre forme di criminalità violenta 'convenzionale'**. Inoltre, questo tipo di vittimizzazione appare avere natura per lo più collettiva e assai spesso transnazionale, e si deve considerare che il numero di vittime sembra destinato a crescere drammaticamente nei prossimi anni(con gli immaginabili, correlati complessi problemi sia di identificazione delle persone offese, sia di gestione del relativo carico processualeda parte dell'amministrazione della giustizia), anche in ragione dei periodi di latenza spesso molto lunghi tipici dei danni derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche (v. **§ III**).

Il progetto 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crime and corporate violence' si concentra in particolare su tre tipologie di 'vittimizzazione d'impresa': reati ambientali, violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e reati legati al settore farmaceutico-medicale. Per questa ragione, larga parte dei **dati**

empirici raccolti, che hanno fornito le basi per l'elaborazione di un insieme di *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence* (maggio 2017, disponibili sul sito http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), provengono da interviste con vittime di questa tipologia di reati. Tuttavia, data la complessità intrinseca di ogni episodio di *corporate crime*, nel nostro lavoro abbiamo riscontrato spesso l'intrecciarsi, ad esempio, di illeciti relativi al settore della salute e sicurezza sul lavoro (cui, dunque, queste *Linee guida* possono pure intendersi riferite) con altre tipologie di reati d'impresa.

Proprio alle citate ***Linee guida per la valutazione individuale***, oltre che al **rapporto di ricerca nazionale** (*I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia*, agosto 2017, disponibile sul sito http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), il lettore potrà fare riferimento per maggiori informazioni su specificità e criticità della vittimizzazione da *corporate violence* e per indicazioni puntuali sulla valutazione individuale dei bisogni delle vittime in generale e di questi specifici soggetti in particolare, qui semplicemente riassunte in riferimento alle esigenze di protezione contro rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione e ritorsione (v. **§ II**).

La ricerca empirica ha confermato che le vittime di *corporate violence* sperimentano un estremo bisogno di ricevere (citando l'art. 1 della Direttiva) «informazione, assistenza e protezione adeguate» e di essere messe in grado di «partecipare ai procedimenti penali», giacché si rivelano essere (almeno nella maggioranza dei casi) un'ulteriore categoria – che va ad aggiungersi alle 'tradizionali' vittime di violenza domestica, abusi, traffico di esseri umani, terrorismo ecc. – di **soggetti estremamente vulnerabili**, anche (e spesso in ampia misura) perché frequentemente non vengono considerate, nel sentire comune ma anche da se stesse, come 'vittime di reato'.

Queste *Linee guida*, elaborate sulla base delle acquisizioni della ricerca preliminare e attraverso il puntuale **confronto e discussione con un gruppo di esperti altamente qualificati** (magistrati, avvocati, dirigenti della Polizia di Stato, assistenti sociali e dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria), mirano dunque a fornire a tutti gli avvocati potenzialmente coinvolti (vuoi nella veste di difensore della persona offesa o della parte civile, vuoi in quella di consulente legale o difensore dell'ente o dei suoi rappresentanti) nel contatto con vittime di reati d'impresa dalle gravi ricadute lesive,**indicazioni pratiche** utili per una migliore attuazione della Direttiva 2012/29/UE in relazione alle specificità dei reati inquadrabili come episodi di *corporate violence* e delle vittime di questi, a partire da una loro corretta **individuazione** e relativo **riconoscimento** (**§ III**). Il soddisfacimento dei

doveri di **informazione** alla vittima (**§ IV**), la garanzia di un'effettiva ed efficace **protezione** di vittime dalla peculiare vulnerabilità (**§V**), anche in relazione alla tutela della loro **riservatezza e vita privata** (**§VI**), l'accesso a un'adeguata **assistenza legale** (**§VII**) e, più in generale, le garanzie inerenti alla **partecipazione di queste vittime al procedimento penale** (**§VIII**) sono questioni centrali per l'attuazione della Direttiva, tutte bisognose di essere affrontate con un approccio mirato alle specificità delle diverse tipologie di persona offesa. L'individuazione di linee guida focalizzate sulle vittime di *corporate violence* vuole quindi rispondere proprio a questo bisogno, ancora più forte in un ambito, come quello in esame, che, a differenza di altri, non ha fin qui ricevuto alcuna specifica attenzione – neppure rapsodica e/o parziale – dal nostro legislatore. Proprio per questo, anche in considerazione della mancata attuazione, nel nostro Paese, dei profili della Direttiva attinenti al diritto di accesso a servizi di assistenza alle vittime (artt. 8-9), un'apposita sezione di queste *Linee guida* è dedicata a fornire indicazioni pratiche in merito alle forme di **assistenza e sostegno al di fuori del procedimento penale** disponibili per queste vittime (**§X**). Nella stessa prospettiva, specifica attenzione viene dedicata alle potenzialità di un'estensione – con tutti gli opportuni adattamenti e cautele – a questa tipologia di reati dell'accesso ai **programmi di giustizia riparativa** (**§ IX**). Il tutto nella consapevolezza della centrale importanza che un'adeguata **formazione** dell'avvocato riveste per assicurare, nelle parole della Direttiva (cons. 61), che questi sia «in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio» (**§ XI**), e della **estrema delicatezza** delle molteplici questioni nascenti dall'**integrazione di una disciplina europea così innovativa nell'ordinamento nazionale** (**§ XIII**).

Ci auguriamo che **queste e le altre *Linee guida*** già elaborate o in corso di elaborazione contribuiscano, sia nel corso delle future **attività di formazione** promosse nel quadro di questo progetto, sia attraverso la loro pubblicazione e diffusione, a disseminare una **migliore conoscenza della Direttiva** e degli obblighi da essa nascenti in capo a tutti gli operatori della giustizia penale (e non solo) e a promuovere una **cultura maggiormente sensibile ai bisogni delle vittime** in generale e di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono le vittime di *corporate violence*, in particolare.

Per aggiornamenti sui prossimi risultati e attività del progetto, consultate il nostro sito internet: www.victimsandcorporations.eu. Grazie!

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL PROGETTO 'VICTIMS AND CORPORATIONS':

• *Rights of Victims, Challenges for Corporations. Project's first findings*, dicembre 2016 (e relativa *Appendice*: *European and International Selected Legal Resources and Case Law*: aggiornamento luglio 2017)

• *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. National Report: Italy*, marzo 2017

• *I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia*, agosto 2017

• *Individual Assessment of Corporate Violence Victims' Needs. A Practical Guide*, aprile 2017

• *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, maggio 2017

• *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, luglio 2017

• *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per servizi sociali, organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e centri di giustizia riparativa*, settembre 2017

• *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per gli avvocati*, settembre 2017

• *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per le imprese*, ottobre 2017(di prossima pubblicazione)

• *Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence. Guidelines for Corporations*, ottobre 2017 (di prossima pubblicazione)

I.

LA DIRETTIVA 2012/29/UE CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO*

Per un migliore **inquadramento delle specifiche indicazioni pratiche** contenute nelle sezioni successive di queste *Linee guida*, può essere utile richiamare preliminarmente le **principali indicazioni** rivolte dalla **Direttiva 2012/29/UE** a **tutti i soggetti suscettibili, per motivi professionali, di entrare in contatto personale con le vittime**, rispetto ai quali la Direttiva stessa sottolinea l'importanza che «abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di **identificare le vittime e le loro esigenze** e **occuparsene in modo rispettoso**, sensibile, professionale e non discriminatorio» (cons. 61; v. anche più specificamente *infra*, **§ XI**).

Obiettivo della Direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali (art. 1).

Questo implica che il contatto e l'interazione con le vittime di reato devono essere improntati a:

- **riconoscimento della vittima** come tale, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato (oltre che dall'eventuale relazione familiare tra loro), come pure dall'eventuale ritardo nella denuncia di un reato (per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione);

*Redazione a cura di ARIANNA VISCONTI

- **rispetto per l'integrità fisica, psichica e morale della vittima**, sensibilità, professionalità e **assenza di qualsivoglia discriminazione** (fondata su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute) nel contatto con la stessa;
- **considerazione della situazione personale** della vittima e delle sue necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della sua maturità;
- **protezione** dalla **vittimizzazione secondaria** (ovvero dalle eventuali conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, derivanti dal contatto tra la vittima e il sistema delle istituzioni in generale, e quello della giustizia penale in particolare: BANDINI 1991) o **ripetuta**, dall'**intimidazione** e dalle **ritorsioni**;
- **minimizzazione del numero di contatti non necessari con le autorità**, agevolando le interazioni tra queste e la vittima, prestando attenzione a **non causare sofferenze non necessarie**, adottando un approccio rispettoso, in modo da consentire alle vittime di stabilire un **clima di fiducia con le autorità**;
- impegno per un'**assistenza** adeguata, onde facilitare il **recupero** della vittima e garantirle un adeguato **accesso alla giustizia**;
- **protezione della vita privata** e della riservatezza della vittima;
- impegno a fornire **informazioni e consigli** con modalità quanto più possibile diversificate, con un linguaggio semplice e accessibile, in modo da **assicurarne la comprensione** da parte della vittima, e di **consentirle di prendere decisioni consapevoli** in merito alla partecipazione al procedimento;
- impegno a **garantire che la vittima sia compresa**, tenendo conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettiva ed emotiva, del grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche;
- **considerazione anche per le eventuali vittime indirette del reato**, ovvero, ad esempio, familiari della vittima che a loro volta subiscano un danno a seguito del reato.

La Direttiva prevede quindi, in capo alle **vittime di reato**, un insieme di **diritti** così sinteticamente riassumibili:

- diritto di **comprendere** e di **essere compresi**, dalla denuncia e in ogni fase e grado del procedimento (artt. 3 e 5), incluso uno specifico diritto all'interpretazione e alla traduzione (art. 7);
- diritto di ottenere **informazioni**, fin dal primo contatto con un'autorità competente,sul tipo di assistenza che la vittima può ricevere e da chi, sull'accesso all'assistenza sanitaria e/o ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa, sulle procedure per la presentazione della denuncia, sulle modalità e condizioni per ottenere protezione, sulle possibilità di accesso alle varie forme di assistenza di un legale, sulle modalità e condizioni per il risarcimento, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione,sulle procedure attivabili in caso sia residente in un altro Stato membro, sulle procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti, sulla persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, sui servizi di giustizia riparativa disponibili, e su condizioni e modalità di rimborso delle spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale (art. 4), nonché sull'andamento del proprio caso in ogni fase e grado del procedimento (artt. 5 e 6);
- diritto di **accesso a servizi di assistenza alle vittime** riservati, gratuiti e operanti nell'interesse delle stesse, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale (artt. 8 e 9);
- diritto di **partecipare al procedimento penale** (diritto di essere sentiti, art. 10; diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale e diritti collegati, art. 11; diritto alla protezione anche in caso di accesso a servizi di giustizia riparativa, art. 12; diritto al patrocinio a spese dello Stato, art. 13; diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale, art. 14; diritto alla restituzione dei beni sequestrati di spettanza alla vittima, art. 15; diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato, art. 16; diritto a che siano ridotte al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in un altro Stato membro, art. 17);

- diritto alla **protezione** (della vittima e dei suoi familiari) da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e alla **salvaguardia della propria dignità** durante gli interrogatori o le testimonianze (incluso il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato, il diritto alla protezione nella fase delle indagini, il **diritto alla protezione della vita privata**, il **diritto a una tempestiva valutazione individuale** per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura la vittima trarrebbe beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, il diritto di accesso a tali misure speciali ove necessarie, lo specifico diritto di protezione per i soggetti minori: artt. 18-24).

Di fatto, la **capacità** di qualsiasi operatore che entri in contatto con vittime di reato di **identificare le vittime e le loro specifiche esigenze individuali** è **prerequisito** per garantire il **rispetto di ogni altra più puntuale indicazione** contenuta nella Direttiva, e dunque l'effettiva **garanzia dei diritti** da questa riconosciuti alle vittime, dalla trasmissione davvero efficace e comprensibile delle informazioni dovute, a una tutela effettiva delle specifiche esigenze di riservatezza del singolo individuo nel singolo caso, ecc. Di questi profili, dunque, si occuperanno le due sezioni seguenti.

II.

LE VITTIME DI *CORPORATE VIOLENCE* E I LORO BISOGNI*

1. *Il concetto di* corporate violence *e la sua utilità pratica*

Con l'espressione 'corporate violence' si intendono i reati commessi da società commerciali nel corso della loro attività legittima e implicanti offese alla vita, all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Per una esemplificazione di questa tipologia di reato si rinvia principalmente al rapporto nazionale sulla ricerca empirica (***I bisogni delle vittime di corporate violence: i risultati della ricerca empirica in Italia***) e alle ***Linee guida per la valutazione individuale*** citati in premessa. Basti qui ricordare che **rientrano nell'ambito della Direttiva** e della sua attuazione **anche le semplici *ipotesi* di reato** corrispondenti alla tipologia della *corporate violence*, come si desume dalla definizione di '**vittima di reato**' da questa adottata: persone fisiche che abbiano «subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un *reato*», nonché i familiari «di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un *reato*» e che hanno«subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (**art. 2 co. 1**), «*indipendentemente* dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato» (**cons. 19**).

È opportuno tuttavia precisare che il **concetto di *corporate violence*** è **di matrice criminologico-sociologica** e **non** presenta, pertanto, **perfetta sovrapponibilità** con le **categorie giuridiche** di '**violenza**' e neppure di '**responsabilità da reato dell'ente**'.

Sotto il primo profilo, infatti, la ***corporate violence*** include una **casistica al tempo stesso più ampia e più ristretta** rispetto al **concetto giuridico di violenza** come evolutosi anche recentemente nel nostro ordinamento:

→ più ampia, perché **non** contiene alcuna **implicazione di intenzionalità** (il che per lo più la esclude, tra l'altro, dall'ambito di applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa al diritto di indennizzo

*Redazione a cura di ARIANNA VISCONTI

per le vittime di reati violenti *intenzionali*), **né** di **interazione *diretta* tra autore e vittima**;

→ più ristretta, perché concepita in relazione a soli casi di **violenza 'materiale'**, implicante un **impatto su vita, integrità e salute psico-fisica delle persone**, e **non** anche in relazione a casi di **violenza puramente psicologica**, pure possibili in un contesto di *corporate crime* (si pensi ad esempio al c.d. *mobbing*) e recentemente accomunati a pieno titolo al concetto di 'violenza' proprio in relazione alla ricostruzione della categoria delle 'vittime vulnerabili' (si veda Cass. SU 16 marzo 2016, n. 10959, che ricava tale ampliamento del tradizionale concetto di violenza, in relazione alle disposizioni del codice di procedura penale riferite alle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, proprio da una lettura dell'ordinamento interno alla luce di quello comunitario e internazionale).

Sotto il secondo profilo, certamente il concetto di ***corporate violence*** si presta a coprire un **novero di reati molto più ampio** di quelli *lato sensu* violenti (o potenzialmente conduttivi a reati violenti o comunque a lesioni alla vita e all'integrità psicofisica delle persone) attualmente inseriti nel **catalogo** degli illeciti che possono dare luogo a **responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex* d.lgs. 231/2001** (ovvero, allo stato, delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione, artt. 24 *ter* e 25 *quater*, mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater*.1, delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinquies*, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, art. 25 *septies*, e reati ambientali, art. 25 *undecies*).

Tale discrepanza discende, tuttavia, proprio dall'**origine empirico-sociale** della nozione di ***corporate violence***, e si presta quindi a **meglio ricostruire** proprio i profili di **danno e sofferenza concreti** sperimentati dalle **vittime di questo tipo di reati**, nonché le **specifiche problematiche** relative a una adeguata **protezione** di questo particolare gruppo di vittime. Appare dunque evidente come il concetto di *corporate violence*, e la sensibilità per la realtà empirico-sociale a questo sottostante, si rivelino **essenziali** proprio in vista di una **effettiva ed efficace implementazione della Direttiva**, e in particolare in relazione a una **corretta valutazione individuale dei bisogni di protezione** di queste vittime.

Pur nella (o, meglio, proprio in ragione della) **attuale assenza di 'poli' o 'agenzie' interdisciplinari deputati alla prima accoglienza e all'assistenza** delle vittime di reato – i quali, nell'ottica della Direttiva, avrebbero rappresentato la soluzione migliore «per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate»(in questo senso il cons. 62, secondo il quale «è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera

coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi […].Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di 'punti unici d'accesso' o 'sportelli unici', che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento») – risulta ancor più **essenziale** che tutti gli operatori destinati a entrare in contatto con le vittime acquisiscano un'adeguata **consapevolezza** – anche grazie all'indispensabile **specifica formazione** (su cui v. più diffusamente *infra*, **§ XI**) – della **complessa realtà empirica** della **vittimizzazione da *corporate violence***, a integrazione delle loro competenze giuridiche **in vista di una più efficace valutazione individuale dei bisogni** delle singole vittime potenzialmente rientranti in questa tipologia. Tra questi operatori, poi, proprio gli **avvocati** rivestono un'importanza centrale, in quanto rappresentano **spesso** il **primo punto di contatto**, o **comunque** il **tramite privilegiato**, tra **vittima** e **sistema dell'amministrazione della giustizia**.

II.1. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence*, l'operatore non deve farsi condizionare dall'inquadramento giuridico-formale del fatto, ma concentrarsi sull'effettivo impatto di questo sulla vita, salute o integrità psico-fisica della vittima, individuato in termini di danno attuale o di pericolo, onde procedere a una valutazione concreta dei rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, nello specifico caso.

2. *Profili problematici della vittimizzazione da* corporate violence*: sintesi*

Dal momento che le specifiche problematiche della vittimizzazione da *corporate violence* che si ripercuotono sulle possibilità e modalità di efficace attuazione dei vari diritti sanciti dalla Direttiva verranno esposte nelle sezioni successive di queste *Linee guida*, in rapporto a ciascuno specifico punto toccato, ci si limiterà qui a fornire una **panoramica essenziale dei peculiari profili di lesività** di queste condotte e a illustrare quindi le **specifiche problematiche** inerenti alla fase della **valutazione individuale dei bisogni di protezione** di questa tipologia di vittime.

Come è noto, la Direttiva qualifica la **vittima** come tale alla luce del suo aver «**subito un danno**, anche **fisico**, **mentale** o **emotivo**, o **perdite economiche** che sono stati causati direttamente da un reato» (**art. 2 co. 1**)

Come per quasi tutti i reati gravi, i danni conseguenti a una vittimizzazione da *corporate violence* tendono a essere sia fisici, sia psicologici, sia economici. La generale complessità di questi crimini contribuisce a far sì che la vittima non sperimenti tali profili di danno come entità separate, ma come aspetti di un'unica esperienza traumatica che si potenziano l'un l'altro. È inoltre frequente una mancanza iniziale di percezione del danno e una sua emersione solo ritardata e/o graduale, come pure un profilo di 'tradimento della fiducia' della vittima particolarmente gravoso sul piano psicologico.

- Il **danno fisico** può andare dalla **morte** (istantanea o a seguito di malattia più o meno lunga) alle **lesioni personali di diversa gravità e durata**, incluse **condizioni gravemente invalidanti e/o sfiguranti** implicanti, tra l'altro, gravi ripercussioni negative sulla vita lavorativa, affettiva e di relazione (v. sotto); può riguardare anche **feti o neonati** (si pensi ai casi di focomelia legati all'assunzione di Talidomide in gravidanza); può **emergere nell'immediatezza** del crimine **o con consistente ritardo**, anche nel corso di decenni, a causa dei **lunghi periodi di latenza** di molte malattie correlate all'esposizione ad agenti tossici; può presentarsi con **sintomatologia e/o eziologia non chiara**, fino a impedirne la riconduzione certa all'atto illecito.

- Il **danno psicologico ed emotivo** può derivare **da un singolo evento traumatico** (ad es. in caso di disastri) o essere principalmente la **conseguenza dei danni fisici ed economici** e del relativo stress. In entrambi i casi, sia la letteratura che i risultati della ricerca empirica condotta nel quadro del progetto evidenziano come possa presentarsi **con intensità e in forme non diverse da quello derivante dai reati violenti 'comuni'** (PTSD, depressione, disturbi d'ansia, ecc.). Quasi sempre presente è uno specifico **senso di 'tradimento'** (che contribuisce ad acuire gli esiti psicologici negativi appena citati) nei confronti dell'ente e dei suoi rappresentanti. A costoro, infatti, la vittima è generalmente legata da un **necessitato rapporto di fiducia delegata o implicita** (consumatore nei confronti del produttore, paziente nei confronti dell'industria farmaceutica, dipendente nei confronti del datore di lavoro, ecc.), in qualche caso potenziato da una vera e propria **relazione di dipendenza** che lega vittima e perpetratore (si pensi al soggetto emofiliaco dipendente da farmaci emoderivati salvavita, o a lavoratori o intere comunità economicamente dipendenti da impianti produttivi non sicuri).

Senso di tradimento spesso esteso alle istituzioni pubbliche, quando la vittima ne percepisca l'inerzia nel provvedere ai controlli che avrebbero potuto impedire il reato o nel procedere al suo contrasto una volta scoperto. Lo stress psicologico può essere approfondito dal **timore di un aggravamento o reiterazione del danno** (si pensi, in un caso come quello dell'Eternit, alla sofferenza psicologica legata alla certa evoluzione letale in caso di diagnosi di mesotelioma pleurico, o all'esperienza del decesso di famigliari o conoscenti esposti agli stessi fattori ambientali cui la vittima, attuale o potenziale, è esposta), spesso aggravato da una situazione di **incertezza scientifica**, come pure dal **timore di ritorsioni** da parte del *corporate offender*, rispetto al quale la **disparità di forze e conoscenze** è generalmente evidente alla vittima. Inoltre, poiché in questo ambito molti sono i **casi** che possono considerarsi **in qualche misura 'concausati' o 'precipitati' dalla vittima** (scelta - magari reiterata - di uno specifico prodotto, scelta di una determinata occupazione, decisione di sottoporsi a un intervento estetico, e simili), non infrequenti sono sentimenti di **vergogna e autocolpevolizzazione** dal grave impatto emotivo sulla vittima. Qualora la vittima sia costretta e/o possa permettersi di abbandonare un luogo di residenza gravemente compromesso (come in casi di severo inquinamento ambientale) vi è spesso un **danno alla vita di relazione** dovuto al forzato sradicamento; analogo danno può derivare dallo sviluppo di **malattie gravemente invalidanti e/o deturpanti** (si veda ad esempio il caso delle vittime del Talidomide) e più in generale dallo **stress causato alla vittima e/o ai suoi famigliari** dall'episodio criminoso e dalle sue conseguenze di medio e lungo periodo.

- Il **danno economico**, in questi casi, è per lo più ricollegabile a fattori come **spese mediche** sostenute in relazione al danno fisico riportato (spesso ingenti, in relazione alla gravità e durata delle patologie contratte), **perdita del posto di lavoro** o comunque **diminuzione della capacità lavorativa**, perdita di un congiunto costituente l'unica o primaria fonte di reddito della famiglia, **costi sostenuti per cambiare residenza**, quando possibile (ad es. abbandonando un'area gravemente inquinata), **o per ridurre con mezzi propri il rischio** di vittimizzazione ripetuta (bonifiche, acquisto di protezioni, ecc.).

Già da questa sintesi emerge con evidenza come, rispetto alle **vittime di *corporate violence***, sia **frequente** la **compresenza** di **plurimi fattori di vulnerabilità**(su cui v. meglio *infra*) da tenere in considerazione, singolarmente e nella loro interazione reciproca, nel momento della **valutazione individuale dei bisogni di protezione** di ciascuna vittima di *corporate violence* – valutazione che ci si avvia ora ad affrontare sinteticamente.

II.2. Nella valutazione dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della frequente compresenza di plurimi fattori di vulnerabilità e verificare quindi accuratamente se una tale combinazione si dia nel caso in esame.

3. *La valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di* corporate violence

Cons. 56 Dir.

Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.

Cons. 58 Dir.

È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. […] Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

Art. 22 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:
a) le caratteristiche personali della vittima;
b) il tipo o la natura del reato; e
c) le circostanze del reato.

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. […]

5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.

Art. 90 *quater* c.p.p.

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

La **valutazione individuale dei bisogni di protezione** delle vittime di reato rappresenta un passaggio fondamentale per il riconoscimento e la garanzia effettivi dei diritti sanciti dalla Direttiva 2012/29/UE, in particolare in relazione al diritto di ogni **vittima vulnerabile**, in quanto «**particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni**» (**art. 22**), di accedere a misure di **protezione speciale** onde evitare tali occorrenze e proteggerne al meglio la vita privata e la riservatezza.

Né la Direttiva né il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di recepimento e attuazione della stessa nell'ordinamento italiano, **individuano una specifica figura professionale** demandata a effettuare tale valutazione individuale. La Direttiva, tuttavia, stabilisce che la valutazione in questione dovrebbe essere effettuata in modo **tempestivo** per **tutte le vittime** (cons. 55), pur riconoscendo che la sua portata «può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima» (art. 22 co. 5). In assenza di diverse indicazioni, il **compito** di effettuare tale valutazione ricade potenzialmente su una **platea assai vasta** di soggetti, interessati **o in via diretta** («funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime», dunque essenzialmente «servizi di polizia», «personale giudiziario», «pubblici ministeri» e «giudici») **o in via mediata e/o in assenza (o prima) dell'instaurazione di un procedimento penale** («persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime», quali,in particolare, «**avvocati**» e «operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa»).

Qualsiasi operatore coinvolto in procedimenti penali che possano portare in contatto personale con vittime di reato è potenzialmente destinato a effettuarne una valutazione individuale in rapporto agli specifici bisogni di protezione, e a questo fine dovrebbe ricevere una specifica e adeguata formazione (cons. 61; art. 25; in tema v. anche *infra*, § XI).

L'**art. 22 della Direttiva**, pur non scendendo nei dettagli su come debba essere eseguita tale valutazione individuale, fornisce indicazioni circa i **principali aspetti da indagare e tenere in considerazione**. Analogamente procede l'**art. 90 *quater* c.p.p.** (introdotto dal d.lgs. 212/2015) nel definire la «**condizione di particolare vulnerabilità**» di una vittima di reato.

II.3.1. L'operatore che si trovi a effettuare la valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence* dovrà prestare particolare attenzione a:

- **caratteristiche personali della vittima**, quali **malattie e infermità antecedenti o conseguenti al reato** (a volte in combinazione tra loro: si pensi all'emblematico caso dei soggetti emofiliaci contagiati da malattie infettive a seguito della somministrazione di farmaci contaminati), o una situazione di **dipendenza economica o di altro genere** dall'autore del reato;
- **tipo e natura del reato**, spesso, come si è visto, implicante, nei casi di *corporate violence*, **danni estremamente gravi e pervasivi** con ricadute su ogni aspetto della vita lavorativa, personale, famigliare e sociale della vittima;
- **circostanze del reato**, per lo più connotato da una **grande sproporzione di risorse, informazioni e potere** a vantaggio della *corporation*, nonché spesso caratterizzato da una **natura transnazionale** legata sia al carattere multinazionale di molte imprese, sia alla natura diffusa della vittimizzazione da prodotto o da reato ambientale (o a una combinazione dei due fattori); a ciò si aggiunga la frequente **impossibilità per la vittima di abbandonare un luogo di lavoro e/o residenza** che la mantiene esposta agli stessi rischi di vittimizzazione;
- **desideri della vittima** (v. cons. 58 e art. 22 co. 6 Dir.).

Tra le specifiche problematiche che le vittime di *corporate violence* si trovano ad affrontare non mancano casi di **ribaltamento del biasimo sulla vittima** (in particolare in relazione a casi di 'compartecipazione' nella causazione del danno – v. sopra – e/o di eziologia incerta dello stesso), e/o di sottoposizione della stessa (quando dipendente dell'impresa accusata) a **misure disciplinari, demansionamenti o licenziamento illegittimi**, ***mobbing***, minaccia di chiusura o effettiva **chiusura dello stabilimento in assenza di bonifica e risarcimento**, ecc.

II.3.2. Il rischio di esposizione a intimidazioni e/o ritorsioni va sempre preso in considerazione in relazione alle vittime di *corporate violence*, in particolare in tutte le situazioni di dipendenza, economica o di altro tipo, dalla *corporation* coinvolta, sia questa una dipendenza individuale o estesa all'intera comunità di appartenenza. In generale, occorre tenere presente che intimidazione e ritorsione tenderanno per lo più ad assumere forme 'atipiche' se confrontate con i casi di crimini 'convenzionali'.

In tutti i casi in cui la **vittima** si trovi in una relazione di **dipendenza, economica o di altro genere, con la *corporation*** (si pensi ai casi di incidenti o malattie legati al posto di lavoro o alla necessità dei soggetti affetti da determinate patologie di continuare ad assumere i farmaci prodotti dall'impresa o da altre sospettate di seguire prassi analoghe), **oppure non abbia la possibilità di abbandonare un luogo di lavoro o di residenza pericoloso** (ad esempio per la contaminazione ambientale da sostanze tossiche), l'esposizione a una **vittimizzazione ripetuta** è implicita.

Proprio il **bisogno di protezione da forme di vittimizzazione ripetuta** e/o di prevenzione di danni ulteriori è **uno di quelli espressi con maggiore frequenza e urgenza dalle vittime di *corporate crime***, che lo percepiscono come un preciso dovere – troppo spesso disatteso – dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Le vittime, inoltre, annettono una **grande importanza psicologica e morale** alla possibilità che le **sofferenze da loro patite** servano per lo meno ad **evitare il ripetersi di episodi analoghi a danno di altri**, grazie a un intervento pubblico che operi in modo efficace su altre situazioni a rischio, per prevenire in modo tempestivo altri casi di vittimizzazione.

II.3.3. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre tenere presente che il permanere dell'esposizione della vittima ai fattori di rischio all'origine del reato lamentato, e dunque il pericolo di vittimizzazione ripetuta, è estremamente frequente, anche se tale esposizione può avvenire con modalità poco visibili, a causa della complessità di questo tipo di reati.

I casi di *corporate violence*, implicando danni alla vita, alla salute e all'integrità psico-fisica delle persone offese, si presentano **generalmente molto delicati** dal punto di vista del **rispetto della *privacy*** delle vittime e della loro **dignità nel corso di interrogatori o testimonianze** (art. 18). La partecipazione al processo penale può esporre queste vittime alla

rivelazione di dati sensibili inerenti alla loro salute, alla loro vita famigliare o sessuale, ecc., in qualche caso con forti **rischi di stigmatizzazione** sociale (si pensi, solo per fare un esempio, ai casi di contagio da HIV tramite assunzione di emoderivati infetti). Inoltre, quando, come spesso accade, il **numero di vittime che partecipano al procedimento è molto elevato**, aumenta il rischio di lesioni della sfera privata delle persone offese, qualora **esigenze di speditezza processuale siano privilegiate** a scapito di un'efficace tutela della riservatezza delle persone offese.

II.3.4. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre prestare particolare e specifica attenzione alle esigenze di tutela della vita privata, della riservatezza e della dignità della persona offesa e dei suoi famigliari, in relazione alla frequente natura sensibile di dati e informazioni indispensabili alle indagini e al processo.

Nei casi di *corporate violence* può accadere che **comunità e gruppi di appartenenza delle vittime** adottino un **atteggiamento ambivalente** nei confronti di queste ultime. In particolare, **qualora** la **denuncia** della o delle vittime venga **percepita come una minaccia alla sicurezza economica** dei colleghi di lavoro o dell'intera comunità (tipicamente, in relazione alla stretta dipendenza di questi soggetti, per il proprio sostentamento, da un impianto produttivo alla cui chiusura tali denunce potrebbero, direttamente o indirettamente, condurre), la vittima può sperimentare **ostilità e ostracismo** da parte di soggetti sul cui sostegno sente che dovrebbe poter contare.

II.3.5. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* vanno prese in considerazione anche possibili minacce 'atipiche', provenienti non dall'autore del reato o dalla cerchia di questi, ma da soggetti vicini alla vittima e non coinvolti nel crimine, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze del reato.

Art. 22 co. 7 Dir.

Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

La **protezione** garantita alla vittima deve essere **realmente individualizzata ed efficace**, anche in presenza (il che può considerarsi la norma) di **situazioni personali e relazionali in continua evoluzione**.

Da questo punto di vista, la posizione delle **vittime di *corporate violence*** si rivela particolarmente delicata. Si riscontra frequentemente l'**accumularsi di problematiche** relative all'ottenimento di adeguate **informazioni**, a difficoltà di **accesso effettivo** alle misure speciali di **protezione** e a un'**assistenza legale** qualitativamente valida ed economicamente sostenibile, alla possibilità di una **partecipazione al procedimento penale** veramente garantita (anche sotto il profilo della ***privacy***) ed efficace, e alla (in)disponibilità di 'servizi di assistenza' che, in Italia, si presentano, in verità, non specializzati e oltremodo frammentati (**tutti aspetti su cui si tornerà puntualmente nelle sezioni seguenti**). L'**effetto cumulativo** di tutte queste criticità è, evidentemente, superiore alla loro semplice somma. Esse finiscono dunque per **potenziarsi l'un l'altra** in un circolo vizioso dall'**impatto esistenziale potenzialmente devastante**.

Il **trascinarsi dei procedimenti**, con la correlata, **frequente mancata rimozione dei rischi di vittimizzazione ripetuta**, cui la vittima può rimanere esposta anche per anni o decenni, e la **vittimizzazione secondaria** nascente da un **contatto spesso estremamente frustrante** con le istituzioni pubbliche in generale, e con quelle dell'amministrazione della giustizia in particolare, hanno generalmente un impatto negativo durevole sulle vittime di *corporate violence*.

II.3.6. La valutazione individuale dei bisogni di protezione non può considerarsi 'data' una volta per tutte, ma va adattata all'evolversi della situazione della vittima nel tempo. Per le vittime di *corporate violence* è particolarmente importante una effettiva rivalutazione periodica dei bisogni di protezione, in ragione del rischio particolarmente elevato di accumulo nel tempo di fattori di vittimizzazione secondaria e/o ripetuta.

III.

INDIVIDUARE E RICONOSCERE LE VITTIME DI *CORPORATE VIOLENCE*[*]

1. *Individuare le vittime: la definizione di 'vittima' e la vittima 'del reato'*

Cons. 13 Dir.

La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell'Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell'Unione, quali le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Art. 2 co. 1 Dir.

Ai fini della presente direttiva si intende per […] «vittima»:
i)una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
ii)un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; […].

L'approvazione della Direttiva 2012/29/UE e il suo *incompleto* recepimento nell'ordinamento italiano pongono un immediato problema 'teorico' che ha ripercussioni pratiche non secondarie: **chi sono le vittime?** E nel nostro caso: **chi sono le vittime di *corporate violence* e *corporate crime*?**

La categoria dogmatica di '**soggetto passivo**' del reato e le nozioni di '**persona offesa dal reato**' e '**danneggiato dal reato**', presenti nell'ordinamento nazionale, **non coincidono** infatti con il concetto di '**vittima**' scolpito alla Direttiva:

- ai sensi della **Direttiva**, è vittima **solo la persona fisica**;
- vittima, per il diritto europeo, è **però anche** la persona (fisica) **danneggiata direttamente da un reato**, seppure non tecnicamente 'persona offesa' e soggetto passivo dell'illecito.

Sotto la vigenza della Decisione Quadro 220/GAI/2001 (relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale), la **Corte di Giustizia UE**

[*] Redazione a cura di CLAUDIA MAZZUCATO

(CGUE) si è pronunciata, da un lato, nel senso di **escludere le persone giuridiche** dal concetto di **vittima** rilevante per l'ordinamento europeo (CGUE *Eredics - Sápi*, 21 ottobre 2010, C-205/09; CGUE *Dell'Orto*, 28 giugno 2007, C-467/05) e, dall'altro, nel senso di ritenere *compatibile* con il diritto dell'Unione la mancata previsione della costituzione di parte civile nel procedimento *ex* d.lgs. 231/2001, argomentando a partire dalla natura 'non penale' di detto procedimento deducibile dal regime 'amministrativo' della responsabilità 'da reato' dell'ente (CGUE *Giovanardi*, 12 luglio 2012, C-79/11).

Il **d.lgs. 212/2015** di (insoddisfacente) recepimento della Direttiva, **mantiene ferme le categorie del diritto nazionale**, richiamando la figura della «**persona offesa**», con l'effetto al tempo stesso di **escludere e includere soggetti presi invece in esame dalla Direttiva**.

Diversa è stata, invece, l'opzione del legislatore nazionale nel disciplinare – mediante la **l. 7 luglio 2016 n. 122** e a seguito di procedura di infrazione – il «diritto all'**indennizzo** in favore delle **vittime di reati intenzionali violenti**»: gli artt. 11 e ss. fanno infatti costante riferimento testuale alla «**vittima del reato**».

D'altra parte, la **locuzione «vittima»** compare in talune **altre disposizioni dell'ordinamento**, **scarsamente coordinate con il resto del sistema penale (sostanziale e processuale) e poco coerenti** con la terminologia di cui si era finora 'sistematicamente' avvalso il legislatore. È il caso, fra altri, dell'**art. 498 co. 4 *ter* c.p.p.** in tema di **esame testimoniale protetto** del «minore *vittima* del reato» e del «maggiorenne infermo di mente *vittima* del reato», quando si procede per taluni delitti tassativamente indicati, **salvo** apparire nella **medesima norma**, nel comma immediatamente successivo, di nuovo la «***persona offesa*** che versa in condizioni di particolare vulnerabilità» (**co. 4 *quater***). Anche nella disciplina in materia di **atti persecutori e violenza domestica** (d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, in **l. 23 aprile 2009 n. 38**, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, e successive modifiche, incluse quelle apportate nel 2013 dal cosiddetto «pacchetto antiviolenza») **coesistono** il riferimento alla «**persona offesa**» in certe norme e alla «**vittima**» o alle «vittime» in altre: è significativo, per gli scopi di queste *Linee guida*, notare come gli **artt. 11** (*Misure a sostegno delle vittime*) e **12** (*Numero verde*) delle disposizioni appena citate facciano espresso **riferimento a quest'ultima categoria**, anziché a quella di persona offesa.

Nella **legislazione regionale** risulta invece quasi del tutto **assente** la locuzione «**persona offesa**», mentre ricorrono vari riferimenti alla «**vittima di reato**», «**vittima della criminalità**», «**vittima del delitto**», «**vittima di**

violenza» o alla «**vittima**» di specifiche categorie di illeciti (es. «usura», «reati di stampo mafioso», «criminalità organizzata», ecc.) o altre locuzioni ancora (a mero titolo di esempio ed *ex multis* cfr. l. reg. Lombardia 24 giugno 2015, n. 17; l. reg. Lombardia 1 aprile 2015, n. 6; l. reg. Campania 11 febbraio 2011, n. 2; l. reg. Emilia Romagna 28 luglio 2008, n. 14; l. reg. Calabria 10 gennaio 2007, n. 5).

Simile **mancanza di sistematicità e coerenza terminologica** ha **ripercussioni operative** non trascurabili, **non essendo possibile** talvolta **determinare con precisione *chi* sia il soggetto** a cui, di volta in volta, **le norme si applicano**. E ciò è fonte di **particolari problemi** specialmente nelle ipotesi in cui il **riferimento alla «vittima»** rileva non tanto ai fini di un generico (ma non secondario) accesso all'assistenza sociale (come è spesso il caso delle **leggi regionali**), bensì concerne la **partecipazione al procedimento penale** o, in ipotesi, la **legittimazione a beneficiare di fondi di indennizzo**, di particolari **provvidenze** (pensioni, indennità) o altre **prestazioni** economiche, previdenziali e sociali (cfr. ad es. la **l. 3 agosto 2004, n. 206** recante le norme *in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*; riferimento 'tecnico' alla «persona offesa», nella l. reg. Sicilia 26 agosto 2014, n. 22, recante *Benefici in favore dei testimoni di giustizia*; la l. reg. Basilicata 26 giugno 2015, n. 21, identifica nella «parte offesa» nel procedimento penale il soggetto beneficiario degli interventi in favore delle «vittime di usura e di estorsione» e dei «soggetti a rischio di usura»).

Ai sensi della Direttiva, «vittima» è la persona fisica che ha subito un danno direttamente causato da un reato. «Vittima» è altresì il familiare danneggiato di una persona deceduta in diretta conseguenza di un reato. I concetti di 'persona offesa dal reato' e 'danneggiato dal reato', previsti dall'ordinamento nazionale, non coincidono con la nozione di 'vittima' prevista dalla Direttiva. La non sovrapponibilità delle tre categorie crea problemi applicativi e di rapporto tra il diritto interno e il diritto dell'Unione.

Le cose si complicano ulteriormente, con pesanti riflessi sull'effettiva **individuazione** e sul conseguente **riconoscimento delle vittime**, alla luce della **connessione *diretta***, operata dalla Direttiva, **tra la vittima (persona offesa *e* danneggiato) e il *reato***: alla luce, in altre parole, della **dipendenza logica** dell'esistenza della prima dalla sussistenza del secondo.

Non è questa la sede per affrontare una delle più dense questioni criminologiche e legali, cioè il rapporto (anche definitorio) esistente tra il '**crimine**' (il fenomeno empirico) e il '**reato**' in senso stretto. Basti qui soltanto ricordare come fatti pur gravemente offensivi di beni giuridici

possono non essere – o non essere *ancora* – criminalizzati in astratto, magari a motivo anche della lentezza del legislatore nell'avvedersi dell'emersione di fenomenologie 'criminali' *nuove* e nel provvedere di conseguenza. Indicatori significativi di simile scarto logico e normativo sono la locuzione «abuse of power» nella Dichiarazione ONU del 1985, recante i *Basic Principles of Justice* per le vittime, e il riferimento, nell'ambito del filone noto come '**Business & Human Rights**', agli ***human rights abuses* nell'esercizio dell'attività economica** (abusi o violazioni non necessariamente, o non ancora, tutti penalmente rilevanti; sul punto si rinvia al primo *report* del presente progetto, ***Rights of Victims, Challenges for Corporations. Project's First Findings***, dicembre 2016, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/, e in particolare ai saggi di G. Della Morte e M. Engelhart).

La **Direttiva** lega invece – espressamente e direttamente – la **vittima** al **reato**, cioè all'esistenza nell'ordinamento di una *fattispecie* penale in senso stretto e alla sussistenza di un fatto sussumibile sotto tale fattispecie. I casi anzidetti di *abuse of power* (per definizione) o di *human rights abuse* (ove non corrispondenti a norme incriminatrici nazionali) esulano pertanto dall'ambito di applicazione della Direttiva.

Di più: il **raggio d'azione della Direttiva** è limitato, ai sensi del **cons. 13,** ai **soli «*reati* commessi nell'Unione e ai procedimenti *penali* che si svolgono nell'Unione»**.

III.1.1.	**Ai fini dell'applicazione di queste *Linee guida* sono 'vittime' le persone fisiche rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE, le quali hanno subito un danno – fisico, mentale, emotivo, economico – causato direttamente da un fatto preveduto come reato dalla legge nazionale, commesso nell'Unione Europea o per cui si procede penalmente nell'Unione Europea.**

2. *Riconoscere le vittime: uno spazio di riconoscimento indipendente dal procedimento penale*

Cons. 19 Dir.

Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. […]

Art. 1 co. 1 Dir.

[…] Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.

Cons. 9 Dir.

[…] Le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta […]. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

Nessun reato, nessuna vittima, dunque?

Tale apparente ovvietà nasconde invece dense questioni filosofico-giuridiche e **problemi operativi immensi**, specialmente in un settore complesso come quello dei 'crimini' (*rectius*: reati) di impresa e, all'interno di questo, a maggior ragione nelle ipotesi di reato fenomenologicamente riferibili alla nozione criminologica di *corporate violence* (v. *supra*, **§ II**).

Se la vittima 'nasce' al momento della commissione del (fatto di) reato, l'**individuazione** e la **riconoscibilità** della **vittima** sembrerebbero **dipendere dall'esistenza del reato** stesso, **non** già **dalla sua *scoperta*** e tanto meno **dal suo *accertamento.***

'Esiste' la vittima solo se e quando viene 'accertato' il fatto di reato?

- «Si diventa vittime dopo che c'è il reato. Il punto è che il reato è una sorta di realtà mitologica stranissima».- «È che dovresti andare alla fine, all'accertamento definitivo».- «No, il fatto di reato sussiste anche se nessuno lo scopre o lo accerta».- «Va be'…, allora diciamo che il reato deve essere almeno ipotizzato. Ma il danno deve esserci ed essere già subìto».- «E cosa si fa allora nei casi in cui c'è un periodo di latenza prima che si verifichi l'evento lesivo…?» (adattamento di un dialogo fra professionisti nel corso di un *focus group* di progetto).

Una prima risposta della Direttiva 2012/29/UE alla domanda anzidetta (seppure circoscritta al solo contesto di seguito precisato) è negativa. La **Direttiva**, infatti, pare **slegare la vittima non dal reato, bensì dalla giustizia penale e dai suoi esiti**. Ai sensi della Direttiva**, una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal procedimento penale** e da ciò che giudizialmente accade alla persona a cui il fatto è attribuito (**cons. 19**).

I principi e le garanzie del giusto processo, inclusi (necessariamente) i rigorosi **standard probatori** relativi all'accertamento del fatto e della

responsabilità colpevole, **proteggono l'innocente** ed **evitano l'errore giudiziario**. Diverse disposizioni della Direttiva fanno ovviamente salvi i diritti di difesa e le garanzie a favore della persona cui il fatto è attribuito (cons. 12, artt. 7, 18, 20 e 23), pur all'interno di un mai facile bilanciamento con gli interessi e la posizione della vittima.

Al di fuori del perimetro del procedimento penale – doverosamente attento alle garanzie dell'indagato e dell'imputato – la Direttiva costruisce uno 'spazio' in cui sono possibili il trattamento rispettoso, il riconoscimento e la considerazione della persona (fisica) che afferma di essere vittima di reato.

Gli **artt. 1 cpv.**, **4**, **8 co. 5** e **22** e, *fra gli altri*, i **considerando 9, 19, 26, 34, 37, 38, 55 della Direttiva** disegnano i contenuti di questo spazio, che chiama in causa «**qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime**» (**cons. 9 Dir.**): sono coinvolti i **servizi sociali** e di **assistenza sanitaria**, i competenti organi in tema di **sicurezza sociale** e **previdenza** e in generale l'**intero sistema di *welfare***, che abbraccia ormai anche il Terzo settore, accanto ai «**servizi di assistenza alle vittime»** (**artt. 8-9 Dir.**), la cui **istituzione** rappresenta per gli Stati membri dell'Unione Europea un **obbligo** (v. *infra* **§ X**, anche per i rilievi critici concernenti la mancata istituzione, in Italia, di tali servizi).

Il **cons. 40 e l'art. 8 co. 5** della Direttiva 2012/29/UE specificano come l'«**offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano presentato denuncia**» o querela e come l'«**accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia**» o querela, dovendosi favorire in ogni caso il **tempestivo indirizzamento delle vittime verso gli specifici servizi di assistenza**.

La previsione di simile spazio di informazione e assistenza alle vittime all'*esterno* della giustizia penale impone una serie di doveri a **tutti gli operatori** che entrino in contatto con 'vittime di reato' come sopra individuate.

III.2.1.	**Ogni operatore, nel contatto con 'vittime di reato' ai sensi della Direttiva, dovrà attenersi ai principi da questa espressi in relazione a:**

- **considerazione della persona come vittima**, da accordarsi **indipendentemente** dall'**identificazione, cattura, rinvio a giudizio o condanna** della persona a cui il fatto è attribuito (**cons. 19**);
- **riconoscimento e trattamento rispettoso**, sensibile, personalizzato, professionale, non discriminatorio, i quali sono **dovuti alla persona che afferma di essere vittima in tutti i contatti con l'autorità** competente, inclusa l'autorità operante nell'ambito di un procedimento penale (**art. 1 cpv. Dir.**; **cons. 9 e 38**);
- **riconoscimento, *fin dal primo contatto* con un'autorità competente** e **indipendentemente dalla presentazione della denuncia (o della querela)**, alla **persona che afferma di essere vittima**, dei diritti di base sanciti dalla Direttiva, ovvero **diritto di ottenere informazioni** (**art. 4 Dir.**, **art. 90 *bis* c.p.p.**; v. anche *infra*, **§ IV**); **diritto di accesso ai servizi di assistenza** alle vittime (**art. 8 Dir.**, **cons. 37**; v. anche *infra*, **§ X**); diritto a un **ascolto** attento e discreto che consenta alla persona di spiegarsi adeguatamente (**cons. 34**);
- **riconoscimento della vulnerabilità della persona che afferma di essere vittima**, il quale deve essere **assicurato** in occasione di ***tutti i contatti* con un'autorità competente**, inclusa l'autorità operante nel procedimento penale (cons. 9), unitamente alla ***tempestiva* valutazione individualizzata delle esigenze di protezione** (**art. 22**, **cons. 55**). Tale valutazione (su cui v. anche *supra*, **§ II**, oltre alle specifiche ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence***, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/) è espletata anche alla luce degli indicatori di cui all'**art. 90 *quater* c.p.p.**, norma che, significativamente, non fa alcun **riferimento** al 'reato', bensì al «**fatto per cui si procede**».

Nello scenario appena delineato, **l'avvocatura è in prima linea**: sia come parte integrante di quel ventaglio di 'servizi' che, a qualunque titolo possono entrare in contatto con le vittime, sia in qualità di professionisti operanti nei servizi di assistenza in senso stretto, ove istituiti. In ambedue i casi, gli avvocati sono tenuti a **fornire informazioni** e a **indirizzare alle realtà assistenziali disponibili chiunque si presenti come vittima**.

III.2.2.	**Il trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, il diritto a ottenere informazioni e l'accesso a forme gratuite di assistenza riguardano ogni persona fisica che affermi di essere vittima di reato, indipendentemente dall'eventuale procedimento penale e dai suoi esiti e fatti salvi i diritti e le garanzie della persona (fisica o giuridica) a cui il fatto è attribuito. L'avvocatura ha un ruolo di primario rilievo a beneficio di ogni persona che affermi di essere vittima di reato mediante l'offerta di informazioni e attraverso l'attivazione delle forme di assistenza gratuita disponibili *indipendentemente* dal procedimento penale.**

Il riconoscimento, l'assistenza gratuita e certe forme di protezione delle vittime di reato **al di fuori del procedimento penale** sono di grande **importanza**, perché possono diventare il terreno dove **i diritti della vittima possono trovare un'accoglienza più piena** o, se vogliamo, meno condizionata da *altri* diritti e garanzie non meno rilevanti (quali i diritti e le garanzie dei soggetti nei cui confronti si procede).

Nell'ambito del fenomeno della *corporate violence*, difficilmente le persone che temono o lamentano di aver subìto un'offesa derivante dalla condotta illecita di un'impresa si rivolgono in prima battuta all'autorità giudiziaria. L'informazione e l'assistenza indipendenti dal procedimento penale assumono in queste ipotesi un'importanza ancora maggiore che in altri contesti di vittimizzazione.

Nel settore della *corporate violence*, gli **squilibri informativi** e di posizione tra la *corporation* e la persona fisica (consumatore, lavoratore, comune cittadino), l'eventuale **dipendenza** economica della persona fisica (tipicamente, il lavoratore) dall'impresa, altre forme di **dipendenza** della persona fisica (leggi: consumatore) dall'impresa, l'incidenza del **sapere scientifico** (e talvolta dell'**incertezza scientifica**), l'insorgenza di **pericoli 'nuovi'** nell'esercizio dell'attività di impresa e il particolare **contesto lecito** in cui si svolge tale attività fanno sì che**le vittime, reali o potenziali, per lo più non si rivolgano in primo luogo all'autorità giudiziaria**, bensì **di regola ad altri soggetti pubblici** (sistema sanitario, previdenza sociale, ecc.) **o privati** (**avvocati**, sindacati, associazioni di consumatori, ecc.).

III.2.3.	**Gli operatori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con persone che affermano di essere vittime di reato, e a maggior ragione con persone potenzialmente lese da un episodio di *corporate violence* ma ignare di esserlo, devono essere in grado di garantire un'idonea attitudine all'ascolto e una elevata capacità di prestare attenzione alle storie riferite e alle esigenze riportate, come meglio di seguito precisato:**

- **rispetto, sensibilità e personalizzazione** dell'**intervento**, ai fini del **riconoscimento** e del conseguente **trattamento** delle vittime, **presuppongono** in tutti gli **operatori** che entrano in contatto con **persone che affermano di essere vittime di reato**, e a maggior ragione con **vittime ignare** di esserlo, una marcata **attitudine all'ascolto delle narrazioni individuali** e la **capacità di prestare attenzione**(**art. 9 co. 2 Dir.**; cfr. anche i **cons. 16 e 57** rispettivamente in tema di vittime del terrorismo e di tratta)alle **esigenze** e alle **storie** riferite anche – e soprattutto – ove sia difficile ricavarne immediatamente l'eventuale rilevanza penale e/o l'inquadramento giuridico pertinente;
- **ascolto** e **attenzione** vanno di pari passo con la necessità di una **gestione non burocratica** degli **adempimenti** connessi alla funzione rivestita dal **singolo operatore**;
- tale **capacità di 'prestare attenzione'** risulta essere di **importanza cruciale** in particolare nel caso della **vittimizzazione d'impresa**, dove il **riconoscimento tempestivo** delle vittime e la loro **protezione** passano dalla **capacità di *diversi* operatori, pubblici e privati,** nei rispettivi ambiti di competenza e intervento (dall'**avvocatura** ai servizi sociali, dagli enti esponenziali ai media, dagli organi pubblici di controllo alla magistratura) di:
  - **rilevare i segnali d'allarme** (relativi, per es., alla nocività di una certa sostanza o alla non sicurezza di un certo prodotto),
  - leggere precocemente e **valutare i rischi** con particolare riferimento ai **rischi 'nuovi'** (relativi, per es., a nuovi processi industriali o nuove metodiche produttive, ovvero all'utilizzo di nuove sostanze di sintesi, ecc.),
  - mettere **in circolazione le informazioni rilevanti**,

  facilitando così anche il ruolo degli **organi di controllo e di vigilanza**, della **polizia giudiziaria** e del **pubblico ministero**, ove occorra, i quali saranno chiamati a **esercitare le rispettive funzioni** in ordine all'acquisizione della **notizia di reato**, all'**impedimento di conseguenze lesive o pericolose ulteriori**, all'**esercizio dell'azione penale**, ecc. (v. *infra*, **§ III.3**).

3. *Riconoscimento delle vittime e procedimento penale*

Cons. 63 Dir.

Al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati e di permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e, non discriminatorio. Ciò potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. […]

Art. 26 Dir.

1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:
a) scambio di migliori prassi;
b) consultazione in singoli casi; e
c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime.

2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.

Il tempestivo riconoscimento delle vittime è condizione di accesso alla giustizia da parte di queste ultime. Nell'accesso alla giustizia e nell'instaurazione del procedimento penale, però, il riconoscimento delle vittime si complica, entrando in contatto con le finalità proprie del procedimento penale, le garanzie del giusto processo e i diritti della persona cui il fatto è attribuito.

Per quanto concerne le **dimensioni** più **'innocue'** del trattamento delle vittime – quali l'ottenimento di **informazioni** e l'**indirizzamento** a **servizi di assistenza** –, una **persona deve** in ogni caso **essere trattata** '**da vittima'** – se vogliamo: deve essere **presunta tale** – fin dal primo contatto e in tutti i successivi contatti con un'autorità o un servizio competenti.

I confini del riconoscimento delle vittime diventano **più rigorosi** (in un certo senso: *si restringono*), invece, in occasione dell'accesso alla giustizia penale e della effettiva instaurazione del **procedimento penale**.

Ferma restando la necessità di **proteggere dalla vittimizzazione secondaria** e di trattare comunque ogni persona in modo rispettoso, il riconoscimento di chi lamenta di aver subito un reato si accompagna in

questo caso ad **altri interessi (potenzialmente confliggenti)** e al **riconoscimento di altri soggetti** coinvolti, *in primis* ovviamente l'**indagato** e l'**imputato**, titolari di **diritti** fondamentali e beneficiari di **garanzie** di **rango costituzionale**.

Rispetto agli atti che danno **avvio a un procedimento penale** è dunque necessaria una certa **ponderazione nell'interazione con la persona che si dichiara vittima**, fatto **salvo il dovere di trattamento rispettoso**.

L'**avvocato** a cui la persona che si considera vittima si rivolge per una consulenza legale o a cui conferisce formale mandato difensivo può letteralmente 'fare la differenza' rispetto alla **'riconoscibilità'** della vittimizzazione da parte delle autorità competenti.

La questione assume **contorni diversi** a seconda che la **polizia giudiziaria** o il **pubblico ministero**, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, **ricevano la notizia di reato** a seguito di presentazione di denuncia-querela da parte del **privato**, (ruolo **reattivo**, **artt. 330 ss. c.p.p.**), ovvero prendano **notizia del reato di propria iniziativa** (ruolo **proattivo**). In ambedue le situazioni, **l'avvocato ha compiti di rilievo.**

In ordine al primo punto, la consulenza legale e la difesa tecnica possono contribuire alla corretta e più efficace redazione dell'atto di **denuncia-querela** in modo da consentire l'instaurazione del procedimento penale. In particolare, **l'avvocato può assistere** la **persona che afferma di essere vittima di *corporate violence*** (o l'ente esponenziale di interessi diffusi lesi dalla criminalità d'impresa) nella presentazione alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero di tutti gli **elementi utili a sostegno dello status fondante la richiesta di apertura del procedimento**, fornendo ogni **riscontro possibile** degli elementi fattuali desumibili dalla descrizione della fattispecie indicata dal soggetto e allegando le **possibili fonti di prova** (si pensi, per esempio, all'allegazione di atti comprovanti l'appartenenza a una coorte di lavoratori esposti a sostanze pericolose, o di elementi scientifici volti a segnalare la riconducibilità dell'offesa patita a una attività d'impresa individuata/individuabile). In tal modo, l'autorità procedente potrà altresì attivarsi per la **successiva individuazione di eventuali *altre* vittime** che versino in **analoghe condizioni**, per consentire l'esercizio dei poteri e delle facoltà riconosciute in sede giudiziaria. L'attività suggerita appare utile non solo allo scopo di **riconoscere precocemente**, ove occorra, lo **status di vittima** (e i **diritti** e le **facoltà** che da esso di volta in volta possano dipendere), ma **altresì** allo scopo di **valutare eventuali bisogni di protezione** che la vittima possa manifestare o che altrimenti emergano dalla narrazione della vicenda ritenuta lesiva (su cui v. sia *supra*, **§ II**, sia *infra*, **§ V**). L'anzidetta attività scongiura altresì notizie di reato pretestuose o prive di ragionevolezza.

L'avvocato può consigliare alla persona fisica esposta o all'ente esponenziale di presentare denuncia anche per quelle **contravvenzioni**, raramente portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria, il cui **accertamento**, per es. in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, funge in realtà da **barriera anticipata di fatti criminosi più gravi**.

III.3.1.	**Fin dal primo contatto della persona che afferma di essere vittima di *corporate violence* con la polizia giudiziaria e/o il pubblico ministero, il difensore della vittima deve adoperarsi per consentire a quest'ultima di mettere a disposizione dell'autorità procedente ogni elemento utile alla verifica dello status fondante la richiesta di apertura del procedimento, favorendo gli opportuni riscontri, anche al fine di individuare altre possibili vittime.**

In tema si veda anche *infra*, **§ IV**, e in particolare la strettamente collegata raccomandazione al **§ IV.2**.

In ordine al secondo punto, si osservi che, nel caso di reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa, il **ruolo proattivo** della polizia giudiziaria è frequente: la natura organizzativa del *corporate crime*, gli svantaggi informativi e conoscitivi, gli squilibri di potere tra la persona fisica e la *corporation* rappresentano altrettanti aspetti dalla specifica **vulnerabilità** di queste vittime, aspetti che incidono sulla **possibilità** (talvolta: sulla credibilità) **della denuncia** e sulla **propensione alla denuncia** da **parte del privato** (v. *supra*, **§ III.2**).

Le autonome attività di **vigilanza, prevenzione e indagine** svolte dall'**autorità di pubblica sicurezza** (e in particolare dai nuclei operativi specializzati delle **forze di polizia**) e da altri eventuali **organi di vigilanza aventi poteri di accertamento** si rivelano **essenziali**, per esempio, nei settori **ambientale**, della **sicurezza del lavoro** e della **sicurezza dei prodotti** (con specifico riguardo alla sicurezza alimentare e farmaceutica).

Importanti, in tali settori, sono altresì la **capacità di riconoscere i rischi**, la **vigilanza**, i **controlli**, la **propensione alla denuncia** e la **tempestività della denuncia** da parte degli **organi pubblici di controllo** (quali, ad es., Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL, ARPA ecc.).

L'**adempimento degli obblighi di denuncia e referto** e, in generale, di **ogni altro obbligo sanzionato di informazione o segnalazione** all'autorità giudiziaria o ad altra autorità, previsti dall'ordinamento in capo a **pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, persone esercenti le professioni sanitarie, sociali, ecc.**, risulta essere decisivo per l'**individuazione tempestiva delle vittime** e il **contrasto dei reati** connessi alla *corporate*

violence, anche al fine di **evitare** che questi ultimi vengano portati a **conseguenze ulteriori** o siano **ripetuti** (v. anche *infra*, **§ V.3**). Il **perseguimento** delle relative **omissioni** di denuncia, referto, segnalazione appare rilevante nel quadro di una **politica criminale di prevenzione della *corporate violence*** consapevole di una più ampia **corresponsabilità sociale** nella genesi e nella diffusione della **criminalità d'impresa** e dunque capace di individuare e riconoscere le vittime (attuali e potenziali/future) prima che sia troppo tardi.

Anche gli eventuali **obblighi giuridici di impedimento di eventi lesivi**, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., e le **posizioni di garanzia** che ne derivano, gravanti su **soggetti pubblici o privati**, dentro e fuori l'impresa, si iscrivono all'interno di simile politica criminale preventiva, il che chiama l'autorità giudiziaria ad **accertare i pertinenti reati omissivi impropri**.

Nella medesima logica si inserisce altresì la capacità di **intervenire sui cosiddetti 'reati spia'** da parte dell'**autorità di pubblica sicurezza** o di **altri organi pertinenti** (per es. ANAC) e successivamente, sussistendone i presupposti, da parte dell'**autorità giudiziaria**. A mero titolo di esempio, i **fenomeni corruttivi**, gli **illeciti in materia di appalti pubblici**, i **reati di falso alterano** il **corretto svolgimento dell'attività d'impresa** e il suo **controllo**, introducendo **fattori ulteriori di rischio criminale** nei sistemi economici, per esempio nella produzione o commercializzazione di beni (si pensi, fra gli altri, ai prodotti farmaceutici, alle forniture a ospedali, mense scolastiche, ecc.).

Nella tutela dell'ambiente, della sicurezza del lavoro o della sicurezza alimentare, il **legislatore** ha poi costruito un **sistema progressivo di tutela dei beni giuridici**, prevedendo una 'scala' di illeciti di gravità crescente: **illeciti amministrativi, contravvenzioni e delitti**. La **'criminalizzazione' in concreto degli illeciti amministrativi e contravvenzionali** non va trascurata, poiché essa può rappresentare un **primo valido presidio contro l'escalation e la diffusione della criminalità d'impresa** e una delle principali modalità per **intercettare i segnali d'allarme** e i**ntervenire sui rischi al loro esordio**.

Il tema si intreccia fortemente con la questione della **protezione dalla vittimizzazione**, che ne costituisce **l'altra faccia della medaglia** (ed è trattato *infra*, **§ VI**).

L'**avvocato** che opera nell'ambito di un **ente esponenziale** degli interessi diffusi lesi dalla ***corporate violence***, ovvero l'avvocato a cui la **persona** si rivolge per una consulenza o a cui conferisce un mandato difensivo può avere un **ruolo strategico essenziale** nello **stimolare il ruolo proattivo** degli **organi pubblici di controllo,** dell'**autorità di pubblica sicurezza** e dell'**autorità giudiziaria.** Anche la possibile inattività delle Procure nei

confronti delle fattispecie considerate 'minori' (per es. le contravvenzioni) può essere superata grazie a opportune iniziative di stimolo e sollecitazione promosse dal difensore attento e preparato.

III.3.2.	**L'avvocato, consulente o difensore di una persona fisica che si ritiene vittima o di un ente esponenziale degli interessi diffusi lesi da illeciti d'impresa, è chiamato a contribuire a una strategia di prevenzione della *corporate violence* che miri alla responsabilizzazione di tutti i soggetti rilevanti.**

III.3.2.	**Ai fini del tempestivo e corretto riconoscimento delle vittime di *corporate violence* e *corporate crime*, l'avvocato, consulente o difensore di una persona fisica che si ritiene vittima o di un ente esponenziale degli interessi diffusi lesi da illeciti d'impresa, deve saper promuovere o sollecitare presso le autorità di vigilanza, l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità giudiziaria le opportune iniziative volte alla precoce lettura dei segnali d'allarme, alla corretta valutazione dei rischi, all'attivazione dei sistemi di vigilanza, di prevenzione e repressione. In particolare:**

- La **formazione e preparazione degli avvocati** (su cui v. anche *infra*, **§ XI**) contribuisce all'**identificazione** e al **riconoscimento tempestivo** delle **vittime**, particolarmente di fronte alla complessità scientifica e giuridica dei casi di *corporate violence*. L'esperienza e la competenza dell'avvocato consentono, o favoriscono, la più corretta formulazione dell'atto di denuncia o querela e, quindi, contribuiscono alla **corretta acquisizione e iscrizione della notizia di reato** da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e il controllo su eventuali mutamenti della qualificazione giuridica del fatto (artt. 335, 347 c.p.p.).
- L'avvocato, consultato dalla vittima o dall'ente esponenziale o incaricato della loro difesa, può, nei limiti del mandato conferitogli, adottare le opportune azioni (per es. segnalazione, esposto, formale denuncia ecc.) al fine di sollecitare gli **organi preposti alla vigilanza** e, ove occorra, l'**autorità giudiziaria** affinché prestino **attenzione alle informazioni e ai segnali di allarme** disponibili grazie, per esempio, a:
  - **indagini epidemiologiche** e altre ricerche scientifiche, ecc.
  - **segnalazioni** da parte di sindacati, enti esponenziali di interessi diffusi, organizzazioni non governative, comitati di cittadini, organi di informazione;

- **elementi ricorrenti risultanti dalle indagini** svolte dalle forze di polizia **nell'ambito delle attività di prevenzione**;
- **indagini collegate** tra uffici diversi del pubblico ministero ai sensi dell'art. 371 c.p.p.

4. *Difficoltà e cautele supplementari*

L'individuazione e il riconoscimento delle vittime di *corporate violence* presentano difficoltà particolari dovute a una molteplicità di fattori, fra cui la tipologia di evento lesivo o pericoloso verificatosi *hic et nunc* e le sue caratteristiche (evento istantaneo, periodo di latenza, effetto di accumulo, evento catastrofico, ecc.); la possibile numerosità delle vittime; la distribuzione geografica delle vittime sul territorio nazionale, dell'UE, extra-UE; l'incertezza scientifica circa la pericolosità o nocività di una sostanza, di un tipo di fabbricazione, di un prodotto; le diverse tipologie di vittime (vittima-lavoratore, vittima-consumatore, vittima-cittadino, vittima minore di età, vittima con disabilità o malattia, ecc.).

III.4.1.	**Davanti alla specificità e complessità della vittimizzazione da *corporate violence*, al possibile numero delle vittime e al rango dei beni giuridici lesi dal reato, il riconoscimento di queste vittime e il loro trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio esigono da parte di ogni operatore speciali attenzioni, che tengano conto in particolare del fatto che:**

- le vittime di *corporate violence* hanno **frequentemente** subito «**un notevole danno per la gravità del reato**» (art. 8 co. 2 e cons. 37 Dir.), il quale, in questi casi, ha per definizione offeso i beni della vita, della incolumità individuale e/o della incolumità pubblica (v. anche *supra*, **§ II**);
- le vittime di *corporate violence* potrebbero trovarsi «**particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato**», specialmente nel caso delle vittime-lavoratori (art. 22 co. 3 Dir.; v. anche *supra*, **§ II**, e *infra*, **§ V**);

- l'esperienza di vittimizzazione da *corporate violence* **può** avere una **dimensione collettiva**, che **in taluni casi** si spinge fino al punto di coinvolgere **intere comunità** (per es. Casale Monferrato); in **altri casi**, come nell'ipotesi di **singoli eventi con effetti catastrofici**, la dimensione collettiva può riguardare una **moltitudine irrelata di persone** il cui trattamento rispettoso da parte dell'autorità competente avviene in condizioni di **emergenza** e di particolare drammaticità (v. anche *supra*, **§ II**, e *infra*, **§ VIII**);

- l'**incertezza scientifica** può costellare le esperienze di *corporate violence* e implicare gravi ripercussioni sull'accesso alla giustizia (v. meglio *supra* in questa § e nel **§ II**);

- è **necessario evitare qualsivoglia forma di colpevolizzazione** delle vittime, per esempio per l'uso di un certo prodotto alimentare o farmaceutico rivelatosi poi dannoso (v. anche *supra*, **§ II**, e *infra*, **§ V**).

IV.

INFORMAZIONE*

Cons. 21 Dir.

Le autorità competenti […] dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima.Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. […]

Cons. 22 Dir.

Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima.

Cons. 26 Dir.

Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. […]

Art. 90 *bis* c.p.p.

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

→ Si veda inoltre l'**art. 4Dir**.

*Redazione a cura di ENRICO MARIA MANCUSO

Art. 101 co. 1 c.p.p.

La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

L'esercizio dei diritti di azione e difesa da parte delle vittime presuppone la consapevolezza dello status e dei poteri sollecitatori della giurisdizione.

La **peculiare struttura** delle **fattispecie di *corporate violence*** – sovente caratterizzate da un'**offensività diffusa** – comporta la strutturale **difficoltà** di un puntuale censimento e della conseguente individuazione delle vittime (v. più diffusamente *supra*, **§ III**). Ne deriva un frequente **deficit di informazione** in grado di **pregiudicare l'accesso alla tutela giurisdizionale** dei propri diritti (da intendersi anche come diritto di sollecitare e attivare la giurisdizione penale allo scopo di ottenere una verifica delle condotte inosservanti) e la partecipazione delle vittime al procedimento.

IV.1. In occasione del primo contatto con la vittima, la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e gli altri operatori coinvolti dovranno fornire le informazioni indicate dall'art. 90 *bis* c.p.p. in maniera comprensibile e calibrata sugli specifici bisogni delle vittime di *corporate violence*. Quando il primo contatto avvenga in occasione dell'udienza dibattimentale, il giudice dovrà spiegare alla vittima il suo ruolo, nei limiti in cui esso risulti compatibile con il sistema processuale.

L'**art. 90 *bis* c.p.p.**, introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, fornisce un '**catalogo di informazioni**' che la **persona offesa** dal reato (**nozione per altro diversa da quella di vittima del reato**: v.*supra*, **§ III**, e *infra*) ha **diritto di ricevere** dall'autorità procedente, in una lingua a lei comprensibile, per esempio in merito alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato, alla facoltà di avvalersi della assistenza legale da parte di un difensore e del patrocinio a spese dello Stato (su cui v. specificamente *infra*,**§ VII**), all'informazione circa lo stato del procedimento penale.

In altre parole, la nuova norma **obbliga l'autorità** a **illustrare i diritti e le facoltà** che l'ordinamento riconosce alla **persona offesa** in relazione al **procedimento penale**, fin **dalla fase delle indagini preliminari** e **fino all'esito del procedimento**. Il disposto dell'art. 90 *bis* c.p.p. va letto in combinazione con il generale dettato dell'**art. 101 co. 1 c.p.p.**, cui in parte si sovrappone e che certamente **integra**. La **finalità** di questi ulteriori obblighi informativi è quella di **mettere in grado la persona offesa dal reato di comprendere, essere compresa ed effettuare scelte consapevoli**. Tali informazioni devono essere fornite mediante una **spiegazione di natura tecnico-giuridica** in maniera **chiara e comprensibile**, nonché **modulata sugli specifici bisogni della vittima** in relazione alla tipologia del reato e alla sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità (v. supra, **§ II**, oltre alle specifiche ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di corporate violence***: http://www.victimsandcorporations.eu/publications/). Occorre tenere conto delle **maggiori difficoltà** che affrontano le **vittime di *corporate violence*** nell'ottenere informazioni sul proprio caso e in particolare sulla rilevanza legale della vicenda subita.

Le previsioni descritte manifestano un **limite strutturale**, poiché **presuppongono almeno l'esistenza di un procedimento penale che verta nella fase delle indagini preliminari**, **ignorando** del tutto i **diritti delle vittime non censite** o che non siano in condizione di rivolgersi alle autorità competenti a iniziare una investigazione. Si possono così evidenziare una serie di **specifiche criticità in relazione a:**

- **primo contatto:** per la **polizia giudiziaria**, il primo contatto con la vittima avverrà verosimilmente in sede di presentazione di esposti e denunce. **Quando** il primo contatto abbia luogo **in occasione del compimento di un atto investigativo** che preveda la partecipazione della persona offesa, gli **obblighi di informazione** dovranno essere adempiuti **contestualmente all'avviso inviato alla persona offesa a cura del pubblico ministero**. Gli avvisi costituiscono spesso, **tuttavia**, **aride elencazioni di facoltà e diritti** che il **destinatario difficilmente recepisce**, in mancanza di una assistenza legale dedicata. Il **primo contatto**, inoltre, può avvenire in occasione del compimento di **attività aventi carattere puramente amministrativo o socio-assistenziale**; in simili ipotesi, l'individuazione dello status potrebbe competere a **professionalità diverse** (si pensi agli operatori dei servizi sociali o al medico di base che prenda in carico un paziente), che **vanno sensibilizzate** adeguatamente allo scopo.

- **modalità di comunicazione:** la comunicazione deve essere fornita **in forma orale e scritta**, per esempio in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela o dell'avviso alla persona offesa precedente al compimento di un atto investigativo che renda necessario l'intervento della persona offesa. La comunicazione tecnica **esige una 'traduzione' nel linguaggio comune**, che possa riempire di contenuto diritti e facoltà di partecipazione.
- **lingua:** le informazioni devono essere fornite in una **lingua in concreto comprensibile alla persona offesa**, garantendo, ove necessario, la **traduzione** dell'avviso e di tutti gli avvertimenti connessi.

Art. 2 co. 1 Dir.

Ai fini della presente direttiva si intende per [...] «vittima»:
i)una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
ii)un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; [...].

Il codice di procedura penale si riferisce alle sole nozioni di «persona offesa dal reato» e di «querelante», non definendo espressamente la nozione di vittima di reato.

L'**art. 90 *bis* c.p.p.** ha accolto una **nozione derivata di 'vittima'**, in linea con la struttura soggettiva del codice di rito, **ben più ristretta di quella esplicitata dalla Direttiva** (v. anche diffusamente *supra*, **§ III**). La norma fa infatti riferimento alla **sola** «**persona offesa dal reato**», **escludendo dal diritto all'informazione**, in particolare, il «**danneggiato**» dal reato e tutte le **altre categorie di vittime individuate dalla Direttiva**.

IV.2. Le autorità che ricevano la notizia di un reato di *corporate violence* mediante la presentazione di denuncia o querela sono tenuti a verificare – anche mediante la fisiologica interlocuzione con il difensore della vittima – lo status fondante la legittimazione, in ipotesi chiedendo di fornire elementi dimostrativi di tale qualità. La verifica potrà essere utile al successivo censimento di soggetti che si trovino in condizioni analoghe e che possano essere contattati e informati dei propri diritti di accesso alla giustizia.

Si veda in tema anche la collegata raccomandazione al **§ III.3.3**.

In sede di attuazione della Direttiva si sarebbe dovuto/potuto riconoscere diritti di sollecitazione, interlocuzione e intervento a soggetti diversi dalla persona offesa dal reato e dal querelante, per 'dar voce' al complesso novero delle vittime descritte dalla normativa europea. Quando la **polizia giudiziaria** e il **pubblico ministero** abbiano un **primo contatto con una vittima di *corporate violence***, dovranno procedere alla **verifica dello status fondante la richiesta di apertura del procedimento** e procedere alla **successiva individuazione di altre vittime**, attingendo alla **più ampia nozione desumibile dalla direttiva**, per consentire a costoro di conoscere i poteri e le facoltà riconosciute, se non nel processo penale, in sede civile.

Nell'occasione, il difensore può assurgere a vero protagonista dell'interlocuzione con le autorità, veicolando gli elementi che possano definire o acclarare lo status di vittima e cooperando in maniera protattiva allo sviluppo delle indagini, consentendo l'acquisizione di elementi probatori che – altrimenti – potrebbe non esser facile reperire.

In questa prospettiva, si rileva l'esigenza di una formazione specifica (e del costante aggiornamento professionale) del difensore chiamato ad assistere le vittime di *corporate violence*, così da permettere la consapevole adozione dell'ufficio difensivo anche in chiave di stimolo delle autorità pubbliche interessate dalla vicenda oggetto di denuncia.

IV.3. Il difensore della vittima di *corporate violence* deve essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato, così da poter prestare assistenza specialistica e fungere da elemento proattivo di raccordo e stimolo con le autorità investite della notizia di reato.

Cons. 27 Dir.

Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all'ultimo recapito postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

Cons. 29 Dir.

Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

Cons. 31 Dir.

Il diritto all'informazione sull'ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all'informazione sull'ora e il luogo di un'udienza relativa all'impugnazione di una pronuncia nella causa.

Cons. 33 Dir.

Le vittime dovrebbero essere informate in merito all'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale.

Art. 6 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
b)la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.

2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;
b)le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.

4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.

5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

Art. 11 co. 3 Dir.

Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.

Il codice di procedura penale non contempla un sistema di informazione alla vittima che prescinda dal riconoscimento dello status di persona offesa dal reato e dal suo diritto di partecipare al procedimento.

Il **recepimento della Direttiva** operato dal **d.lgs. 212/2015**, che ha dettato previsioni minime per adeguare il sistema processuale interno alle

previsioni sovranazionali, ha **omesso di tradurre alcune importanti garanzie informative**, **solo in parte riconosciute dal codice di rito** in riferimento alla **persona offesa** dal reato.

In via di mera esemplificazione, il sistema – pur contemplando un meccanismo di **conoscenza legale circa la pendenza di un procedimento** in capo alla **persona offesa dal reato** (alla stessa stregua di ciò che accade per l'accusato, secondo l'art. 335 co. 3 c.p.p.) – **nulla prevede** in relazione alle **vittime che a tale novero non siano riconducibili** (non essendo in condizione di esercitare i diritti procedimentali del soggetto offeso); **né impone oneri informativi** d'aggiornamento da parte dell'autorità circa la «**persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso**» (cons. 29 Dir.).

In maniera ancor più significativa, sempre in ordine ai **diritti informativi procedimentali**, nel codice di procedura penale **non** v'è completa e puntuale **attuazione** degli **artt. 6 e 11 co. 3 Dir.**, nonché del **cons. 33 Dir.**

Si noti, tuttavia, come la recente l. 23 giugno 2017, n. 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", ha modificato il testo dell'art. 335 c.p.p., dando parziale attuazione all'art. 6 Dir. Il nuovo comma 3 *ter* della citata norma stabilisce, infatti, che «decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento **circa lo stato del medesimo**», senza pregiudizio del segreto investigativo. Correlativamente, l'art. 90 *bis* c.p.p., al comma 1, lett. *b*, oggi impone che alla persona offesa – in sede di primo contatto con l'autorità giudiziaria – sia data l'informazione circa il diritto di accedere alle suddette informazioni sullo stato del procedimento penale, sulla base di quanto previsto proprio dall'art. 335 c.p.p.

Si tratta, ancora una volta, di una interpolazione occasionale, priva di risvolti sistematici e ancorata alla persona offesa dal reato, vero destinatario delle prerogative d'informazione e di (limitata) azione nell'ambito del procedimento penale.

IV.4. Il diritto di informazione della vittima circa i poteri e le facoltà deve essere garantito mediante l'adozione di adeguate misure organizzative, che permettano alla medesima di conoscere senza ritardo lo stato del procedimento attivato mediante la proposizione della denuncia o della querela e le possibili forme di intervento, opposizione e critica dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.

Una rapida **sinossi delle facoltà contemplate** dal sistema giova all'analisi:

- il **diritto a ottenere informazioni sul proprio caso**, in un contesto coperto dal **segreto investigativo**, è ricondotto dal sistema processuale al **solo** titolare di una qualifica soggettiva cui siano riconosciuti diritti di sollecitazione e intervento nel procedimento, *id est* la **persona offesa** dal reato, anche per il tramite del difensore;

- **l'accessibilità** è **limitata** alle sole **notizie concernenti le persone coinvolte**, alle **norme che si assumono esser state violate** e allo **stato del procedimento**, anche al fine di permettere una interlocuzione cartolare o una sollecitazione al pubblico ministero, in chiave di completezza delle indagini preliminari e di tempestivo inizio dell'azione penale;

- **soltanto la persona offesa che ne abbia fatto esplicita richiesta** in sede di presentazione della notizia di reato (o in un momento successivo) ha **diritto di ricevere la notizia della decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale** (art. 408 co. 2 c.p.p.), potendosi **opporre alla richiesta di archiviazione** al fine di instaurare un primo contraddittorio partecipato di fronte a un giudice.

Ebbene, secondo l'**art. 11 co. 3 Dir.** incombe un **obbligo**, in capo agli Stati membri,che la **vittima** sia **informata, senza un ritardo non dovuto**, «del proprio **diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti** per **decidere se chiedere il riesame** di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta». **Nulla** è dato rinvenire al riguardo nel **sistema processuale italiano**, se non limitatamente ai casi di sindacabilità di fronte alla Suprema Corte del provvedimento di archiviazione da parte dell'offeso che non abbia potuto esercitare il proprio diritto difensivo.

Va, inoltre, sottolineata l'**importanza** di una **chiara informativa** alla vittima circa l'**opportunità di procedere con tempestività** – sussistendone i presupposti – **alla nomina del difensore** (in veste di persona offesa, *ex* art. 101 c.p.p.) e/o **alla elezione di un domicilio** ai fini delle comunicazioni del procedimento, così da consentire all'autorità procedente una efficace e puntuale attivazione delle prerogative informative già contemplate dal sistema; alla vittima del reato la consapevolezza delle prerogative d'azione e di difesa che le competono nelle varie fasi del procedimento, nonché una puntuale informativa che sia funzionale alle eventuali misure di protezione da adottare.

Il sistema processuale, poi, **nulla prevede circa**:

- il **diritto** della **vittima, che non sia anche parte civile**, di ricevere **notizie** circa la **pronuncia della sentenza definitiva** di un processo (**art. 6 co. 2 lett. a Dir.**);
- il **rilievo** della **volontà della vittima di ottenere o non ottenere informazioni rilevanti** dall'autorità competente, «a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale» (**art. 6 co. 4 Dir.**);
- il **diritto incondizionato e generale** a **essere informata** – senza indebito ritardo – della **scarcerazione** o dell'**evasione** della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, **quando** tale notizia possa avere un **impatto sulla vita della vittima e sull'adozione di eventuali misure di protezione** (**art. 6 co. 5 Dir.**).

Si noti come una peculiare disciplina, all'apparenza in linea con la disciplina evocata, sia contenuta in seno all'**art. 282 *quater* c.p.p.**, pur con riferimento alla **sola** adozione delle misure cautelari dell'**allontanamento dalla casa familiare** (art. 282 *bis* c.p.p.) e del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** dal reato (art. 282 *ter* c.p.p.). L'**obbligo informativo**, in questo caso, ha come **destinataria** «la **parte offesa**», nozione che **sembra comprendere la vittima di condotte commesse in ambito familiare** e, secondo taluni, i suoi prossimi congiunti.

Peculiari **oneri informativi**, circa le vicende inerenti alla **libertà personale** dell'indagato/imputato, sono previsti altresì dagli **artt. 90 *ter*** e **299 c.p.p.** In particolare, nei **soli procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona**, è prevista:

- la **comunicazione** alla persona offesa che ne faccia richiesta dei provvedimenti di **scarcerazione**, **cessazione della misura di sicurezza detentiva**, **evasione** o **sottrazione** del condannato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (**art. 90 *ter* c.p.p.**);
- la **comunicazione** all'offeso dei provvedimenti di **revoca, modifica o sostituzione delle misure cautelari coercitive** (**art. 299 co. 2 *bis* c.p.p.**), nonché la **preventiva notifica** allo stesso delle **richieste** di revoca o sostituzione di dette misure, al fine di consentire una interlocuzione della persona offesa tramite la presentazione di memorie (**art. 299 co. 3 e 4 *bis* c.p.p.**).

Tali oneri comunicativi, come rilevato *supra*, **interessano il solo ambito dei delitti commessi con violenza alla persona**: alla nozione, ancorché

latamente intesa (v. Cass. SU 16 marzo 2016, n. 10959, Fossati, che, con riguardo al disposto di cui all'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p., ha ritenuto che nella definizione di violenza alla persona rientri la violenza psicologica), è **difficile ricondurre i fenomeni di *corporate violence*** (v. anche *supra*, **§ II**). L'ostacolo interpretativo, in questo senso, **sembra poter essere superato soltanto attraverso un intervento di modifica delle previsioni contenute nel codice di rito**.

La **generalizzazione di un siffatto onere comunicativo** potrebbe costituire un primo punto di **avvicinamento agli *standard* europei**, **sebbene non copra allo stato** il momento di **cessazione della misura restrittiva** e le esigenze di tutela e protezione delle vittime.

Nessun onere informativo, infine, è posto dall'ordinamento processuale a vantaggio della vittima circa il «**diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione** dell'autore del reato». Il cons. 33 della Direttiva, tuttavia, limita questa prerogativa allo specifico riconoscimento di **un potere di critica** secondo l'ordinamento nazionale: ciò che – come detto – non si rinviene nell'ordinamento interno.

V.

VULNERABILITÀ E PROTEZIONE*

1. *Vulnerabilità e valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione: rinvio*

Il tema della **vulnerabilità delle vittime di *corporate violence*** e la questione collegata della «**valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione**» (**artt. 22-23 Dir**.) sono ampiamente trattati *supra*, **§ II**, nonché nelle apposite ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*** (maggio 2017, disponibili sul sito http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), a cui integralmente **si rinvia**. Si riepilogheranno in questo paragrafo, quindi, solo alcuni aspetti giuridici essenziali, utili ai fini della trattazione delle modalità di protezione delle vittime di *corporate violence*.

In estrema sintesi:

- La **Direttiva 2012/29/UE** ha inteso **superare una idea astratta di vulnerabilità** legata a **macrocategorie di soggetti**, in favore di una **valutazione in concreto, individualizzata**, della **vulnerabilità**, concepita come **titolarità di *specifiche* esigenze *individuali* di protezione** meritevoli di essere prese in carico, specialmente all'interno del procedimento penale (**artt. 22-23, cons. 55-61 Dir.**).
- Pur in assenza di indicazioni espresse, dal tenore del **cons. 61 della Direttiva** si evince che la valutazione è demandata in via principale e diretta (v. *supra*, **§ II**), ai «**funzionari coinvolti in procedimenti penali**» – cioè «**i servizi di polizia e il personale giudiziario**» – presumibilmente in ragione della precocità del contatto con le persone offese, dei poteri di intervento loro riconosciuti dalla legge e degli effetti che la valutazione può avere su altri soggetti all'interno e all'esterno del procedimento penale (incidenza sul contraddittorio e sui diritti di difesa nel corso del procedimento penale; adozione di eventuali misure limitative di libertà e diritti).

*Redazione a cura di CLAUDIA MAZZUCATO

- Nella Direttiva, però, non scompaiono i **gruppi vulnerabili in astratto** (v. per es. artt. 22 co. 3 e 24 Dir.):continuano a essere richiamati, in più punti e disposizioni, i minori, le vittime con disabilità, le vittime di violenza di genere, le vittime del terrorismo, solo per citare alcuni esempi.
- **Coesistono** dunque nell'impianto della **Direttiva** una **vulnerabilità *tipica*** –prevista in astratto dal legislatore europeo (minori, donne, persone con disabilità; vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere e nelle relazioni strette, ecc.)– e una **vulnerabilità *atipica*** da valutare caso per caso in modo individualizzato.

Le **vittime di *corporate violence*** possono essere **vittime vulnerabili tipiche** oppure **atipiche** (in relazione, per esempio, alla «gravità del reato» e al «grado di danno», o perché «si trovano particolarmente esposte per la loro […] dipendenza nei confronti dell'autore del reato»: art. 22 co. 3 Dir.), **o persino essere vulnerabili sotto la duplice accezione** (ad es. il lavoratore che ha contratto una malattia professionale a seguito di esposizione a sostanza tossica, in situazione di dipendenza economica dal datore di lavoro; il minore emofiliaco in situazione di dipendenza dalla casa farmaceutica che produce il farmaco salvavita che in precedenza gli ha trasmesso un'infezione prevedibile ed evitabile).

Anche se la Direttiva 2012/29/UE ha inteso superare una categorizzazione astratta di 'vittima vulnerabile' in favore di una «valutazione individuale» delle «specifiche esigenze di protezione», continuano a esistere gruppi di vittime vulnerabili *tipiche* a cui si affianca e si aggiunge la situazione di vulnerabilità *atipica*, oggetto della valutazione individualizzata, la quale può riguardare ogni vittima.

V.1.1.	**La valutazione delle esigenze di protezione delle vittime di *corporate violence* deve essere condotta con particolare attenzione, tenendo presente il fatto che tali vittime potrebbero presentare forme *tipiche* o *atipiche* di vulnerabilità o entrambe, cioè appartenere a gruppi già astrattamente vulnerabili e/o presentare specifiche esigenze individuali di protezione dovute, per esempio, alla «gravità del reato» e al «grado di danno» subito, ovvero alla «dipendenza dall'autore del reato».**

Su tale ultimo punto v. anche, diffusamente, *supra*, **§ II**.

Va notato che il **quadro normativo nazionale in materia di vulnerabilità** (vulnerabilità della *persona offesa* e/o di altri soggetti, quali i testimoni non offesi) si presenta allo stato **problematico** sotto vari profili, in quanto:

- **poco sistematico e lineare**, frutto di plurimi interventi normativi, decisioni della Corte costituzionale, interpolazioni successive necessitate dagli obblighi di esecuzione di convenzioni internazionali (Convenzioni di Istanbul e di Lanzarote, ad esempio) e di recepimento di direttive europee (es. Direttiva 2012/29/UE; Direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani; Direttiva 2011/92/UE sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- segnato da una **progressiva espansione** dei **beneficiari di misure speciali di protezione nel corso del procedimento**;
- **specchio** al tempo stesso dei **mutamenti della sensibilità sociale** nazionale e delle **politiche internazionali ed europee** (Unione Europea e Consiglio d'Europa), le quali hanno appunto contribuito a disegnare nel tempo delle **macrocategorie tipiche e astratte di vittime vulnerabili 'per definizione'**;
- **ulteriormente complicato** a seguito degli **interventi** operati dal **d.lgs. 212/2015**, i quali, **privi di un disegno razionale**, hanno fra l'altro introdotto – potremmo azzardare: 'hanno buttato lì' – la nuova figura della (sola)**persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità** (**art. 90 *quater c.p.p.***). Una condizione, quest'ultima, che **corrisponde solo parzialmente alla (idea di) vulnerabilità atipica di cui alla Direttiva** (cioè l'essere portatori di specifiche esigenze individuali di protezione).

Art. 90 *quater* c.p.p.

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

La «**condizione di particolare vulnerabilità**», relativa per definizione alla sola **persona offesa**, si **irraggia** dall'art. 90 *quater* su una serie di **disposizioni del codice di procedura penale** (artt. 190 *bis*, 351 co. 1 *ter*, 362 co. 1 *bis*, 392 co. 1 *bis*, 398 co. 5 *quater*, 498 co. 4 *quater*), che vengono **modificate** con una (forse **troppo semplicistica**) ***aggiunta* dell'ipotesi di nuovo conio** e con qualche **dubbio in ordine all'esaustività e completezza delle interpolazioni**.

Ne risultano ad ogni modo **mutate** le norme in materia di:

- assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria;
- assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero;
- incidente probatorio;
- esame testimoniale ed esame con modalità protette.

Le **disposizioni** nazionali **concernenti le persone vulnerabili mancano di sistematicità e precisione**, mostrando **geometrie variabili** e **criteriologie di inclusione/esclusione a tratti opinabili**: prima fra tutte, proprio la differenza, all'interno dei soggetti comunque vulnerabili, tra **persona** (*tout court*), «**vittima**» (termine che compare, per esempio, nell'art. 498 co. 4-*ter* c.p.p.), «**persona offesa che versa in condizione di vulnerabilità**» (o altre analoghe locuzioni introdotte dal d.lgs. 212/2015). In questa geometria normativa variabile (v., solo a titolo di esempio, gli artt. 90 *ter*, 90 *quater*, 190 *bis*, 362, 392, 398, 498 c.p.p.; il problema è trattato anche *supra*, **§ III.1**), l'attenzione del legislatore è rivolta variamente a:

- persone **minorenni**;
- persone **maggiorenni inferme di mente**;
- persone **maggiorenni o minorenni esposte a violenza o minaccia**;
- persone **offese in condizione di particolare vulnerabilità** (anche maggiorenni) *ex* art. 90 *quater* c.p.p.; fanno (nuovamente) la loro comparsa nel secondo comma dell'art. 90 *quater*, accanto ad altri criteri oggettivi e soggettivi 'ispirati dalla Direttiva', la commissione del fatto «con violenza alla persona o odio razziale», la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta;
- persone (offese) **maggiorenni** appartenenti alle cosiddette **macro-vittime**, cioè persone offese nei procedimenti per taluni **delitti tassativamente indicati** dalla legge, riconducibili in larga parte alle stesse ipotesi di **vulnerabilità in astratto** prese in esame delle fonti UE e CE (e dunque, ad esempio, violenza domestica, reati sessuali, riduzione in schiavitù, tratta, *stalking*);
- persone **offese** nei procedimenti per «**delitti commessi con violenza alla persona**» (v., ad es., gli artt. 90 *ter*, 90 *quater*, 299, 408 c.p.p.). A favore di un'**interpretazione estensiva** della locuzione anzidetta si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. pen. SU, 29 gennaio 2016, n. 10959). Il riferimento ai «**delitti commessi con violenza alla persona**» **attrae una disciplina *victim-sensitive*** rispetto alla quale **occorre valutare con attenzione**, da un lato, la **portata dell'inclusione di fattispecie penali non pacificamente rientranti nel concetto di 'violenza'**,

con **riflessi *a favore* delle persone offese**, e, dall'altro, la conseguente **portata espansiva** di **disposizioni processuali** che, proprio perché orientate alle vittime, potrebbero **incidere su diritti e garanzie dell'accusato**. Se le **fattispecie inquadrabili** nel fenomeno della ***corporate violence*** siano da **includere** nel concetto di «**violenza alla persona**» è **questione problematica *aperta***, che esige un'attenta **valutazione, caso per caso, alla luce del fatto per cui si procede**, della sua qualificazione dolosa o colposa, del tipo di danno arrecato all'offeso, e comunque all'interno di un corretto bilanciamento, da parte del giudice, degli interessi e delle implicazioni in gioco (v. anche *supra*,**§ II**).

La disciplina processuale nazionale in tema di soggetti vulnerabili è poco lineare; le norme del codice di procedura penale sono frutto di interpolazioni successive e non appaiono fra loro ben coordinate, lasciando sussistere dubbi interpretativi e creando ostacoli applicativi i quali non favoriscono una protezione efficace delle vittime, specialmente dalla vittimizzazione secondaria, pur incidendo talvolta in modo problematico sui diritti e le garanzie della persona nei cui confronti si procede.

Il **codice** di procedura penale **nulla prescrive**, infine, in ordine all'**autorità** (o al soggetto) **competente a effettuare la valutazione di vulnerabilità** ai sensi dell'art. 90 *quater*.

Dagli interventi operati dal **d.lgs. 212/2015 (e succ. modif.)** sul codice di procedura penale e dall'intera disciplina, però, si ricava che (salva la necessità di formazione all'uopo di una platea certamente più vasta di soggetti, potenzialmente «implicati» - cons. 61 Dir. – nella valutazione stessa: v. diffusamente *supra*, **§ II**), la **valutazione individuale delle esigenze di protezione**, per dirla con il linguaggio della Direttiva, è **demandata** principalmente:

- **alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero specialmente in occasione** dell'**acquisizione della notizia di reato**, dell'**assunzione di sommarie informazioni**, dell'**assunzione di informazioni**;
- **al giudice**, specialmente in occasione dell'**adozione o revoca di talune misure cautelari**, dell'**incidente probatorio**, dell'**esame testimoniale**.

Fermo restando il contributo che i **difensori delle vittime** e i «**servizi di assistenza alle vittime**» – ove esistenti (il problema è affrontato *supra*, **§ II**, e *infra*, **§ X**) – possono dare alla «valutazione individuale delle **esigenze di protezione**» (artt. 22 ss. Dir.) e alla valutazione della «**condizione di**

particolare vulnerabilità» (art. 90 *quater* c.p.p.), tali valutazioni pertengono necessariamente all'**autorità giudiziaria** in tutti i casi in cui il **riconoscimento della condizione di particolare vulnerabilità** e **delle esigenze di protezione** abbia **effetti nel procedimento penale**.

Pur in assenza di indicazioni normative e in mancanza, ancora, di una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ai fini di queste *Linee guida* è condiviso l'orientamento volto a **evitare una 'medicalizzazione' della valutazione della vulnerabilità** in seno a una **consulenza tecnica o perizia** e ad assorbire **invece** l'**apporto di scienze complementari** di ambito psico-sociale **sul modello** adottato dal legislatore in materia di **accertamento della personalità** dell'imputato **minorenne**, a cui partecipano i servizi sociali e altri esperti «anche senza alcuna formalità» (art. 9 d.P.R. 448/1998). Ciò **non** significa, nel procedimento penale, **sottrarre** la **valutazione della vulnerabilità** alle dinamiche del **contraddittorio** e all'interlocuzione con la **difesa** ove l'apprezzamento della vulnerabilità abbia effetti potenzialmente *in malam partem* per la persona nei cui confronti si procede.

Le riflessioni generali che precedono valgono anche – e potremmo dire: a maggior ragione – per le **vittime dei reati d'impresa** riferibili alla fenomenologia della *corporate violence*, stante le peculiarità e le complessità della loro vittimizzazione già descritte *supra*, **§ II**, e approfondite nelle specifiche ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*** (http://www.victimsandcorporations.eu/publications/).

V.1.2.	**Nel prestare assistenza alla vittima di *corporate violence*, specialmente in sede di primo contatto con le autorità, il difensore deve assumere un ruolo proattivo al fine di fornire gli elementi fattuali dai quali sia possibile desumere l'eventuale condizione di particolare vulnerabilità della vittima, ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p., formalizzando la richiesta dell'adozione di adeguate misure di protezione.**

V.1.3.	**La lacunosità della disciplina nazionale in tema di 'vittime' e di «persone offese» in «condizione di particolare vulnerabilità» (art. 90 *quater* c.p.p.) impone al difensore della vittima di *corporate violence* di avere riguardo all'intero ordinamento per individuare, di volta in volta, le disposizioni pertinenti in ordine alle eventuali misure di protezione di cui la vittima può beneficiare in sede di assunzione di informazioni, incidente probatorio, esame testimoniale, ecc.**

2. *La protezione da vittimizzazione ripetuta, ritorsioni e intimidazioni, vittimizzazione secondaria*

Cons. 52 Dir.

Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento.

Cons. 53 Dir.

È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità.[…]

Art. 1 co. 1 Dir.

Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. […]

Il tema della **protezione delle vittime** è di tale importanza per il legislatore europeo che compare addirittura nel **titolo della Direttiva** (*Norme minime in materia di diritti, assistenza e **protezione** delle vittime di reato*) e nella norma di apertura che ne enuncia solennemente gli **obiettivi**. La «**protezione adeguata**» è uno degli **scopi** della Direttiva 2012/29/UE.

Che le vittime di reato debbano essere protette pare difficilmente contestabile, eppure proprio **quello della protezione è uno dei profili più delicati, complessi e problematici** dell'intero 'sistema' che l'Unione Europea ha voluto edificare nello *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia* di cui al TFUE, spazio che continua a costituire una delle grandi sfide europee.

Proteggere le vittime, infatti, è **compito**

- **di estrema difficoltà**, proiettato, quasi come un'obbligazione di risultato, verso un **futuro** per definizione incerto, ma al tempo stesso rivolto indietro al **fatto** che dà causa alla necessità di protezione, quel «**reato**» la cui sussistenza non è mai solo fattuale e il cui accertamento dipende dagli esiti – essi pure incerti – di un procedimento penale;
- **di grande responsabilità** da parte di **ogni operatore che enti in contatto con le vittime** (ivi inclusi i **difensori** e, in generale, gli **avvocati** che forniscono consulenza legale, anche all'interno dei servizi di assistenza): proteggere le vittime esige congiuntamente **efficacia e ponderazione constanti**, poiché gli interventi di protezione potrebbero incidere – e di fatto *incidono* – sulle libertà e i diritti fondamentali dell'«**autore del reato**» (locuzione da intendersi alla luce del cons. 12 Dir.), il quale potrebbe subirne gli effetti essendo per giunta ancora **presunto innocente**;

- **demandato** *in primis*, come si è visto, 'funzionalmente' alla **magistratura** e 'cronologicamente', di fatto, alla **polizia giudiziaria**, ma necessariamente rivolto **anche ad altri attori**: il **difensore**, per esempio, o i **servizi socio-assistenziali e sanitari**;
- **intrecciato a doppio filo con l'assistenza** (l''altro' tema portante della Direttiva, che è stato purtroppo **completamente trascurato dal legislatore italiano**: v. *infra* **§ X**).

Ai sensi della **Direttiva 2012/29/UE** (**artt. 18 ss., cons. 52 ss.**), i **soggetti destinatari della protezione** sono:

- la **vittima**,
- i suoi **familiari**,
- la vittima **minorenne** (a cui è dedicato l'intero **art. 24Dir.**),
- alcune **vittime vulnerabili 'tipiche'** elencate nell'**art. 22 co. 3 Dir.**

Ancora una volta, **non vi è piena coincidenza tra le norme della Direttiva e l'ordinamento nazionale** rispetto ai **beneficiari della protezione**.

Dall'impianto complessivo della **Direttiva**, si evince poi che l'**oggetto** della protezione è molteplice, riguardando **principalmente**:

- la **vittimizzazione ripetuta**,
- le **ritorsioni e intimidazioni**,
- la **vittimizzazione secondaria**,

ma essendo **esteso anche a:**

- rischio di **danni emotivi e psicologici**,
- **dignità** della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze,
- la **vita privata**, le caratteristiche personali della vittima, l'immagine della vittima e dei suoi familiari (art. 21 Dir.; v. *infra*, **§ VI**)

Infine, è fin d'ora necessario ricordare che la **Direttiva 2012/29/UE distingue due categorie di misure di protezione**:

- le **misure di protezione dalla vittimizzazione primaria ripetuta e dalle ritorsioni e intimidazioni**, cioè le misure volte a proteggere la vittima dai **rischi *esterni***, e in particolare dall'**autore del reato**;
- le **misure di protezione** e le «**misure speciali nel corso del procedimento**» di tutela **dalla vittimizzazione secondaria**, cioè le misure volte a proteggere la vittima dai **rischi *interni*** alla giustizia penale.

La protezione delle vittime è un compito delicato, complesso e problematico, specialmente nei casi di adozione di misure di protezione che, per tutelare la vittima, incidono su diritti, libertà e garanzie della persona nei cui confronti si procede, ancora presunta innocente, o del condannato.

La **protezione delle vittime di *corporate violence*** è, se possibile, **ancora più ardua e sfaccettata** della protezione della vittima del reato di strada o della vittima vulnerabile 'tipica', anche a motivo della **indisponibilità di misure *ad hoc***.

La **gran parte** degli **strumenti** normativi vigenti nell'ordinamento italiano sono **immaginati** per situazioni affatto diverse e sono ancora oggi 'tarati' in special modo sulla **violenza domestica** e **di genere** o sui **reati a danno di minori** (cioè sulle situazioni di vulnerabilità tipizzate): dall'audizione protetta agli ordini di protezione, dalle disposizioni relative all'incidente probatorio a quelle concernenti l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, le **norme volte alla protezione non mancano**, ma esse sono **incapaci di intercettare e neutralizzare le «specifiche esigenze di protezione» delle vittime della criminalità d'impresa** e, nella specie, di *corporate violence*, vittime cioè colpite nei beni della vita o dell'incolumità individuale o pubblica da condotte illecite commesse nell'esercizio di attività lecite complesse.

Nonostante l'introduzione dell'art. 90 *quater*, norma di portata generale, che rende applicabili diverse disposizioni a contenuto protettivo, resta valido l'assunto che le **misure** previste oggi nel nostro ordinamento **non sono in grado di essere calate nella complessità e specificità della *corporate violence***, con l'effetto di produrre una sorta di **vulnerabilità supplementare indotta dal sistema**, che risulta in una **esposizione ulteriore al rischio di vittimizzazione primaria** e in una **forma peculiare di vittimizzazione secondaria**.

Le vittime di *corporate violence* rischiano di essere rese ulteriormente vulnerabili a causa di un sistema giuridico di protezione che finora è stato incapace di 'accorgersi' di loro, avendo dato priorità ad altri gruppi vulnerabili.

V.2.1. **Per la peculiare natura della *corporate violence*, le vittime di tali illeciti possono spesso versare nella condizione di «particolare vulnerabilità» di cui all'art. 90 *quater* c.p.p. Ove ciò avvenga, il difensore deve attivarsi affinché l'autorità procedente provveda al tempestivo riconoscimento di detta particolare condizione.**

V.2.2. **La protezione delle vittime di *corporate violence* esige da parte del difensore la capacità di sollecitare con competenza, saggezza ed equilibrio l'adozione da parte dell'autorità procedente delle misure capaci *in concreto* di offrire ragionevolmente detta protezione, fra quelle disponibili nell'ordinamento, rigorosamente entro i limiti applicativi previsti, avendo al tempo stesso l'obiettivo della tutela delle persone dalla vittimizzazione primaria ripetuta, dalle possibili intimidazioni e ritorsioni provenienti dalla *corporation* e dalla vittimizzazione secondaria.**

3. *Le «misure di protezione» dalla vittimizzazione ripetuta*

Art. 4 co. 1 Dir.

Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:
[…] c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione; […]

Art. 6 co. 5 Dir.

[…] Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

Art. 18 Dir.

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Le misure di protezione delle vittime dalla vittimizzazione ripetuta previste nell'ordinamento italiano sono calibrate rispetto a tipologie di vittime ben diverse dalle vittime di *corporate violence*.

La Direttiva 2012/29/UE non offre indicazioni circa i contenuti e le modalità applicative delle «misure di protezione», la cui **disciplina** è demandata al **legislatore nazionale** (**art. 18 Dir.**).

L'**art. 90 *bis*, lett. f)** prevede invero l'informazione alla persona offesa in merito a «eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore», senza però dare ulteriori indicazioni.

Nell'ordinamento italiano, come si è detto, **le misure espressamente finalizzate alla protezione delle vittime sono costruite sui bisogni di vittime assai diverse da quelle di *corporate violence***. Si tratta in prevalenza di ordini di protezione e misure cautelari a contenuto prescrittivo, interdittivo o limitativo della libertà personale, **pensate** ovviamente per **proteggere la persona fisica da un'altra *persona fisica***, quando il rischio di vittimizzazione ripetuta concerne il **pericolo di successivi reati *dolosi***. D'altra parte, le **misure abitualmente adottate** dall'autorità giudiziaria nel caso della **criminalità economica** potrebbero **non rivelarsi efficaci** nel proteggere le vittime di ***corporate violence*** da pericoli rilevantissimi di compromissione di beni giuridici di rango primario.

Le misure di **protezione esterna** dalla **vittimizzazione primaria ripetuta** sono, dunque, di **fondamentale importanza per le vittime di *corporate violence***, come si è visto *supra* (**§ II**). **Ma non ve ne sono di specifiche**.

Occorre quindi **andare in cerca, con uno sguardo all'intero ordinamento, dei possibili strumenti** giuridici idonei, senza forzature, a proteggere ragionevolmente le vittime di *corporate violence* dalla vittimizzazione ripetuta (ad es. dalla continuativa esposizione alla sostanza tossico-nociva o dal rischio che l'evento di pericolo si trasformi in evento di danno, ecc.).

Non è questa la sede per discutere delle **implicazioni dogmatiche** della Direttiva 2012/29/UE **sul sistema penale**: basti qui puntare il dito sulle **conseguenze** assai **problematiche** che un approccio 'esigente' alla **protezione dalla vittimizzazione ripetuta** può avere **sulla *ratio* stessa del procedimento penale, delle misure ivi applicabili e persino della sanzione penale**. Ciò che qui preme sottoporre all'attenzione dei **avvocati** è che porsi nella **prospettiva della protezione delle vittime dal rischio *esterno* della vittimizzazione ripetuta** significa necessariamente **interrogarsi** *anche* riguardo all'**effetto protettivo** (se non all'efficacia) – perseguito o indotto – che la richiesta o sollecitazione da parte del difensore della vittima – ed eventuale conseguente adozione da parte dell'autorità giudiziaria – di certe misure può avere in favore della vittima (ovviamente **a condizione** che siano **rispettati tutti i presupposti applicativi della misura stessa)**. Per questo, nelle righe che seguono si è scelto di richiamare, a mo' di elenco, uno **spettro ampio di misure**, richiedendo o adottando le quali si *possono* avere presenti ***anche*** eventuali **scopi di protezione delle persone fisiche** da eventi che, nel nostro caso, ledono per definizione la vita, l'incolumità individuale e pubblica.

Ne emerge un quadro di **grande complessità** in cui si muovono i difensori di tutte le parti e in cui è affidato al prudente apprezzamento

dell'autorità giudiziaria – requirente e giudicante – **l'equilibrio delicatissimo** (se vogliamo: il bilanciamento) tra **esigenze drammaticamente contrapposte**:

- la **protezione** delle **vittime di *corporate violence*** dalla **vittimizzazione ripetuta**;
- le **garanzie**, le libertà e i diritti delle **persone fisiche o giuridiche a cui il fatto è attribuito** e, in generale, dei **destinatari 'passivi' delle misure a contenuto protettivo**;
- la **protezione delle potenziali vittime di errori giudiziari** in settori ad **elevata complessità scientifica e probatoria**, come quello che ci occupa.

Un approccio saggio, equilibrato, deontologicamente corretto da parte del difensore della 'vittima' non può che contribuire in termini positivi al bilanciamento anzidetto: la competenza professionale e lo 'stile' difensivo saggio e attento del difensore della vittima eviteranno i approcci 'aggressivi' controproducenti, a tutto vantaggio di una più limpida valutazione della vulnerabilità della vittima e delle sue effettive esigenze individuali di protezione, favorendo in tal modo l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria delle *sole* misure di protezione davvero necessarie, che sono ovviamente anche le sole davvero efficaci.

V.3.1.	**Alla luce dell'intero ordinamento e delle politiche criminali di prevenzione della criminalità d'impresa e di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti descritte *supra* (§ III.3), la protezione dalla vittimizzazione primaria ripetuta passa attraverso interventi multilivello fra loro integrati, di cui l'adozione di eventuali misure giudiziali di protezione delle vittime costituisce solo uno degli aspetti. Tali interventi concernono:**

- il **ruolo preventivo** degli **organi pubblici di controllo** e dell'**autorità di pubblica sicurezza** e il **perseguimento** da parte delle autorità competenti degli **illeciti** connessi all'**omissione** di **vigilanza**, **denuncia**, **referto** o di altra **segnalazione obbligatoria**;
- il **ruolo preventivo-repressivo** della **polizia giudiziaria** e dell'**autorità giudiziaria** (inquirente e giudicante) nel **perseguimento** dei cosiddetti **'reati spia'** fenomenologicamente prodromici o adiuvanti la *corporate violence* (corruzione, turbativa d'asta, falsità, ecc.);
- il **ruolo preventivo-repressivo** delle competenti **autorità amministrative** con poteri di accertamento, della **polizia giudiziaria** e dell'**autorità giudiziaria** (inquirente e giudicante) nel **perseguimento**, rispettivamente, di **illeciti amministrativi o penali**

di tutela anticipata dei beni giuridici, inclusi l'**impedimento di controlli** (es. art. 452 *septies* c.p.) o l'**inottemperanza a obblighi di legge** volti a prevenire, elidere o attenuare offese ulteriori (es. art. 452 *terdecies* c.p., *Omessa bonifica*). Illeciti la cui repressione potrebbe evitare il prodursi di eventi lesivi contro la vita e l'incolumità delle persone (si pensi alla materia ambientale, alla sicurezza sul lavoro, allo sfruttamento del lavoro, alla produzione o commercializzazione di alimenti o prodotti farmaceutici, ecc.);

- il **ruolo proattivo della polizia giudiziaria** nell'**acquisizione** di propria iniziativa delle **notizie di reato** concernenti attività illecite d'impresa e nell'impedimento che vengano portate a conseguenze ulteriori(art. 55 c.p.p.; v. *supra*, **§ III.3**);
- il **ruolo reattivo delle Procure della Repubblica** attente ai dati emergenti da **indagini collegate**, ai **segnali di allarme** eventualmente portati alla luce, ad esempio, dal mondo scientifico o da enti esponenziali, ecc. (v. *supra*, **§ III.3**);
- il **riconoscimento tempestivo delle vittime attuali e potenziali** (come descritto *supra*, **§§ III.1** e **III.2**);
- l'**indirizzamento delle vittime a eventuali servizi di assistenza** per gli interventi di protezione extragiudiziali di cui all'art. 9 Dir. (v. anche *infra*, **§ X**); tale indirizzamento compete, fra altri, anche ai difensori e, più in generale, a qualunque avvocato eventualmente consultato per una prima consulenza;
- il **ruolo proattivo del difensore** nel fornire all'autorità giudiziaria gli elementi utili alla **valutazione delle esigenze individuali di protezione della vittima**, favorendo l'adozione 'calibrata' di eventuali misure di protezione;
- l'**adozione** da parte del **giudice**, nel corso del procedimento penale, del procedimento *ex* d.lgs. 231/2001 o di altri eventuali procedimenti, di **misure con effetti di protezione dal rischio di nuova (o ulteriore) vittimizzazione**. Nelle ipotesi di *corporate violence*, le **misure vigenti** che, se non altro indirettamente, possono esplicare tali effetti 'protettivi', avuto comunque rigoroso riguardo al perimetro applicativo di ciascuna fattispecie, possono avere **variamente natura di**: **misura cautelare**, **sanzione penale accessoria interdittiva**, **sanzione amministrativa** *ex* d.lgs. 231/2001, **misura di sicurezza**. Anche gli **istituti giuridici** vigenti produttivi di **effetti di mitigazione** della sanzione o estinzione del reato o altri benefici a seguito di **condotte riparatorie** devono essere **presi in considerazione in chiave di protezione** delle vittime per la loro capacità di coniugare incentivi e conseguenze *in*

bonam partem con forme di tutela diretta delle vittime (v. sul punto **§ VII.6**).

Per la **specifica fenomenologia della *corporate violence***, nel corso delle indagini preliminari e nel procedimento cautelare, i difensori delle parti, da un lato, e l'autorità giudiziaria, dall'altro, dovranno spesso muoversi in contesti segnati da **urgenza** e **incertezza scientifica** e prendere decisioni sulla base di **dati conoscitivi densamente tecnici** e magari parziali, in presenza talora di intere comunità esposte a rischi tecnologici o a sostanze nocive. Simile **livello di complessità** esige da parte di tutti gli operatori (difensori, consulenti tecnici, polizia giudiziaria, autorità giudiziaria) un **corrispondente livello di ponderazione**.

D'altro canto, e ferme le spinose avvertenze di cui sopra, il tema della **protezione dalla vittimizzazione ripetuta da *corporate violence*** non tramonta a seguito della **definizione del procedimento penale**. Anche la **fase di esecuzione** esige attenzione ai rischi di vittimizzazione ripetuta. I compiti di vigilanza e controllo sull'attività di impresa e le strategie di prevenzione della criminalità economica descritti *supra* (e nel **§ III.3**) restano rilevanti anche nei casi in cui, per le più diverse ragioni, il procedimento penale nei confronti delle persone fisiche e il procedimento *ex* d.lgs. 231/2001 nei confronti dell'ente si siano conclusi con **formule assolutorie**.

V.3.2.	**Possibili misure adottabili, nel rispetto rigoroso delle ipotesi disciplinate dalla legge, in chiave anche di protezione delle vittime di *corporate violence* dalla vittimizzazione primaria ripetuta sono, a mero titolo di esempio:**

- **misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali** (art. 290 c.p.p.);
- **misure cautelari previste dal d.lgs. 231/2001**, con particolare riferimento a:
  - sequestro preventivo,
  - interdizione dall'esercizio dell'attività,
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **sequestro preventivo** (art. 321 ss. c.p.p.);
- **sanzioni interdittive nei confronti dell'ente** (art. 9 co. 2 d.lgs. 231/2001);

- **pene accessorie interdittive nei confronti della persona fisica** (artt. 19 ss. c.p.).

V.3.3.	**La protezione delle vittime di *corporate violence* non può dipendere soltanto dalle risposte offerte dal sistema penale. L'autorità giudiziaria procedente, anche su sollecitazione della difesa, deve saper attivare le opportune forme di protezione extrapenale, con il coinvolgimento dei competenti organi pubblici di controllo e, ove presenti, dei servizi di assistenza (v. *supra*, § III, e *infra*, § X).**

4. *Le misure di protezione dalla vittimizzazione secondaria e le «misure speciali nel corso del procedimento penale»*

Cons. 53 Dir.

[…] È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d'attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari diversi.

Cons. 58 Dir.

È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

Cons. 61 Dir.

[…] È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa.

Art. 20 Dir.

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:
a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;
b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;
c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;
d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

Art. 23 Dir.

1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:
a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:
a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;
b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e
d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse.

Alle misure di **protezione interna** dalla **vittimizzazione secondaria** la Direttiva dedica gli artt. 22-23-24. Esse sono distinte in «**misure di protezione**» e in «**misure speciali nel procedimento penale**». Le prime non sono descritte nella Direttiva, mentre le seconde vi ricevono una considerazione analitica nelle previsioni articolate di cui agli artt. 23 e 24.

Le **misure speciali nel procedimento penale** si risolvono, in estrema sintesi, nella previsione di modalità protette per le audizioni della vittima e in varie altre cautele finalizzate a proteggere la vita privata dell'offeso e a evitare il rapporto di quest'ultimo con l'autore del reato.

La **traduzione nell'ordinamento interno delle misure speciali** ruota attorno alla previsione delle modalità protette dell'esame testimoniale, dell'assunzione di informazioni e di sommarie informazioni, dell'incidente probatorio (v. *supra*). Tale disciplina, **originariamente a beneficio solo di determinati soggetti vulnerabili *tipici***, è adesso **estesa**, per effetto

delle modifiche introdotte dal **d.lgs. 212/2015**, **potenzialmente a tutte le vittime di cui è *valutata* la condizione di vulnerabilità** *ex* art. 90 *quater* c.p.p. Come si è accennato sopra, i **problemi applicativi di tali istituti** si sono ulteriormente **aggravati a seguito del d.lgs. 212/2015**, che si rivela, anche sotto questo profilo, davvero un'occasione mancata.

Anche nel caso delle misure di protezione dalla vittimizzazione secondaria, l'ordinamento ha trascurato di considerare le complesse esigenze delle vittime di *corporate violence*, avendo ipotizzato un sistema di audizioni investigative e testimoniali protette calibrato su alcune macrocategorie di vittime vulnerabili *tipiche*, le quali, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 212/2015, erano le uniche beneficiarie del regime di tutela.

V.4.1.	**Il difensore della vittima di *corporate violence* deve sollecitare la tempestiva valutazione dell'eventuale condizione di particolare vulnerabilità *ex* art. 90 *quater* c.p.p., riconosciuta la quale la vittima di *corporate violence* accede al sistema di protezione dalla vittimizzazione secondaria consistente, in sintesi, nelle forme protette di audizione e in altre modalità di tutela. A tal fine, il difensore deve fornire all'autorità giudiziaria gli elementi fattuali a fondamento della richiesta di riconoscimento della condizione di particolare vulnerabilità, corredandola dei riscontri possibili.**

5. *Garanzie di protezione nel ricorso a programmi di giustizia riparativa: rinvio*

Art. 12 Dir.

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:
a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

La **protezione** della vittima dalla **vittimizzazione secondaria, ripetuta, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni** concerne **anche** il ricorso ai programmi di **giustizia riparativa** (su cui più ampiamente *infra*, **§ IX**).

L'**art. 12 Dir.** prescrive in modo piuttosto perentorio una serie di «**garanzie**» atte a evitare che la persona offesa, che liberamente decida di accedere a un programma di giustizia riparativa, possa subirne un pericolo o un danno.

L'art. 12 della Direttiva introduce un problematico 'sbilanciamento' dell'imparzialità dei mediatori a favore della vittima nel cui interesse soltanto si può ricorrere, per il legislatore europeo, alla giustizia riparativa.

La (**problematica**) **centralità dell'interesse della vittima**, la doverosa completezza e trasparenza di informazioni, la volontarietà di partecipazione e il consenso libero e informato (sempre revocabile), la riservatezza, la condizione del riconoscimento da parte del reo dei «fatti essenziali del caso» e la competenza dei mediatori rappresentano i **contenuti procedurali garantistici di un programma di giustizia riparativa *victim-sensitive***.

Nei casi di *corporate violence*, in cui il rischio di vulnerabilità delle vittime è piuttosto alto, **il rispetto delle condizioni anzidette è di particolare importanza** (si pensi, ad esempio, agli squilibri di potere tra la persona fisica e l'ente, al rischio di ritorsioni del datore di lavoro sul lavoratore-vittima, ecc.).

V.5.1.	**Il difensore deve curare che il ricorso a programmi di giustizia riparativa avvenga nel rispetto delle garanzie prescritte dall'art. 12 Dir.**

VI.

PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E DELLA RISERVATEZZA*

Cons. 66 Dir.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

Cons. 68 Dir.

I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e conformemente ai principi stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

Art. 20 Dir.

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:
[…]
d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

Art. 21 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne.

2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.

Art. 23 co. 2 Dir.

Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'art. 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:
[…]
c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse.

*Redazione a cura di ENRICO MARIA MANCUSO

Art. 114 co. 4-6 c.p.p.

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

Art. 115 c.p.p.

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Art. 684 c.p.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da € 51 a € 103.

Art. 472 co. 2 e 4 c.p.p.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Art. 473 co. 1 c.p.p.

Nei casi previsti dall'art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

La Direttiva 2012/29/UE si pone come obiettivo generale la tutela della vita privata e personale della vittima (cons. 66 e art. 21), nel più ampio quadro della protezione della vittima dalla vittimizzazione secondaria.

In tale fenomeno può, infatti, rientrare la **diffusione pubblica di notizie inerenti la vita privata della vittima**: quest'ultima si trova così a soffrire una **doppia violenza**, derivante sia dal fatto delittuoso patito, sia dalla violazione irrimediabile della propria sfera personale.

Tale forma di vittimizzazione assume proporzioni **tanto più gravi**, quanto più il caso giudiziario catturi l'**interesse dei *media*** (sul cui atteggiamento ambivalente nei confronti della *corporate violence* si rinvia sia al rapporto ***I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia***, agosto 2017, sia alle ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence***, maggio 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/). In tal caso, vi è il rischio che la vita privata delle vittime finisca per essere esposta al pubblico dagli organi di stampa.

Dal **rischio di vittimizzazione secondaria per diffusione di notizie private** circa le vittime non sono immuni i **procedimenti per fatti di *corporate violence***. Il problema si può porre, **in particolare**, per le **ipotesi**, non prive di rilevanza mediatica, in cui il fatto delittuoso abbia arrecato un ***vulnus* alle sfere più intime delle vittime**, quali la **salute**: si pensi ai fenomeni di disastro ambientale o di danni da attività sanitaria (qual è il contagio derivante dall'uso di emoderivati infetti).

Sono ben noti i **danni alla *privacy*** derivanti dalle **fughe di notizie** nel corso delle **indagini preliminari**. In tale fase, appare di **primaria importanza** che la **vita personale delle vittime non sia esposta senza motivo alla curiosità del pubblico**. Al fine di contenere un indebito flusso di notizie alla stampa, non può che raccomandarsi il controllo sulla **rigorosa osservanza dell'art. 5 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106**, secondo cui i **rapporti con gli organi di informazione** sono gestiti personalmente e in esclusiva dal **Procuratore della Repubblica**.

VI.1. L'autorità procedente deve assicurare la protezione della vita privata delle vittime di *corporate violence* non soltanto nel corso del processo penale, ma anche nella fase delle indagini preliminari, sin dal primo contatto con le stesse.

Gli organi inquirenti dovrebbero assicurare un'**adeguata tutela alle esigenze di riservatezza** della vittima **anche** in sede di **assunzione del contributo dichiarativo** di quest'ultima. In particolare, in sede di **sommarie informazioni testimoniali**, *ex* art. 351 c.p.p., dovrebbero essere **evitate domande invasive** della *privacy*, qualora non necessarie a una compiuta ricostruzione della vicenda oggetto del procedimento.

Con riguardo alla fase delle indagini, la **Direttiva**, all'**art. 20 lett. d)**, impone altresì di non sottoporre la vittima a **visite mediche** ove non strettamente necessarie. La previsione **non è stata oggetto di specifica trasposizione** da parte del legislatore interno: sul punto, **soccorre solo in**

parte il combinato disposto degli **artt. 224 *bis* e 359 *bis* c.p.p.**, che subordina il ricorso ad accertamenti medici coattivi al requisito dell'assoluta indispensabilità ai fini della prova dei fatti.

Con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 non sono state introdotte modifiche al codice penale o al codice di procedura penale, specificamente finalizzate a dare attuazione agli obblighi posti dalla Direttiva in tema di protezione della vita privata delle vittime.

La scelta è dipesa dalla **ritenuta conformità del sistema interno** alle prescrizioni del legislatore comunitario.

Eppure l'ordinamento nazionale, sul punto, non pare immune da **lacune**, in primo luogo sul piano della **ridotta effettività della tutela**. In particolare:

- l'**art. 114 c.p.p.** subordina, in linea generale, la **pubblicazione di atti del procedimento** al **decorso dei limiti cronologici** indicati dalla norma. **Non** è, invece, previsto un **divieto generalizzato di pubblicazione** di atti processuali, nelle parti in cui contengano **notizie esulanti dall'oggetto dell'imputazione**;
- l'**art. 115 c.p.p.** reprime a livello **soltanto disciplinare** le **violazioni dell'art. 114 c.p.p.**, laddove **commesse da impiegati dello Stato o di enti pubblici**, o da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La **reazione sul piano disciplinare non** pare **sufficiente** ad esercitare un **reale effetto deterrente**;
- quanto poi alla contravvenzione *ex* **art. 684 c.p.** (**pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale**), l'**effettività** della previsione è largamente **compromessa** dalla possibilità di ricorrere ad **oblazione** *ex* art. 162 *bis* c.p.

Soprattutto, il **sistema di protezione della vita privata** appare **concepito con riguardo a specifiche categorie di vittime**: in particolare, la **vittima-testimone**, la **vittima minorenne** e la **vittima di reati sessuali**. Tale approccio si pone in **contrasto** con l'**obbligo comunitario** di **modellare le misure di protezione su di una valutazione individualizzata** dei bisogni della vittima (art. 22 Dir.), e rischia di lasciare largamente **scoperte** le esigenze di tutela delle **vittime di *corporate violence***.

In primo luogo, l'**art. 472 co. 2 c.p.p.** prevede una **deroga alla pubblicità dell'udienza** qualora la stessa possa causare **pregiudizio alla riservatezza dei testimoni e delle parti private**, in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. La previsione, riferendosi **in esclusiva** a testimoni e parti private, **non consente di includere la persona offesa** tra i

soggetti legittimati a richiedere la deroga alla pubblicità, a meno che la stessa non si sia costituita parte civile o non sia chiamata a rendere testimonianza.

Ad esigenze di tutela delle **vittime di reati sessuali** risponde invece l'**art. 472 co. 3-*bis***, secondo cui, nel dibattimento per i **delitti ivi elencati** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *octies* c.p.), la **persona offesa** può chiedere che si proceda a **porte chiuse**; una possibilità che diventa **obbligo** qualora l'**offeso** sia **minorenne**. In tali ipotesi, non sono ammesse domande sulla vita privata e sulla sessualità dell'offeso, se non necessarie alla ricostruzione del fatto.

Da ultimo, l'**art. 472 co. 4 c.p.p.** consente al giudice di disporre che l'**esame dei minorenni** si svolga a **porte chiuse.**

Complessivamente, le **deroghe alla pubblicità dell'udienza non appaiono in grado di ottemperare** agli standard di tutela della vita privata della vittima imposti dalla Direttiva, e in particolare **all'art. 23 lett. d) Dir.**, secondo cui le **vittime con speciali esigenze di protezione** devono sempre poter usufruire di **udienze a porte chiuse**.

In **ottica *de iure condendo***, non potendosi pervenire a un tal risultato in sede ermeneutica, appare auspicabile una **generalizzazione** del portato di cui all'**art. 472 co. 3-*bis*c.p.p.** a **tutte le vittime in condizioni di particolare vulnerabilità** *ex* art. 90 *quater* c.p.p. Ciò consentirebbe di assicurare un'adeguata tutela della **riservatezza delle vittime di *corporate violence***, **laddove** le stesse, in ragione delle **concrete modalità del fatto**, possano ritenersi **particolarmente vulnerabili**. Si pensi all'ipotesi in cui la vittima, in conseguenza di reati commessi in ambito sanitario, abbia contratto una malattia ritenuta stigmatizzante nell'ambiente sociale di riferimento: in simili ipotesi, la celebrazione dell'udienza a porte chiuse potrebbe costituire idonea misura protettiva.

VI.2. In tutti casi in cui sia necessario a tutela della riservatezza della vittima di *corporate violence*, ove l'ordinamento processuale lo consenta, l'udienza dibattimentale va celebrata a porte chiuse.

Si noti altresì che l'**art. 23 lett. c) Dir.** impone, nei riguardi delle **vittime con speciali esigenze di protezione**, l'adozione di misure per **evitare domande non necessarie sulla vita privata** della vittima senza rapporto con il reato. Tale previsione, **sul piano interno**, è espressamente dettata, come si è già visto, **per le sole vittime di reati sessuali**.

L'ordinamento fornisce **tuttavia** gli strumenti per **proteggere anche** vittime di reati differenti – per quanto qui rileva, le **vittime di *corporate violence***– da **domande invasive della *privacy*** e **non attinenti all'oggetto**

del procedimento. Il riferimento è al **controllo presidenziale** sulle **domande non pertinenti**, previsto dall'**art. 499 c.p.p.**

VI.3. Nel corso dell'esame dibattimentale, alla vittima di *corporate violence* non devono esser poste domande relative alla propria vita privata, laddove non attinenti ai fatti di cui all'imputazione.

I ***deficit*** dell'art. 472 c.p.p. si ripercuotono sulla disciplina dell'**art. 114 co. 4 ss. c.p.p.**, che appare sullo stesso modellata. In particolare, l'**art. 114 co. 4vieta la pubblicazione** degli **atti del dibattimento che si sia svolto a porte chiuse**, mentre l'**art. 114 co. 5** concerne gli **atti che possano causare pregiudizio** alla **riservatezza dei testimoni o delle parti private**. Anche in questo caso, **non** è dunque assicurata **specifica protezione** alla **persona offesa**, ove la stessa non rivesta la qualifica di testimone o di parte civile.

Il sistema interno non dispone, inoltre, di misure idonee a proteggere l'immagine della vittima e dei suoi familiari, come prescritto dall'art. 21 co. 1 Dir.

In particolare:

- l'**art. 114 co. 6 c.p.p.** vieta la **pubblicazione delle generalità e dell'immagine** delle **sole persone offese minorenni**;
- l'**art. 734 *bis* c.p.** reprime penalmente la **diffusione della generalità o delle immagini della persona offesa** senza il suo consenso, ma **solo nell'ambito dei procedimenti per reati sessuali** (artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* c.p.).

Anche in questo caso, sarebbe dunque **auspicabile una generalizzazione delle previsioni in esame**, al fine di assicurare la tutela dell'immagine della vittima di *corporate violence*, specie laddove le conseguenze del reato abbiano una potenziale valenza stigmatizzante.

VII.

ASSISTENZA LEGALE*

Cons. 47 Dir.

Non si dovrebbe pretendere che le vittime sostengano spese per partecipare a procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie delle vittime per la loro partecipazione a procedimenti penali e non dovrebbero essere tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni in relazione al rimborso delle spese nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe sussistere in una situazione nella quale una vittima rende una dichiarazione su un reato. Le spese dovrebbero essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento penale.

Art. 4 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:
[…] d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
[…] k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.

2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.

Art. 13 Dir.

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Art. 14 Dir.

Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

Art. 90 *bis* c.p.p.

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
[…] d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
[…] l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; […].

*Redazione a cura di ENRICO MARIA MANCUSO

Art. 101 co. 1 c.p.p.

La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

Il diritto alla difesa tecnica è presupposto essenziale per una partecipazione effettiva e consapevole nel procedimento penale.

Affinché la vittima possa **partecipare efficacemente al procedimento penale** è necessario che si procuri un'**adeguata assistenza tecnica**. Al riguardo, è essenziale in primo luogo, nel rispetto dei precisi obblighi di informazione previsti dalla Direttiva (su cui v., per gli altri profili, *supra*, **§ IV**), che ogni vittima sia **informata** circa la sua **facoltà di essere assistita da un difensore di fiducia** affinché rappresenti e difenda i suoi interessi nel compimento degli atti processuali.

VII.1. Ciascuna vittima di reato deve essere destinataria di una compiuta ed effettiva informazione sul diritto di difesa tecnica, che contempli lo scopo e le possibili scelte e azioni attivabili nel corso del procedimento penale. Tale informativa deve essere fornita tempestivamente, già in occasione del compimento di un atto garantito o di un incidente probatorio cui la vittima abbia diritto di assistere (in veste di persona offesa dal reato).

Ai sensi dell'**art. 101 co. 1 c.p.p.**, al momento dell'**acquisizione della notizia di reato** il **pubblico ministero** e la **polizia giudiziaria** devono **informare la persona offesa** dal reato della **facoltà di nominare un difensore**. Nel concreto, quest'ultimo sarà in grado di fornire le migliori indicazioni per la tutela e l'attuazione dei diritti della vittima in tutti i momenti significativi del procedimento, dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.

In particolare, il **difensore** – mediante l'interlocuzione e il deposito di memorie difensive – potrà **veicolare** le **esigenze manifestate dalla vittima** e il **sapere di cui la stessa è portatrice** alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, così da permettere agli inquirenti un proficuo svolgimento delle attività investigative.

Specifiche modalità partecipative sono, poi, riconosciute dalla legge processuale sia nel caso di **compimento di un accertamento tecnico non**

ripetibile da parte del pubblico ministero (**art. 360 c.p.p.**), sia in ipotesi di instaurazione di un **incidente probatorio** (**artt. 392 ss. c.p.p.**).

Quando la **notizia dell'esistenza del procedimento** giunga alla vittima in occasione della **notifica dell'atto con il quale sia esercitata l'azione penale**, esso dovrà essere accompagnato da una **contestuale informativa** delle modalità di esercizio del diritto alla difesa tecnica nel processo.

Il diritto ad accedere alla consulenza legale e al patrocinio a spese dello Stato – al di fuori dei limiti di reddito normativamente previsti per l'imputato – è oggi riconosciuto solo per specifiche categorie di vittime.

L'**art. 13 della Direttiva**, nel riconoscere il **diritto al patrocinio a spese dello Stato** per le **vittime** che sono **parti del procedimento penale**, ha **rimesso** ai singoli **diritti nazionali** la regolamentazione delle **condizioni** in base alle quali le vittime possono accedere al patrocinio a spese dello Stato. Accanto alla previsione del diritto, è previsto un **corrispondente obbligo di informazione** da parte dell'**autorità procedente**.

La maggior parte delle **vittime di *corporate violence***, per ragioni socio-culturali e ambientali, versano in **condizioni economicamente deboli**, o comunque di decisa inferiorità rispetto agli autori del reato (v. *supra*, **§ II**). Non potendosi permettere un'adeguata assistenza legale, l'**accesso alla giustizia** diventa inevitabilmente **più difficile**. In Italia, l'**ammissione al patrocinio a spese dello Stato** è disciplinata dal **d.P.R. 115/2002** ed è **riservata** ai soggetti che rientrino in determinati **requisiti di reddito**, alquanto stringenti (reddito imponibile personale e famigliare **non superiore a 11.528,41 Euro**). Il gratuito patrocinio è garantito **sia** alla **persona offesa** dal reato, **sia** al **danneggiato che intenda costituirsi parte civile**. Tuttavia, **solo a determinate categorie di vittime**, in ragione della loro condizione di **particolare vulnerabilità**, l'ordinamento processuale riconosce oggi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato **a prescindere dalle limitazioni di reddito**, ai sensi dell'art. 76 co.4-*ter*d.P.R. 115/2002 (vittime dei reati di cui agli artt. 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609*octies* e 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dei reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p.) – tipologie in cui le **vittime di *corporate violence*** attualmente **non rientrano**, malgrado gli specifici profili di particolare vulnerabilità che pure le caratterizzano (v. *supra*, **§ II**).

VII.2. La vittima del reato di *corporate violence* deve essere puntualmente informata dei presupposti e dei limiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'**art. 90 *bis* co. 1 lett. d) c.p.p.** stabilisce l'**obbligo di informare la persona offesa** dal reato della **possibilità di accesso** alla **consulenza legale** e al **patrocinio a spese dello Stato** fin dal momento del **primo contatto**. Quest'obbligo è ribadito dall'**art. 101 co. 1 c.p.p.** laddove dispone che, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono informare la persona offesa dal reato della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali **modalità di informativa** dovrebbero essere **calibrate alla natura e alla numerosità delle vittime di *corporate violence***, tenendo in considerazione le modalità mediante le quali esse siano venute a conoscenza del procedimento penale in questione, nonché la possibilità che le stesse non siano a conoscenza dell'importanza di nominare un difensore e/o eleggere domicilio ai fini delle successive comunicazioni del procedimento.

VII.3. La vittima del reato di *corporate violence* deve essere puntualmente e chiaramente informata circa l'opportunità di procedere con tempestività – sussistendone i presupposti – alla nomina del difensore (in veste di persona offesa, *ex* art. 101 c.p.p.) e/o alla elezione di un domicilio ai fini delle comunicazioni del procedimento.

Questo **consentirà** all'**autorità procedente** una efficace e puntuale **attivazione delle prerogative informative** già contemplate dal sistema, e alla **vittima** del reato la **consapevolezza delle prerogative d'azione e di difesa** che le competono nelle varie fasi del procedimento, nonché una **puntuale informativa** che sia funzionale alle eventuali misure di protezione da adottare.

VIII.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE*

Art. 1 co. 1Dir.

Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

1. *La gestione della domanda di giustizia delle vittime di* corporate violence *e la questione del tempo nel procedimento penale*

Il **processo penale** è la sede in cui la **domanda di giustizia** delle **vittime di *corporate violence*** viene **manifestata con maggiore forza**. Dalla ricerca empirica condotta nel quadro di questo progetto, è emerso come le vittime spesso vedano nel procedimento penale l'unico **percorso** possibile per ricostruire la **verità**, richiamare l'**attenzione** pubblica sulla loro vicenda, ottenere la **prevenzione di danni futuri** e conseguire una **decisione sul risarcimento** dei danni già manifestatisi (v. *supra*, **§ II**, nonché il *report* nazionale su ***I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia***, agosto 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/). La domanda di giustizia è dunque caricata di **bisogni e aspettative** legati al fatto che ogni altro percorso di giustizia risulta spesso impercorribile.

Le vittime di *corporate violence* manifestano un bisogno particolarmente acuto di spiegazione *ex post* e di comprensione *ex ante* dei diritti della difesa e dei meccanismi che regolano il giudizio in sede penale, in assenza dei quali le forti aspettative di giustizia investite nel procedimento penale resteranno disattese, con potenziali ricadute negative in termini di vittimizzazione secondaria.

Le esperienze condivise dalle vittime e dagli operatori che hanno partecipato alla citata ricerca empirica segnalano un ***gap* significativo** tra le **aspettative che le vittime nutrono nei confronti del processo penale** e gli

*Redazione a cura di STEFANIA GIAVAZZI

esiti di questo, assai spesso diversi da una sentenza di condanna. Questo profilo è particolarmente accentuato rispetto alle **criticità legate al decorso del tempo**, non soltanto con riferimento alla **durata delle indagini e del processo,** ma anche e soprattutto rispetto a esiti che statuiscano il **non doversi procedere** e l'estinzione del reato per intervenuta **prescrizione**. Questa eventualità appare particolarmente critica dal punto di vista delle vittime:una sentenza di non doversi procedere per prescrizione è l'esempio più eclatante di domanda di giustizia che si vede negata in modo del tutto ingiustificabile nella percezione della persona offesa (in quanto percepita come manifestazione di diseguaglianza o come esito di indifferenza del magistrato ai diritti la cui tutela gli è affidata), **precludendole**, tra l'altro, di ottenere **nel procedimento penale** una **decisione in merito al risarcimento del danno** (su cui v. *infra* **§ VIII.2**). La vittima costituita parte civile avrà, infatti, **inutilmente impiegato** nel processo penale **tempo, denaro ed energie**, senza ottenere alcun vantaggio certo.

L'ineludibilità dei presupposti della prescrizione impone la necessità di affrontare il tema sotto il profilo della **gestione del tempo del procedimento penale**. Alla finitezza delle risorse deve corrispondere il loro uso migliore, dando «a ciascuno secondo il suo bisogno minimo secondo criteri scalari di commisurazione delle risorse» (BATTARINO, 2017). Le linee guida di seguito delineate declinano norme e buone pratiche che potrebbe favorire l'attuazione di questa auspicabile direttrice di intervento.

Il principio della «**speditezza, economia ed efficacia delle indagini**» (codificato nell'**art. 371 c.p.p.**) dovrebbe essere attuato con maggiore determinazione nei **procedimenti con vittime diffuse**, tenuto conto che soprattutto l'**introduzione di conoscenze scientifiche o specialistiche** nelle indagini o nel processo può necessitare di **tempi estesi**. Nell'ambito invece dei **poteri e doveri organizzativi e delle prerogative gerarchiche**, vi sono due norme che consentono un **impulso** costante e una sollecitazione alla **condivisione di comuni moduli organizzativi** ed alla **procedimentalizzazione della collaborazione fra uffici** in alcuni settori strategici (v. ***Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti***, luglio 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/).

L'urgenza di giungere **a una sentenza di merito** in tempi idonei ad **evitare di incorrere nella prescrizione** risulta un obiettivo non secondario, alla luce della recentissima **riforma** attuata con la **l. 23 giugno 2017, n. 103**, recante ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***. La riforma, come noto, introduce nell'**art. 159 c.p.** due nuove ipotesi di **sospensione del corso della prescrizione**: la **prima** «dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura

penale per il **deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, **sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo** di giudizio,per un tempo **comunque non superiore a un anno e sei mesi**»; la **seconda** «dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il **deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, **sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva**, per un tempo **comunque non superiore a un anno e sei mesi**».

E' dunque necessario adottare **ogni misura possibile e idonea a ridurre i tempi delle indagini e dei procedimenti penali in casi di *corporate violence***, favorendo una gestione efficiente del procedimento penale ed evitando l'esposizione delle vittime di questi reati a rischi di vittimizzazione secondaria e/o ripetuta.

A tal fine, nelle linee guida rivolte alla polizia giudiziaria e alla magistratura (v. ***Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti***, luglio 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), sono state fornite alcune indicazioni pratiche affinché gli operatori di giustizia si adoperino per il raggiungimento di questo obiettivo. Si tratta di indicazioni che attengono, da un lato, all'**organizzazione e gestione degli uffici**, dall'altro lato all'individuazione, attraverso protocollo di intesa, di **criteri di priorità** per lo svolgimento delle indagini e per la trattazione per del processo, nonché di **misure per la riduzione dei tempi morti che tipicamente caratterizzano la trasmissione degli atti e la gestione dei calendari.**

Anche l'**avvocatura** può contribuire, seppure in misura più circoscritta e tenuto conto dei diritti degli imputati, alla **riduzione dei "tempi morti" del procedimento penale**. Rendere più efficiente il sistema giustizia dovrebbe, infatti, essere un obiettivo comune, quanto meno da un punto di vista deontologico. Nel caso particolare dei procedimenti penali con vittime diffuse, detto obiettivo è ulteriormente rafforzato dalla consapevolezza che la riduzione dei tempi delle indagini e del processo contribuisce ad **evitare l'esposizione delle vittime di questi reati a fenomeni di vittimizzazione secondaria o ripetuta**.

VIII. 1.1. Sarebbe opportuno adottare protocolli d'intesa tra magistratura e avvocatura che impegnino entrambe le parti, a livello deontologico, a evitare o a contenere talune prassi processuali che di fatto si traducono nella dilatazione dei tempi processuali.

Un **senso di denegata giustizia** è, inoltre, spesso legato, per le vittime di *corporate violence*, alla **impossibilità di comprendere esiti processuali di assoluzione** motivati dall'**adesione del collegio giudicante alle tesi scientifiche** (spesso assai complesse) sostenute dalla difesa, **in particolare in presenza di contrasti giurisprudenziali** sul punto, con decisioni di segno opposto in casi affini (emblematici i procedimenti per lesioni legate all'esposizione ad amianto). Infine, emerge un **bisogno** generale di **spiegazione e comprensione degli esiti processuali legati al mancato raggiungimento della prova** oltre ogni ragionevole dubbio, soprattutto laddove tale mancanza sia legata all'elemento soggettivo del reato.

Qui si pone, naturalmente, un tema di informazione e in certa misura anche di protezione, per i quali si **rinvia** il lettore, ai fini di una più puntuale trattazione sistematica delle questioni attinenti ai **diritti di informazione e protezione**, rispettivamente, al **§ IV** in tema di informazione e ai **§§ V** e **VI** in tema di vulnerabilità e protezione (v. *supra*, **§ V**).

VIII.1.2. È necessario che anche il difensore delle vittime si faccia carico di informare il proprio assistito, in modo obiettivo, comprensibile e completo, in merito ai diritti degli imputati e delle difese, in modo tale che il corretto esercizio degli stessi non venga percepito come un atto di ingiustizia, e si faccia altresì carico di rappresentare alle vittime, in modo neutrale e comprensibile, la possibilità che il processo abbia un esito negativo, alla luce dell'incertezza della prova scientifica e del decorso del tempo che caratterizza questa tipologia di processi; il tutto nell'ottica del mantenimento della massima equidistanza tra le ragioni dell'accusa e le aspettative delle vittime.

Le vittime e gli operatori segnalano, infine, che, **in caso di esito assolutorio**, il lasso di **tempo** intercorrente **tra la lettura del dispositivo** della sentenza **e il deposito della motivazione** può determinare **interpretazioni non corrette**, spesso accentuate dai **media**, con una vittimizzazione secondaria causata da una **percezione distorta delle motivazioni** alla base della decisione giudiziaria. A tal fine, nelle Linee Guida per la polizia giudiziaria e la magistratura (v. *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, luglio 2017), si è data l'indicazione, nel pieno rispetto dei diritti della difesa e della discrezionalità giudiziale, di individuare metodi di comunicazione dell'esito giudiziale semplici e

immediati, tali da garantire la migliore e più rapida comprensione degli elementi essenziali della decisione assunta dall'autorità giudiziaria. Potrebbe essere opportuno, per esempio, valutare la praticabilità di rilasciare, **contestualmente** o in immediata successione alla lettura del **dispositivo**, **comunicati stampa analoghi a quelli talora emessi dalla Cassazione**, che **anticipino i nodi salienti della motivazione**, nei casi di **procedimenti** per casi di *corporate violence* che abbiano presentato **particolari complessità tecniche** e/o un **numero particolarmente elevato di vittime**.

VIII.1.3. E' necessario che anche i difensori delle vittime adottino metodi di comunicazione degli esiti giudiziari ai media tali da evitare la circolazione di errate interpretazioni o strumentalizzazioni della sentenza nella fase che precede il deposito della motivazione.

2. *La decisione in materia di risarcimento del danno*

Art. 16 Dir.

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Una **ulteriore problematica** strettamente connessa alle **aspettative delle vittime** e ai **tempi della giustizia penale** attiene al **diritto di ottenere una decisione in tema di risarcimento del danno** e di ottenerla **in tempi ragionevoli** (per la particolare ipotesi del patteggiamento, vedi *infra*, **VIII.7**). Il diritto nazionale italiano prevede, come noto, la **possibilità** per la **vittima danneggiata** di **costituirsi parte civile nel procedimento penale** (artt. 74 e ss. c.p.p.). Nei procedimenti per casi riconducibili alla *corporate violence*, il giudice penale di regola pronuncia una **condanna generica al risarcimento e rimette le parti avanti al giudice civile** che effettuerà – dopo una vera e propria causa civile finalizzata a raggiungere quella prova dell'entità del risarcimento non raggiunta durante il processo penale – la **concreta quantificazione monetaria del danno**.

Nel contesto del procedimento penale, il diritto di ottenere in tempi ragionevoli una decisione in merito al risarcimento dei danni è fortemente limitato dalla prassi del giudice penale, in sede di deliberazione della sentenza di condanna, di rimettere *tout court* al giudice civile la decisione circa l'esatta quantificazione del danno.

Per scongiurare il concreto svantaggio, per la vittima, di dover intentare una causa civile, la **parte civile** può **chiedere** – sempre tempestivamente, ovvero nelle conclusioni scritte al termine del dibattimento – che l'imputato, **in caso di condanna generica al risarcimento** del danno, sia condannato dal giudice penale al **pagamento di una somma provvisoriamente esecutiva**, la c.d. provvisionale (**art. 539 c.p.p.**). I **vantaggi** conseguenti alla **concessione della provvisionale** sono evidenti. La parte civile può, in detta ipotesi, agire immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza penale di primo grado (con un considerevole risparmio di tempo) chiedendo formalmente al condannato il pagamento della provvisionale, ovvero, in caso di rifiuto, ottenere dal giudice civile (senza fare una causa *ad hoc*) un titolo esecutivo per procedere coattivamente al pignoramento dei beni del debitore condannato, senza dover attendere il passaggio in giudicato della pronuncia o che siano decorsi i termini per proporre impugnazione.

Anche in questo caso, tuttavia, la **parte civile** dovrà **in seguito agire davanti al giudice civile** per ottenere l'**esatta quantificazione del danno ulteriore** rispetto alla somma concessa a titolo di provvisionale. È allora indiscutibile che, in termini di **soddisfacimento del diritto della vittima di ottenere una decisione in tempi ragionevoli**, sarebbe **auspicabile** che il **giudice penale** effettuasse **direttamente la liquidazione di tutto il danno con la sentenza di condanna**. In questo caso, si 'risparmierebbe' alla parte civile la necessità di instaurare qualunque causa in sede civile, con una previsione di tempi e costi talvolta difficilmente sostenibili, e a quel punto ineludibili.

Per converso, la **condanna al risarcimento integrale non è immediatamente esecutiva** e, quindi, sarà **esigibile** dalla vittima di reato **solo dopo che la sentenza è divenuta esecutiva**. Tuttavia, esiste e andrebbe incoraggiata la **possibilità** per il giudice penale, **dietro esplicita richiesta del difensore della parte civile**, di **dichiarare la condanna al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva**, quando ricorrano **giustificati motivi** (**art. 540 c.p.p.**).Tali motivi non sono previsti dalla legge, ma sono generalmente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità come ragioni collegate alla certezza dell'esecuzione della condanna dal punto di vista civilistico e alla obiettiva **possibilità che il ritardo aggravi le conseguenze del reato** per il danneggiato.

Si tratta di motivi che appaiono **sussistere quasi sempre** in procedimenti per *corporate violence*, alla luce della tipologia di danni causati e delle particolari condizioni di salute delle vittime.

VIII.2.1. Il difensore della parte civile dovrebbe sempre chiedere la liquidazione integrale del danno con la sentenza di condanna. Se questa opzione non è, per ragioni oggettive, perseguibile o la richiesta non può essere accolta, il difensore dovrebbe chiedere quanto meno la liquidazione della provvisionale (in caso di generica condanna al risarcimento dei danni). In caso di condanna con contestuale liquidazione integrale del danno, il giudice dovrebbe essere sollecitato a riconoscere, ove possibile, la sussistenza dei presupposti di legge (i giustificati motivi) per dichiarare la condanna al risarcimento provvisoriamente esecutiva.

3. *Organizzazione della partecipazione delle vittime al procedimento penale*

I procedimenti relativi a casi di *corporate violence*, in ragione della usuale natura collettiva della vittimizzazione, presentano una serie di specifiche problematiche logistiche, di organizzazione dei luoghi e degli spazi. Si pongono inoltre problematiche legate al rischio di eccessiva spettacolarizzazione dell'udienza e di un eccesso di pressioni, esplicite o implicite, sulla serenità delle parti e dei giudicanti.

I **processi** in materia di ***corporate violence*** coinvolgono quasi sempre, anche per l'interesse pubblico e dei media, un **numero elevato di soggetti** che a vario titolo hanno diritto o, più banalmente, desiderano partecipare come pubblico alla fase dibattimentale del processo penale. Come già ricordato (v. *supra*, **§ II**), si tratta di **fatti che talvolta colpiscono intere collettività**, con un interesse a seguire tutte le fasi processuali da parte di un'intera cittadinanza, più o meno direttamente offesa dai fatti per cui si procede.

Il processo, nella fase del **dibattimento**, assume così, spesso, le **dimensioni** di una **celebrazione mediatica** e di un **luogo di protesta**, nel quale diventa difficile mantenere l'ordine e il contegno richiesto dalla natura del luogo e dei lavori che si stanno svolgendo, dal rispetto per gli imputati e per il collegio giudicante. Questi numeri elevati hanno **ripercussioni** anche sulla possibilità di **gestire l'udienza in tempi ragionevoli**. Molti gli **esempi** riscontrati: l'udienza inizia molto tardi per consentire al pubblico di accedere all'aula; nel corso dell'udienza il pubblico commenta l'esame dei testimoni o dei consulenti; il pubblico

esprime il proprio dissenso rispetto alle decisioni del collegio giudicante; le vittime presenti in aula manifestano apertamente il loro dissenso; le vittime manifestano fuori dal tribunale con cortei o cartelloni.

Dal punto di vista organizzativo, è necessario, anzitutto, che **gli uffici giudiziari individuino preventivamente uno o più spazi** di celebrazione del dibattimento **adeguati** a procedimenti con un numero elevato di vittime, da predisporre, al presentarsi del caso, in modo efficace alla luce del numero di persone offese individuate, di parti civili costituite, nonché dell'interesse del procedimento per la collettività (v. ***Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti***, luglio 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/).

Tuttavia, come evidenziato dai partecipanti al progetto, **anche le vittime, le associazioni di vittime e i loro difensori hanno possono avere un ruolo fondamentale nel contribuire a una gestione ordinata del dibattimento**, oltre che a segnalare anticipatamente la partecipazione di vittime con particolari bisogni di protezione.

VIII.3.1. In vista della gestione della partecipazione di elevati numeri di vittime (tipici dei casi di *corporate violence*) alla fase dibattimentale, è necessario che tutti gli attori del processo, ivi compresi i difensori delle vittime o delle associazioni di vittime o di enti rappresentativi, collaborino all'organizzazione delle udienze; in vista di ciò può essere opportuno che:

- **i difensori si attivino e si rendano disponibili agli uffici competenti,** nella veste di interlocutori rappresentanti delle vittime o di enti e associazioni che intendono partecipare alle udienze, **in modo da garantire l'accesso all'aula a tutti gli aventi diritto in modo ordinato e in tempi ragionevoli e un ordinato e sereno svolgimento delle udienze**;

- nel caso di **vittime particolarmente vulnerabili**, in particolare in ragione di malattia o infermità, i difensori segnali agli uffici giudiziari, l'eventuale necessità di **aule di udienza collegate con mezzi audiovisivi a spazi autonomi e adeguati** dedicati alla loro accoglienza.

4. *Partecipazione al processo di enti e associazioni*

Il nostro ordinamento, come noto, prevede che **enti e associazioni, senza scopo di lucro** e con **finalità** – riconosciutegli in forza di legge – di **tutela degli interessi collettivi o diffusi** compromessi dalla commissione dell'illecito penale, **in assenza di un danno proprio** possano avere **ingresso nel processo** ai sensi dell'**art. 91 c.p.p.**,con i poteri della persona offesa dal reato, e possano **esercitare diritti e facoltà spettanti alla persona offesa** – previo suo **consenso** – con **atto di intervento** il cui contenuto è descritto nell'**art. 93 c.p.p.** Quando invece detti **enti** risultino **direttamente danneggiati dal reato** è garantita la possibilità di **esercitare l'azione civile nel procedimento penale** (**artt. 74 ss. c.p.p.**). È altresì noto come la Cassazione ritenga ampiamente ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente collettivo, considerando **danno risarcibile** rilevante «**l'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto** quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente» (Cass. SU, 24 aprile 2014, n. 38343).

La **presenza degli enti e delle associazioni** nei **procedimenti penali** riconducibili a casi di *corporate violence* è segnalata come **potenzialmente problematica** dagli **imputati e dai loro difensori** (nonché da una parte della magistratura), in ragione della **eccessiva dilatazione** che ha avuto nel nostro ordinamento la possibilità per questi soggetti di costituirsi parte civile. L'ammissione quale parte civile di numerosi enti, rispetto ai quali sussistono spesso molti dubbi circa la lesione diretta ed effettiva di interessi statutari, **aumenta** in numero considerevole le **parti del processo**, con un conseguente **incremento delle difficoltà di gestione del dibattimento in tempi e con modalità efficienti** e con un **aumento delle domande risarcitorie** che richiedono una decisione. Questo ampliamento è un dato che, effettivamente, si continua a registrare soprattutto in procedimento penali in materia di reati ambientali. Si contesta da più parti che tali enti dovrebbero partecipare al giudizio unicamente come soggetti collettivi esponenziali di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.) e non come parti civili, essendo la lesione subita più affine a quella della persona offesa che non a quella del danneggiato.

Allo stesso tempo, occorre evidenziare che **alcuni di questi enti**, come le **associazioni costituite a tutela delle vittime** accomunate dalla medesima malattia o da un danno causato dalla medesima fonte, rivestono oggi nel nostro ordinamento un **ruolo insostituibile** rispetto al **diritto delle vittime di essere assistite, informate e supportate** (v. più

diffusamente *infra*, **§ X**), dal momento che questi soggetti, in qualche misura, **suppliscono all'assenza nel nostro ordinamento di servizi pubblici di assistenza** e supporto alle vittime. Questa'supplenza' prende forma **anche durante il procedimento penale** e nella eventuale ipotesi di **negoziazione con la *corporation* per il risarcimento** dei danni. Situazioni nelle quali, per altro, **la 'forza' dell'ente o dell'associazione** delle vittime **dipende** anche e proprio dal **riconoscimento dell'associazione stessa quale parte civile**, in grado di esercitare nel processo un ruolo attivo a fianco della pubblica accusa.

Inoltre, **molte denunce e allegazioni probatorie**, in questi casi, in particolare in materia di reati ambientali o di reati connessi a malattie professionali, **sono presentate da enti** a tutela dell'ambiente o da associazioni a tutela dei lavoratori. È dunque un dato di fatto che l''intermediazione' di alcuni di questi enti si rivela spesso indispensabile per dare avvio al procedimento penale e/o per acquisire dati storici e rilievi tecnici altrimenti difficilmente reperibili.

In relazione al coinvolgimento di enti e associazioni nei procedimenti per reati qualificabili come episodi di *corporate violence*, si riscontra una problematica necessità di bilanciamento tra due esigenze contrapposte: mantenere la partecipazione di questi enti e associazioni nel processo penale (sia per rinforzare la loro posizione a supporto delle vittime, sia *ad adiuvandum* della pubblica accusa) e al tempo stesso evitarne una partecipazione quali parti civili quando la rivendicazione di un risarcimento del danno non possa essere in concreto giustificata e finisca per risolversi in un ostacolo (in termini di efficienza processuale e/o disponibilità di risorse per il risarcimento) rispetto al soddisfacimento delle aspettative delle vittime stesse.

5. *Informazione e protezione per le vittime che partecipano al procedimento penale (rinvio)*

Cons. 21 Dir.

Le autorità competenti […] dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. […]

Cons. 26 Dir.

Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. […]

Cons. 58 Dir.

È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale […]

→ Si vedano inoltre i **cons. 21, 26, 29** e **52-56** e gli **artt. 6, 18-21** e **23 Dir**.

Come è noto, ai sensi della Direttiva il **diritto della vittima all'informazione** e quello alla **protezione da vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazioni e ritorsioni**, nonché alla **protezione della vita privata** informano ogni fase del procedimento penale, espandendosi altresì in una qualche misura anche al di fuori del perimetro di questo (v. in particolare *supra*, **§ III**).

VIII.5.1. Il difensore deve consentire alla vittima assistita di agire informata anche rispetto a quelle facoltà per l'esercizio delle quali è necessaria una richiesta formale o un'attivazione di propria iniziativa. Considerata, poi, la particolare vulnerabilità delle vittime di *corporate violence*, il difensore dovrà rappresentare al proprio assistito la possibile adozione di misure di protezione adeguate per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, o lesioni alla *privacy*. A questi fini, il difensore potrà valutare ad esempio di:

- **favorire il dialogo con le associazioni di vittime**, al fine di garantire la **maggiore diffusione possibile** delle **informazioni** circa le possibilità e le modalità di **accesso al procedimento penale**;
- **informare specificamente la vittima circa le facoltà che può esercitare solo dietro richiesta o per le quali dovrebbe informarsi** di propria iniziativa (ad **esempio**, le **date delle udienze**, per le quali non vi è alcun obbligo di avviso); può, in tale senso, mantenere una interlocuzione costante con l'autorità giudiziaria e con la polizia giudiziaria (v. anche *supra*, **§ IV**);
- **informare specificamente la vittima della necessità di dichiarare o eleggere domicilio** onde avere **certezza di ricevere le comunicazioni** dovute per legge e per esercitare alcuni diritti;
- sollecitare la richiesta finalizzata all'adozione di **idonee misure di protezione della vittima vulnerabile** (v. *supra*, **§ II**), in particolare in relazione alla sua **partecipazione attiva alla raccolta delle prove e agli accertamenti tecnici non ripetibili** (v. *supra*, **§ V**);

- in sede di **dibattimento**, individuare e sollecitare l'adozione di **idonee misure di protezione della vittima vulnerabile** (v. *supra*, **§ II**) che si sottopone ad **esame** (v. *supra*, **§§ V**e **VI**), quale può essere, ad **esempio**, la **conduzione** dell'esame della stessa a opera del **Presidente** del collegio giudicante.

In aggiunta a queste indicazioni generali e meramente esemplificative, si **rinvia** il lettore, ai fini di una più puntuale trattazione sistematica delle questioni attinenti ai **diritti di informazione e protezione**, rispettivamente, al **§ IV** in tema di informazione e ai **§§ V** e **VI** in tema di vulnerabilità e protezione e, specificamente, protezione della vita privata e della riservatezza.

6. *I rapporti tra vittime* e corporation *nel procedimento penale e le misure riparatorie*

Nel contesto dei reati di *corporate violence*, per intuibili ragioni legate alle caratteristiche di questi fatti di reato, risulta determinante, rispetto al soddisfacimento di alcuni bisogni e diritti della vittima, che si instauri un rapporto o un canale di dialogo tra la vittima stessa e la *corporation* i cui dipendenti o amministratori risultino indagati per fatti commessi nell'interesse dell'ente, o che risulti essa stessa indagata.

L'instaurazione di un rapporto di qualche tipo tra vittime di *corporate crimes* e *corporation* di cui si assume il coinvolgimento nel reato è principalmente legata all'**esigenza**, spesso avvertita da entrambe le parti, di raggiungere un **accordo** in merito al **risarcimento dei danni** (su cui v. anche *supra*, **§ VIII.2**, e *infra*, **§ VIII.7**), ma **non solo**. Tale rapporto può avere luogo anche **in momenti e spazi diversi dal procedimento penale**, anche su spontanea iniziativa delle parti.

L'esigenza per le vittime di ottenere una **decisione sul risarcimento del danno** trova espresso riscontro nell'art. 16 della Direttiva, che richiede altresì una decisione in un «**ragionevole lasso di tempo**». Il medesimo art. 16 prevede, inoltre, il **dovere** degli **Stati** di promuovere (co. 2) misure per **incoraggiare l'autore del reato a prestare risarcimento**. Ai sensi della Direttiva, dunque, è il **legislatore** il soggetto maggiormente chiamato in prima battuta a introdurre strumenti efficaci per il raggiungimento di questo obiettivo.

Tuttavia, pur **nei limiti** degli spazi consentiti dalle **norme in vigore** (che spesso non impongono, ma nemmeno impediscono, iniziative in tal senso),

vi sono molte **opportunità** affinché siano **favorite**, da un lato, e **premiate**, dall'altro, forme di **risarcimento** e di **riparazione** delle conseguenze del reato.

Coloro che hanno condiviso le loro esperienze nell'ambito della ricerca empirica sopra citata segnalano che le ***corporation*** normalmente **si attivano nei confronti delle vittime quasi esclusivamente a fronte dell'apertura di un procedimento penale**, quando cioè si prospetta, a carico di soggetti aziendali o a carico della stessa *corporation*, un processo, in particolare se **potenzialmente implicante costituzione di parte civile di un alto numero di vittime**, associazioni o enti esponenziali nei confronti dei rappresentanti dell'impresa e la conseguente **citazione in giudizio dell'ente quale responsabile civile**. Pertanto, è altamente probabile che la propensione dell'impresa a negoziare con le vittime e a riparare le conseguenze del reato sia generalmente maggiore qualora la ***corporation*** **stessa sia indagata o imputata**. Possibilità che, come noto, è disciplinata dal **d.lgs. 231/2001**, che si applica a moltissimi *corporate crimes*, tra i quali anche tutti i reati ambientali e le lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle norme in materia di sicurezza (non, invece, allo stato, ai reati attinenti alla sicurezza alimentare o farmaceutica o, più in generale, ai reati comuni di omicidio e lesioni, che, in particolare nella forma colposa, sono frequentemente contestati in correlazione a violazioni ambientali o della sicurezza dei prodotti (v. anche *supra*, **§ II**). Tuttavia, è dato condiviso che la contestazione del d.lgs. 231/2001 sia scarsamente utilizzata dagli inquirenti, oppure lo sia 'a macchia di leopardo', a seconda del luogo ove è instaurato il procedimento penale. Per questa ragione, nelle **linee guida per la polizia giudiziaria e la magistratura** (v. ***Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti***, luglio 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), si è suggerito, nonostante la non obbligatorietà dell'iscrizione della notizia dell'illecito in capo all'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, di valutare sempre la possibilità di contestare il d.lgs. 231/01, nella convinzione che tale scelta **favorirebbe** l'**attivarsi in maniera proattiva dell'ente** collettivo per **far fronte alle conseguenze derivanti dall'illecito.**

L'obiettivo di ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno è una priorità per le vittime (v. *supra* **§ VIII.2**). In questa tipologia di procedimenti, in particolare, la **definizione anticipata** della questione relativa al **risarcimento del danno** può rappresentare spesso l'unica forma di compensazione, tenuto conto che il procedimento può spesso concludersi con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (vedi *supra*, **§ VIII.1**). Da un altro punto di vista, è intuibile come, sempre nella prospettiva della vittima, dover **instaurare un dialogo**

con singoli imputati persone fisiche, ciascuno rispetto alla propria posizione, sia in genere **assai più complesso** che non avere quale principale interlocutore soltanto la *corporation*.

Nel dialogo tra vittima e *corporation*, sia nel contesto giudiziario che extra-giudiziario, il difensore ha un ruolo che può essere determinante. La vittima necessita nella gestione del rapporto con la *corporation* **assistenza legale esperta e qualificata**. Quando la vittima si trova a essere **sola**, infatti, difficilmente potrà assumere qualunque forma di iniziativa, **non riuscendo spesso nemmeno a identificare gli interlocutori** all'interno della *corporation* con cui stabilire un contatto. Durante la 'negoziazione', soprattutto se essa avviene **senza l''intermediazione' o il supporto** di una associazione e di un **legale esperto**, la **vittima**, già in una posizione di fisiologica asimmetria informativa rispetto alla corporation, si può oggettivamente trovare, in ragione della propria condizione e dei propri bisogni, in una **posizione di inferiorità** e di **particolare vulnerabilità**.

VIII.6.1. Nella gestione dei rapporti eventuali con la *corporation* nell'interesse delle vittime, è necessario che il difensore acquisisca consapevolezza dei bisogni complessivi e delle aspettative dei propri assistiti (v. *supra* § VIII.II), anche in vista dell'adozione di misure volte a evitare il rischio di vittimizzazione secondaria.

In questa tipologia di procedimenti penali, può risultare di **interesse** anche della ***corporation*** tentare di aprire, fin dalla fase delle indagini, una negoziazione con le vittime, sia per **evitare una futura costituzione di parte civile nei confronti dei propri rappresentanti**, sia in una **prospettiva reputazionale**, fondata sulla volontà di ristabilire un rapporto di fiducia con i propri *stakeholders* (tra i quali vi è anche la comunità ove l'impresa opera o il pubblico dei consumatori a cui si rivolge). Ma è intuibile che la propensione della corporation a risarcire e riparare è strettamente legata anche alla possibilità di **accedere a riti premiali** (il patteggiamento) o ad altri **benefici in termini di esenzione o riduzione delle sanzioni.**

Incoraggiare la negoziazione, la compensazione, la riparazione e, quale conseguenza indiretta, la riduzione del livello di conflitto tra vittima e *corporation*, è un percorso che può sicuramente essere intrapreso dalle autorità inquirenti e giudicanti, che hanno già a disposizione numerosi strumenti. È noto che, per esempio, il **d.lgs. 231/2001** adotta un modello punitivo interamente finalizzato all'obiettivo di **premiare** non soltanto l'ente che *ex ante* si sia dotato di sistemi di prevenzione del reato, ma anche **l'ente che *ex post*** – una volta indagato – **dimostri di voler rimediare e riparare**, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello compensativo.

La prospettiva preventiva e riparatoria rispondono, di fatto, alla medesima esigenza: **incentivare comportamenti proattivi dell'ente** attraverso l'offerta di una serie di **benefici premiali graduali**, in funzione del *momento* e della *qualità* delle iniziative intraprese. La **casistica giudiziaria** evidenzia, peraltro, che la *corporation* confida poco in un esito assolutorio in ragione della validità del proprio modello di prevenzione e che la **logica difensiva** è per lo più interessata ad accedere a tutti i **benefici premiali** offerti dal d.lgs. 231/2001 per **attenuare le conseguenze sanzionatorie**.

Quando l'autorità giudiziaria inquirente proceda alla **contestazione *ex* d.lgs. 231/2001**, sono molti i mezzi e meccanismi previsti dallo stesso decreto che, da un lato, consentono alla Procura di **coinvolgere direttamente la *corporation* fin dalla fase delle indagini** (favorendo così l'instaurarsi di un rapporto con le vittime), dall'altro lato, incentivano la *corporation*, attraverso i suoi rappresentanti o difensori, a **porre in essere comportamenti proattivi** a fronte della prospettazione di rischi patrimoniali e reputazionali immediati, discendenti dal fatto di essere indagata nel procedimento penale. Tale risultato, fin dalla fase delle indagini, è con alta probabilità accentuato dall'impiego delle **misure cautelari interdittive** e della misura cautelare reale del sequestro preventivo (artt. 45 e 53 del Decreto). A fronte di tali misure, la *corporation*, verosimilmente, non potrà esimersi dall'adottare una **strategia difensiva che, nell'ottica del Decreto, dovrà tradursi anche nell'accesso alle misure riparatorie** di cui all'art. 17 del decreto. Esiste, infatti, nell'impianto del Decreto una **sinergia** tra la richiesta e l'applicazione della **misura cautelare** e le **misure riparatorie** che consente un **incentivo immediato**. Le misure interdittive non sono applicabili nei confronti dell'ente se prima del provvedimento cautelare questo realizzi tutte le **condotte riparatorie di cui all'art. 17**. Il **perfezionarsi di queste condotte sospende, inoltre, l'esecutività dell'ordinanza cautelare** per il tempo richiesto e concesso (ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 231/2001) al fine di adempiervi prima che sia dichiarato aperto il dibattimento (art. 65); e determina in ogni caso la revoca della cautela, anche se ciò avviene durante il giudizio.

Tra le misure riparatorie che la *corporation* dovrà dimostrare di aver attuato, si richiama, in particolare, la lett. a): «Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, **le sanzioni interdittive non si applicano** quando, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** di primo grado, […] a) l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».

L'instaurarsi di un dialogo tra vittima e *corporation* è certamente favorito dalla lett. a) dell'art. 17 d.lgs. 231/2001. Infatti, la norma **impone di fatto** alla *corporation* di **contattare e negoziare con le vittime** quanto

meno **ai fini del risarcimento del danno**. È cioè necessaria una **condotta comunicativa con il danneggiato**, il quale deve poter ponderare se aderire all'offerta o avanzare motivazioni serie e oggettive per rifiutarla. L'accettazione da parte del danneggiato è, infatti, l'unica prova del fatto che il danno sia stato effettivamente e integralmente risarcito (Cass. Sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209). E per poter 'dialogare' con le vittime, la *corporation* deve impegnarsi «**ad individuare le persone offese e danneggiate dal reato**, **a prescindere dalla costituzione di parte civile nel giudizio**, se instaurato» (Cass. Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 326).

L'art. 17 non incentiva comunque solo iniziative in favore dell'integrale ed effettivo risarcimento del danno, poiché la lett. a) richiede che siano **anche eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato**. Non dunque le conseguenze dell'illecito dell'ente, ma proprio del reato contestato. Viceversa, la citazione della *corporation* quale mero responsabile civile da parte della vittima che si è costituita parte civile garantisce una decisione circoscritta al mero risarcimento del danno. Decisone che, peraltro, si avrà soltanto all'esito del procedimento penale, sempre che esso non si concluda con una sentenza di patteggiamento (su cui v. anche infra) o di non doversi procedere per prescrizione del reato.

Si evidenzia, infine, l'estrema rilevanza del **controllo giudiziale** dei **risultati della negoziazione** che è di fatto richiesto dall'**art. 17 d.lgs. 231/2001**, in particolare rispetto all'**effettivo e integrale risarcimento del danno**. Questo controllo consente di esercitare il citato ruolo di 'mediatore del conflitto' in capo all'inquirente, ma soprattutto favorisce una **verifica più stringente** degli esiti della negoziazione, che può anche **tenere conto** delle **specifiche vulnerabilità** di questa categoria di vittime, da un lato, e di eventuali **tentativi di compensazione offerti dalla *corporation* ingiustamente rifiutati dalla vittima**, dall'altro (v. *supra*, **§ II**).

VIII.6.2. Qualora sia contestato il d.lgs. 231/2001, i difensori della *corporation* dovrebbero considerare in particolare di:

- **favorire**, fin dalla fase delle indagini, l'instaurarsi di un **rapporto tra vittima e *corporation,*** nella prospettiva di evitare **rapporti conflittuali**, di preservare la **reputazione** della *corporation* e accedere alle misure riparatorie offerte;
- **favorire azioni o tentativi** di **risarcire** in via anticipata le vittime e **riparare le conseguenze del reato** nella prospettiva di ottenere i **benefici premiali** previsti dall'art. 17 d.lgs. 231/2001 e evitare l'applicazione di **misure cautelari** interdittive o ottenere la revoca di quelle già disposte;

- **favorire** in ogni stato e grado del procedimento l'**integrale risarcimento del danno** al fine di **evitare** la **costituzione di parte civile** nei confronti dei rappresentanti dell'ente di un **numero eccessivamente elevato** e difficilmente gestibile di persone fisiche o giuridiche (v. *supra*);
- **anche nella prospettiva reputazionale, estendere** l'ambito delle **azioni di compensazione dell'offesa** anche a **misure diverse dal risarcimento** del danno;

VIII. 6.3. Qualora sia contestato il d.lgs. 231/2001, il difensore della parte civile costituita dovrebbe utilizzare nel modo più efficace possibile le potenzialità offerte dal d.lgs. 231/2001, in particolare considerando di:

- **favorire**, tenuto conto delle peculiarità del caso e dei bisogni della vittima, fin dalla fase delle indagini, l'instaurarsi di un **rapporto tra vittima e *corporation* indagata**;
- **valorizzare le azioni o i tentativi promossi dalla *corporation*** di **risarcire** le vittime e **riparare** le conseguenze del reato al fine di ottenere una definizione sicura e anticipata in merito al risarcimento dei danni ed evitare la costituzione di parte civile nei confronti dei rappresentanti dell'ente;
- sottolineare, nell'ambito della **discrezionalità dell'autorità inquirente e giudicante** e in sede di scrutinio di congruità (ai sensi dell'art. 133 c.p.) della pena richiesta, l'importanza del **requisito** dell'**integrale risarcimento del danno da parte dell'autore del reato o del responsabile civile** ai fini della concessione del **patteggiamento** nei confronti dei **rappresentanti della *corporation*** richiedenti (v. anche *infra*, **§ VIII.7**).

Al di fuori del contesto del d.lgs. 231/2001, sussistono **altri strumenti premiali** o di altra natura messi a disposizione dall'ordinamento per alcune categorie di reato che tipicamente rientrano nella nozione di *corporate violence* che ugualmente favoriscono l'instaurarsi di un rapporto tra vittima e *corporation* e la riduzione del conflitto. In materia di **reati ambientali**, ad esempio, opera la nuova circostanza attenuante a effetto speciale del **ravvedimento operoso** (**art. 452 *decies* c.p.**), la quale prevede **considerevoli sconti di pena**, laddove il reo, tra l'altro:

- «si adopera per **evitare** che l'attività delittuosa venga portata a **conseguenze ulteriori**»;

- «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla **messa in sicurezza**, alla **bonifica** e, ove possibile, al **ripristino** dello stato dei luoghi».

Per quanto si tratti di un ravvedimento applicabile alla persona fisica, è indubbio che nel contesto della *corporate violence* è solo l'ente che può concretamente realizzare le condotte richieste.

Sempre nel settore dei **reati ambientali**, il **Codice dell'ambiente** (d.lgs. 152/2006) **subordina** la possibilità di ottenere **sconti di pena** o la **sospensione condizionale** della stessa, quando non addirittura l'**estinzione del reato**, a condotte volte a **risarcire** e a **riparare** il **danno arrecato all'ambiente** (artt. 139, 140 e 257 d.lgs. 152/2006). Anche se in taluni casi si parla soltanto di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, nulla esclude che si possa **valorizzare un serio e proficuo confronto tra la *corporation* e le comunità colpite** (**vittime potenziali o future** in caso di permanenza del danno), favorevolmente valutato dal giudice proprio al fine di riconoscere i benefici predetti.

Per gli altri strumenti normativi che possono essere impiegati per favorire l'instaurarsi di un percorso riparativo vedi *infra*, **§ IX**.

VIII.6.4. Qualora non sia contestato il d.lgs. 231/2001, il difensore della *corporation* potrà utilizzare in materia di reati ambientali i meccanismi premiali della integrale riparazione del danno (art. 140 d.lgs. 152/2006) o del ravvedimento operoso (art. 452 *decies* c.p.) o altre misure premiali previste dall'ordinamento, valorizzando le iniziative adottate dall'ente, anche laddove si sia solo utilmente attivato in tal senso e l'insuccesso dell'iniziativa sia dovuto al rifiuto o alla mancata collaborazione della vittima.

VIII.6.5. Qualora non sia contestato il d.lgs. 231/2001, il difensore della vittima potrà sollecitare e valorizzare le iniziative adottate dall'ente per prestare adeguato risarcimento dei danni alla vittima e rimediare le conseguenze del reato, considerando di:

- sottolineare, pur nel rispetto della **discrezionalità dell'autorità inquirente e giudicante** e in sede di scrutinio di congruità (ai sensi dell'art. 133 c.p.) della pena richiesta, l'importanza del **requisito** dell'**integrale risarcimento del danno da parte dell'autore del reato o del responsabile civile** ai fini della concessione del **patteggiamento** nei confronti dei **rappresentanti della *corporation*** richiedenti (v. anche *infra*, **§ VIII.7**);

- **segnalare all'autorità inquirente e giudicante**, ai fini dello scrutinio riguardante la concessione **del patteggiamento nei confronti dei rappresentanti della *corporation*** richiedenti, se l'**ente si sia o non si sia utilmente ed efficacemente adoperato** nel senso di cui sopra;
- indicare all'autorità inquirente o giudicante, **secondo le peculiarità del caso,** l'opportunità di **subordinare** (ancorché tale opzione sia prevista solo come una facoltà: v. art. 165 co. 1 c.p.) il beneficio della **sospensione condizionale della pena** nei confronti dei **rappresentanti della *corporation*** al **risarcimento del danno** da parte dell'autore del reato o del responsabile civile;
- **utilizzare** gli **spazi** concessi dalle norme vigenti e dalla negoziazione tra le parti per **sollecitare condotte riparatorie.**

È per altro evidente la **delicatezza** della **valorizzazione della premialità** nei confronti della *corporation* **al di fuori di un contesto normativo ben delimitato**. Occorre, inoltre, **tenere in considerazione** la posizione di **vulnerabilità** che per lo più connota le **vittime di *corporate violence***, che si manifesta con **maggiore intensità** nel contesto di **negoziazioni che avvengono al di fuori del contesto giudiziario** e **senza** la necessità di una **puntuale verifica da parte dalla magistratura** (v. *supra*, **§ II**).

Anche per questo, un **percorso che tutela maggiormente le vittime** e che, pertanto, **andrebbe incentivato** è l'**accesso a programmi di giustizia riparativa**, laddove disponibili (v. in particolare *infra*, **§ IX**).

7. *Risarcimento del danno e patteggiamento*

Art. 16 Dir.

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Il diritto nazionale italiano prevede, come noto, la **possibilità** per la **vittima danneggiata** di **costituirsi parte civile nel procedimento penale** (artt. 74 e ss. c.p.p.).

Nel contesto del procedimento penale, il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento dei danni non può dirsi garantito, o è addirittura negato alla vittima, nel caso di chiusura del procedimento penale attraverso l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento, artt. 444 e ss. c.p.p.).

La **vittima** appare come il **soggetto maggiormente sacrificato dalla condanna patteggiata**. Infatti, il patteggiamento **esclude** che il danneggiato possa **esercitare, o proseguire, nel processo penale l'azione civile** per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del soggetto che ha patteggiato. La sentenza di patteggiamento, inoltre, **non comporta pronuncia sulla domanda di risarcimento** nemmeno in caso di costituzione di parte civile; infatti, il **giudice**, vista la non necessità di accordo del danneggiato sul rito, non può valutare la domanda di risarcimento danni, ma **solamente liquidare le spese per la costituzione**. La **sentenza di patteggiamento**, infine, **non** ha, **nei procedimenti civili e amministrativi**, la stessa **efficacia di un provvedimento di condanna emesso a seguito di dibattimento**. Le osservazioni valgono **sia** rispetto alla o alle **persone fisiche** indagate, **sia** rispetto alla ***corporation*** indagata (v. anche *supra*), la quale a sua volta può accedere, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 231/2001, a questo rito alternativo.

Nel caso in cui la pena sia patteggiata, la vittima potrà comunque accedere alla giustizia civile per il risarcimento del danno. Tuttavia, il **ricorso alla giustizia civile** nel contesto nazionale è una opzione alternativa in tutti i casi in cui vi sia anche un procedimento penale per i medesimi fatti causativi del danno. Nel caso del patteggiamento, la **scelta** in favore della giustizia civile è **forzata**.

L'obiettivo della **Direttiva** (**art. 16**) è quello di garantire che la **vittima ottenga una decisione sul risarcimento dei danni**, con un evidente *favor* per una decisione **nel contesto penalistico**, quando prevista come opzione, che si accompagna anche alla previsione che la decisione sia assicurata **in** «**un ragionevole lasso di tempo**» e al dovere degli Stati di promuovere (co. 2) misure per **incoraggiare l'autore del reato a prestare risarcimento**.

Il fatto **che la decisione sul risarcimento non possa aversi in sede penale** per la mera circostanza casuale della sentenza di **patteggiamento** si presenta come, quanto meno, **un ridimensionamento di questo diritto** della vittima e provoca una situazione di **disparità di trattamento** rispetto a quelle vittime che invece possono pienamente esercitare il loro diritto di ottenere una decisone in sede penale. **Inoltre**, nel caso di **patteggiamento allargato**, la **vittima già costituita parte civile** avrà **inutilmente impiegato nel processo penale tempo, denaro ed energie**, senza ottenere alcun vantaggio certo. Nel giudizio civile, la vittima non avrà **nemmeno** il vantaggio dell'**autorità di giudicato extrapenale**, potendo la sentenza di

patteggiamento costituire soltanto oggetto di valutazione da parte del giudice civile, alla stregua di ogni altro possibile elemento probatorio. **Complica ulteriormente** la posizione della vittima la circostanza, del tutto **verosimile in processi per *corporate violence***, che **solo uno o alcuni imputati abbiano patteggiato la pena**, mentre **altri abbiano proseguito nel giudizio**, con la conseguenza che **la vittima dovrà agire in sede penale verso taluni e in sede civile verso altri**.

A ciò si aggiunge un'**ulteriore problematica**. Infatti, come emerso dalla ricerca empirica condotta nel quadro del progetto (v. in particolare ***I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia***, agosto 2017, e le ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence***: http://www.victimsandcorporations.eu/publications/), vittime e operatori assai spesso ritengono quella della condanna in **sede civile** una opzione **impercorribile**, per la **lunghezza dei procedimenti** e la **non sostenibilità dei costi**, legati prevalentemente alla quasi costante necessità, per questa tipologia di reati, di soddisfare gli oneri probatori attraverso **prove di natura tecnica e scientifica oltremodo complesse**, cui soltanto la magistratura inquirente potrebbe avere accesso. La conseguenza è che il diritto sancito dalla Direttiva può risultare – e di fatto spesso risulta – di fatto negato per le vittime di *corporate violence*.

In tale direzione, nelle citate **linee guida per la polizia giudiziaria e la magistratura**, si sono fornite indicazioni nel senso di valutare sempre, nell'ambito della discrezionalità dell'autorità inquirente e giudicante, il requisito dell'**integrale risarcimento del danno da parte dell'autore del reato** o il fatto che l'autore si sia **utilmente ed efficacemente adoperato** in tal senso (in caso di offerta rifiutata dalla vittima senza giustificato motivo), sia in sede di **scrutinio di congruità della pena richiesta**, ai sensi dell'art. 133 c.p., ai fini del patteggiamento, sia ai fini della concessione della **sospensione condizionale della pena**

VIII. 7.1. Il difensore della vittima potrà sollecitare e valorizzare le iniziative adottate dall'autore del reato o dal responsabile civile per prestare adeguato risarcimento dei danni alla vittima e rimediare le conseguenze del reato, considerando di :

- sottolineare, pur nel rispetto della **discrezionalità dell'autorità inquirente e giudicante** e in sede di scrutinio di congruità (ai sensi dell'art. 133 c.p.) della pena richiesta, l'importanza del **requisito** dell'**integrale risarcimento del danno da parte dell'autore del reato o del responsabile civile** ai fini della concessione del **patteggiamento** nei confronti dei **rappresentanti della *corporation*** richiedenti (v. anche *infra*, **§ VIII.7**);

- indicare, **secondo le peculiarità del caso,** l'opportunità di **subordinare** (ancorché tale opzione sia prevista solo come una facoltà: v. art. 165 co. 1 c.p.) il beneficio della **sospensione condizionale della pena** nei confronti dei **rappresentanti della *corporation*** al **risarcimento del danno** da parte dell'autore del reato o del responsabile civile.

IX.

GIUSTIZIA RIPARATIVA*

Art. 2 Dir.

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
[…] d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

Art. 12 Dir.

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:
a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

Cons. 46 Dir.

I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.

* Redazione a cura di CLAUDIA MAZZUCATO

Art. 90 *bis* c.p.p.

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
[…] n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; […].

1. *La giustizia riparativa: strumento promettente dall'applicazione ancora limitata*

La **definizione di giustizia riparativa** contenuta nella **Direttiva 2012/29/UE** (**art. 2 co. 1, lett. d**) ricalca quella, più ampia e articolata, presente nei ***Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*** **delle Nazioni Unite** (Consiglio Economico e Sociale, Risoluzione n. 12/2002)[1], dove se ne precisano la **natura partecipativa e volontaria** e la possibilità di coinvolgere, oltre all'«**autore del reato**» e alla «**vittima**», anche, se opportuno, «membri della **comunità**», con lo scopo di addivenire a un **risultato riparativo** (*restorative outcome*) che includa, a sua volta, risposte quali la riparazione delle conseguenze del reato, le restituzioni, i lavori socialmente utili e altri accordi aventi lo scopo della **responsabilizzazione** e del **reinserimento** (*reintegration*) sia dell'autore del reato, sia della vittima.

Poste le condizioni generali di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa – appunto libertà di partecipazione, volontarietà, gratuità –, l'**art. 12 della Direttiva** puntualizza ulteriormente una serie di **garanzie** dal taglio marcatamente vittimocentrico, la più problematica delle quali è l'**esclusività dell'interesse della vittima** nel ricorso alla giustizia riparativa. Nondimeno, la **Direttiva** (art. 12 co. 2) **promuove la giustizia riparativa**, in

[1] «1. "Restorative justice programme" means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes. 2. "Restorative process" means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles. 3. "Restorative outcome" means an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender. 4. "Parties" means the victim, the offender and any other individuals or community members affected by a crime who may be involved in a restorative process. 5. "Facilitator" means a person whose role is to facilitate, in a fair and impartial manner, the participation of the parties in a restorative process».

linea con le indicazioni provenienti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, incoraggiandone l'utilizzo, che deve essere «facilitato dagli Stati membri».

La **giustizia riparativa**, come è noto, **non è ancora disciplinata nell'ordinamento italiano**. Accenni alla giustizia riparativa – e particolarmente alla mediazione reo-vittima – compaiono in modo disorganico e rapsodico in alcune disposizioni in seno alla disciplina del **procedimento penale a carico di imputati minorenni**, della **competenza penale del giudice di pace**, della **messa alla prova per adulti**. Altri spazi applicativi si rinvengono, per esempio, nella **sospensione condizionale della pena**, nelle **misure alternative alla detenzione** e, in generale, in tutti gli **istituti che prevedono effetti di mitigazione della pena o di estinzione del reato** a seguito di condotte di **riparazione delle conseguenze del reato** stesso, **incluse le ipotesi previste dal d.lgs. 231/2001** (v. anche *supra*, **§ VIII**). La prassi operativa ha spesso erroneamente finito per appiattire la giustizia riparativa sulle varie forme – invero *sanzionatorie* o a contenuto *prescrittivo* – del lavoro di pubblica utilità previsto in diverse fonti normative (codice della strada, TU in materia di stupefacenti, ecc.). Un **cenno piuttosto criptico** è oggi presente anche nell'**art. 90 *bis* c.p.p.** dedicato alle **informazioni alla persona offesa** (su cui v. più diffusamente *supra*, **§ IV**): ai sensi della **lett. p)** alla persona offesa devono essere fornite, fra l'altro, informazioni in merito alla «possibilità che il procedimento sia definito […] attraverso la **mediazione**».

Le **lacune normative** dell'ordinamento nazionale e l'ancora **scarsa sensibilizzazione della magistratura, della polizia giudiziaria, dell'avvocatura, dei servizi sociali e della cittadinanza** incidono significativamente sulla diffusione della giustizia riparativa in Italia, di cui si parla molto ma che si pratica ancora poco.

A ciò si aggiunga il fatto che i **centri di giustizia riparativa** rispettosi degli standard internazionali, istituiti da enti locali o soggetti privati senza finalità di lucro mediante convenzioni e protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia sotto il patrocinio di taluni uffici giudiziari, **sono disomogeneamente distribuiti sul territorio italiano**, rendendo oltremodo **difficile, e dunque scarso, l'accesso alla giustizia riparativa da parte dei soggetti interessati**.

La Direttiva 2012/29/UE promuove la giustizia riparativa, pur vincolandola a garanzie particolari in favore della (sola) «vittima». L'accesso ai programmi e l'effettiva diffusione delle pratiche di giustizia riparativa in Italia sono però ostacolati dalla mancanza di una disciplina specifica e dall'ancora scarsa sensibilizzazione degli operatori e dei cittadini.

Le difficoltà appena ricordate non devono dissuadere dal promuovere, in quanto possibile, il **ricorso alla giustizia riparativa**: come previsto dai citati *Basic Principles* ONU, i programmi dovrebbero essere resi disponibili **in ogni stato e grado del procedimento** (art. 6), potenzialmente senza alcun filtro rispetto al tipo di reato, sussistendo il consenso delle parti. La Commissione per l'Efficienza della Giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ, *Guidelines for a better implementation of the existing Recommendation concerning mediation in penal matters*, CEPEJ(2007)13, Strasburgo, 2007) ha poi sottolineato la decisività della sensibilizzazione della magistratura e dell'avvocatura (e in generale di tutti gli operatori del settore) e l'importanza del loro coinvolgimento a sostegno delle pratiche riparative.

IX.1. Come affermato nei *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* delle Nazioni Unite, i programmi di giustizia riparativa dovrebbero essere resi disponibili in ogni stato e grado del procedimento, potenzialmente per tutti i reati.

2. *La giustizia riparativa e la* corporate violence

Il preambolo ai *Basic Principles* delle Nazioni Unite e il relativo manuale operativo (UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Vienna, 2006, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf) sottolineano l'importanza della giustizia riparativa, i cui principali **obiettivi** sono così riassunti:

- la **prevenzione dei reati** e la promozione della sicurezza sociale;
- il **sostegno alle vittime e la loro partecipazione** (*support victims, give them a voice, enable their participation and address their needs*);
- l'assunzione di **responsabilità**, in special modo da parte degli autori di reato (*encouraging all concerned parties to take responsibility, particularly by the offenders*);
- la ricerca di **risultati riparativi orientati al futuro** (*identify restorative, forward-looking outcomes*);
- la riparazione delle **relazioni** lese dal reato (*repair damaged relationships*);
- la **risocializzazione** dei colpevoli.

Si tratta di obiettivi di sicuro rilievo anche nel campo della **criminalità economica**, dove proprio **il riconoscimento delle vittime**, spesso **invisibili**

e diffuse, e l'**orientamento al futuro dei risultati riparativi** possono rivelarsi cruciali nell'**ovviare agli ostacoli all'accesso alla giustizia ordinaria da parte di queste vittime** e nell'**attenuare il sentimento di insoddisfazione** di queste ultime, sentimento non di rado legato all'esperienza frustrante e negativa della partecipazione al procedimento penale (e della vittimizzazione secondaria che ne può scaturire: v. *supra*, **§§ II** e **VIII**): si pensi, per esempio, all'importanza delle attività di bonifica eseguite volontariamente da una *corporation* all'esito di un programma di giustizia riparativa che abbia coinvolto nel procedimento decisionale le persone offese, la comunità.

Il potenziale della giustizia riparativa nei casi di *corporate crime* e *corporate violence* è ancora largamente inesplorato.

Il **potenziale della giustizia riparativa** nei casi di *corporate crime* e *corporate violence* è ancora **largamente inesplorato**, anche se **talune esperienze straniere** sono **estremamente promettenti** (ad es. le esperienze statunitensi e canadesi di giustizia riparativa in ambito ambientale). È opportuno **stimolare l'avvio** di **pratiche di *restorative justice*** anche nei settori anzidetti i quali, pur filtrati dalla prospettiva penalistica, mettono di fronte a **fatti di particolare complessità e lesività** da cui nascono **controversie** assolutamente **atipiche**, che **non sempre possono trovare risposta nel procedimento penale**.

L'applicazione di programmi di giustizia riparativa esige in tali contesti **competenze e declinazioni *ad hoc***, dovendosi a maggior ragione garantire (e conservare) le caratteristiche essenziali e salienti che connotano questi strumenti.

Avviare programmi di giustizia riparativa nei casi di crimini d'impresa, e specialmente nei casi di *corporate violence*, richiede da parte dei mediatori **peculiari sensibilità e specifiche competenze, frutto anche di un'idonea formazione inziale e costante aggiornamento**.

IX.2. Il *ricorso* alla giustizia riparativa in caso di reati d'impresa e, nella specie, di *corporate violence* deve essere incoraggiato, seguendo modelli di intervento adattati alle specificità del contesto e nel rispetto di tutte le necessarie garanzie e cautele, come di seguito elencate:

- ► i **programmi di giustizia riparativa** devono svolgersi nel **rispetto delle garanzie a tutela delle vittime** prescritte dalla **Direttiva 2012/29/UE** (**art. 12**), assicurando:
  - la **protezione** dalla **vittimizzazione secondaria e ripetuta**, dalle **intimidazioni** e dalle **ritorsioni** (v. *supra* **§ V.5**);

- la **considerazione** dell'**interesse della vittima** e della sua **sicurezza**;
- l'acquisizione del **consenso libero e informato della vittima**, revocabile in qualsiasi momento;
- il **riconoscimento dei «fatti essenziali del caso»** da parte dell'**autore del reato** e/o dell'**ente a cui è attribuito l'illecito**, senza che ciò implichi assunzione di responsabilità o confessione;
- la **riservatezza** dei **contenuti del programma** di giustizia riparativa e delle **dichiarazioni** rese dai partecipanti nel corso del programma, salvo che per accordo tra le parti, obbligo giuridico o interesse pubblico;

► i **programmi di giustizia riparativa** devono svolgersi nel rispetto dei ***Principi Base* delle Nazioni Unite**;

► i **programmi di giustizia riparativa** devono essere condotti (**solo**) da **mediatori** dotati di un **alto livello di competenza** (art. 20, *Basic Principles* ONU, art. 12 Dir.) e della **necessaria indipendenza e imparzialità** (artt. 1, 17-18, *Basic Principles* ONU), anche reperiti nella comunità e portatori di una «buona conoscenza delle culture locali e comunitarie» (art. 17 *Basic Principles* ONU), ivi inclusa, nel caso che ci occupa, la **cultura d'impresa**;

► i **casi** devono essere **segnalati esclusivamente a centri di giustizia riparativa pubblici o privati con convenzionamento pubblico**. La **segnalazione** deve avvenire **preferibilmente da parte dell'autorità giudiziaria** procedente, anche su **sollecitazione dei difensori,** delle parti stesse, di eventuali enti esponenziali di interessi diffusi o associazioni di vittime. Anche la polizia giudiziaria, gli organi pubblici di controllo (ad es. in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro), i servizi sociali, e, ove istituiti, i servizi di assistenza alle vittime, possono sollecitare l'autorità giudiziaria o segnalare i casi in via autonoma. **L'autorità giudiziaria deve essere comunque informata dell'apertura del programma** in tutti i casi in cui è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di misure penali. Nei casi in cui **non** sia **instaurato il procedimento penale** o esso sia **definito**, ovvero siano state eseguite le sanzioni, **i programmi di giustizia riparativa possono comunque essere avviati** su richiesta delle **parti** o a seguito di proposta e sollecitazione dei servizi sociali, servizi di assistenza alle vittime, enti esponenziali e associazioni di vittime;

► **i programmi di giustizia riparativa** sono **volontari e gratuiti** e possono consistere, in ragione dell'adesione dei soggetti interessati, in:

- **mediazione reo-vittima** (*victim-offender mediation*),

- **incontro allargato a una pluralità di soggetti** (*conferences* o *circles*),
- **accompagnamento dell'autore del reato alla riparazione** delle conseguenze del reato,
- **ascolto protetto della vittima e/o della comunità**.

Tali programmi **possono coinvolgere** in qualità di **parti**:

- **la vittima** (persona offesa, danneggiato),
- l'**autore del reato** (da intendersi nell'accezione di cui al cons. 12 della Direttiva); per la partecipazione di un **ente**, si farà riferimento al **legale rappresentate** o ad altro soggetto da costui designato e delegato,
- membri delle **comunità** (gruppi di famiglie, associazioni di vittime, enti esponenziali, ecc.),
- **amministrazioni pubbliche** statali (centrali e/o periferiche), regionali e locali (per es.: rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, sindaco, ecc.);

► il **risultato riparativo** del programma deve essere «raggiunto volontariamente» (**art. 12 co. 1, lett. d, Dir.**) e **può consistere in:**

- **attività riparative** in senso stretto, volte ad **attenuare** o, se possibile, a **elidere** le **conseguenze dannose o pericolose del reato** (ad es.: risarcimento del danno, attività di bonifica, riparazione del danno ambientale, ecc.),
- **attività conformative** consistenti in **impegni comportamentali precisi e concreti** volti in special modo all'osservanza, per il futuro, dei precetti penali trasgrediti, alla **prevenzione di ulteriori illeciti** e alla eventuale **'correzione' dei fattori organizzativi** o di altra natura che hanno **determinato la causazione dell'evento lesivo o pericoloso** (ad es. messa in sicurezza degli impianti, dotazione o modifica del modello di organizzazione e gestione *ex* d.lgs. 231/2001, adeguamento degli impianti, ecc.);

► il **risultato del programma** deve essere **comunicato all'autorità giudiziaria procedente**. Il **giudice** può **tener conto dell'esito** del programma e delle attività svolte **ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici pertinenti** (art. 15 *Basic Principles* ONU; nel nostro ordinamento, ad es., ai fini dell'applicazione di: attenuanti, cause di estinzione del reato, ravvedimento operoso, riduzione della sanzione pecuniaria *ex* art. 12 d.lgs. 231/2001, effetti della riparazione delle conseguenze del reato *ex* art. 17 d.lgs. 231/2001, ecc. Sul d.lgs. 231/2001 v. *supra* § VIII.6). Ai sensi dell'**art. 12 co. 1 lett. d) Dir.**, «ogni eventuale accordo […] può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore»).

3. *Indicazioni operative per gli avvocati*

IX.3.1. Nel rispetto delle garanzie prescritte dalla Direttiva, l'avvocatura svolge un ruolo di primario rilievo: a) nella informazione e sensibilizzazione delle parti interessate rispetto alla possibilità di ricorrere a programmi di giustizia riparativa; b) nella proposta e attivazione dei programmi di giustizia riparativa, anche mediante sollecitazione dell'autorità giudiziaria procedente all'invio dei casi ai centri di giustizia riparativa; c) nella salvaguardia della genuinità riparativa dei programmi e *in primis* della volontarietà di partecipazione da parte degli interessati; d) nella collaborazione al raggiungimento dei risultati riparativi; e) nella valorizzazione di tali risultati nei procedimenti giudiziari (penali, amministrativi *ex* d.lgs. 231/2001, civili). In particolare:

- gli **avvocati** acquisiscono, anche grazie a eventuali percorsi di formazione (v. *infra* **§ XI**), una **buona conoscenza della giustizia riparativa** (come prevista e disciplinata nei *Basic Principles* dell'ONU);
- i **difensori delle vittime, i difensori della *corporation*, i difensori delle persone fisiche indagate, imputate o condannate, i difensori di eventuali enti esponenziali, i difensori delle parti civili informano gli assistiti** della possibilità di ricorrere a programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e **favoriscono il contatto degli assistiti con i centri di giustizia riparativa**, anche al fine di dai mediatori ottenere ulteriori e specifiche informazioni sullo svolgimento dei programmi, sui loro possibili esiti e sulla possibile rilevanza di questi ultimi nei procedimenti giudiziari;
- i **difensori delle vittime, i difensori della *corporation*, i difensori delle persone fisiche indagate, imputate o condannate, i difensori di eventuali enti esponenziali, i difensori delle parti civili propongono all'autorità giudiziaria procedente** l'avvio di un programma di giustizia riparativa in tutti i casi in cui gli interessati lo richiedano o lo desiderino, ovvero nei casi in cui i difensori lo reputino opportuno nell'interesse dei loro assistiti;
- i **difensori seguono i rispettivi assistiti** nel corso del programma di giustizia riparativa in **conformità ai principi della giustizia riparativa** e secondo le **modalità** di volta in volta **indicate dai mediatori.** In particolare, i difensori **presenziano**, su richiesta degli assistiti o dei

mediatori, **ai colloqui preliminari e agli incontri** (mediazione, incontro allargato, ecc.), **senza mai sostituirsi alle persone fisiche direttamente coinvolte** (incluse le persone fisiche delegate o incaricate dalla *corporation* a rappresentarla durante il percorso di *restorative justice*) **né surrogarsi a queste nell'interlocuzione diretta e 'personale'** che caratterizza la natura 'dialogica' tipica della giustizia riparativa;

- i **difensori**, eventualmente coadiuvati da consulenti, **partecipano alle fasi** del **programma di giustizia riparativa deputate all'individuazione delle condotte riparative e/o conformative**, adeguandosi al metodo dialogico e partecipativo della giustizia riparativa, così favorendo il raggiungimento di accordi volontari;
- i **difensori collaborano** con i mediatori al fine di assicurare che il programma di giustizia riparativa si svolga in modo **sicuro e confortevole** per tutti i partecipanti e nel rispetto della loro **dignità**.

IX.3.2. Ove si ricorra a programmi di giustizia riparativa nel caso di *corporate violence*, i difensori delle parti coinvolte devono: a) adempiere con correttezza il proprio ruolo di consulenza e assistenza legale nel rispetto dei principi della giustizia riparativa; b) saper operare, muovendosi nel quadro della giustizia riparativa, in contesti di grande complessità ed elevata conflittualità, con numeri potenzialmente ampi di soggetti coinvolti (fra cui persone giuridiche e grandi organizzazioni), squilibri informativi e di potere, situazioni di incertezza scientifica ed esposizione a vittimizzazione ripetuta e ritorsioni, coinvolgimento di istituzioni pubbliche nazionali e/o locali, incidenza di considerazioni economiche e sociali anche di carattere nazionale. In particolare:

- i **difensori delle vittime collaborano** con i **mediatori** consentendo loro di **individuare le vittime** (v. *supra* § III) al fine di coinvolgerle nell'eventuale avvio di un programma di giustizia riparativa, nel rispetto della libera scelta di **partecipazione volontaria di *ciascuna* vittima** anche nei casi di vittimizzazione collettiva particolarmente estesa. Allo stesso modo, gli **avvocati** che operano al servizio di **associazioni di vittime collaborano** con i **mediatori,** favorendo **i contatti con l'associazione** per il coinvolgimento dell'ente e/o di suoi singoli membri nel programma di giustizia riparativa;
- i **difensori delle vittime** vigilano sullo svolgimento del programma di giustizia riparativa, offrendo la propria collaborazione ai mediatori per assicurare il rispetto delle **garanzie prescritte**

dall'art. 12 Dir., con particolare riferimento alla **considerazione dell'interesse** di ciascuna vittima e alla **protezione** dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni, nella consapevolezza del **rischio specifico di esposizione** a tali conseguenze negative proprio nei casi di *corporate violence*, **rischio da valutare in modo individualizzato**;

- i **difensori della *corporation* collaborano** con i **mediatori** favorendo il contatto di questi ultimi con **gli interlocutori adatti, all'interno della società commerciale,** ai fini dell'informazione e del coinvolgimento dell'ente nel programma di giustizia riparativa. A tal fine, i **difensori della *corporation*** informano gli organi deliberativi e gestori della società, nonché gli organi di controllo e l'eventuale organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 dell'avvio (o della richiesta di avvio) di un programma di giustizia riparativa, favorendo **l'interlocuzione diretta dei soggetti apicali** con i **mediatori**, così da stimolare una **effettiva partecipazione anche della persona *giuridica* al dialogo riparativo**;
- i **difensori della *corporation*** si adoperano per **assicurare** che le **persone fisiche incaricate di rappresentare l'impresa:**
  - abbiano **i necessari poteri decisionali in nome e per conto dell'ente** (anche a seguito di delega) per assumere validamente, ove occorra, le necessarie decisioni in ordine alle **attività riparative** e **conformative** che potrebbero risultare dal programma di *restorative justice* e per partecipare a possibili tavoli di negoziazione in sede;
  - **partecipino in modo volontario al programma di giustizia riparativa**, rese edotte già dai difensori (e successivamente dai mediatori nel corso di colloqui preliminari) anche dell'**impatto umano ed emotivo del contatto e dell'incontro con le vittime**;
- i **difensori** delle amministrazioni pubbliche costituitesi parte civile e, in generale, gli avvocati che curano gli interessi delle **amministrazioni pubbliche** potenzialmente interessate o coinvolte in programmi di giustizia riparativa o nelle attività riparative e conformative da parte della *corporation* (es. bonifica di siti inquinati, adeguamento di impianti, ecc.) **collaborano** con i **mediatori**, favorendo il contatto di questi ultimi con **gli interlocutori adatti, all'interno dell'Amministrazione interessata;**
- i **difensori** che assistono le parti di un programma di **giustizia riparativa in caso di *corporate violence*** agiscono, dentro la cornice dialogica o volontaria della giustizia riparativa e insieme ai

mediatori, in situazioni di **altissima complessità conflittuale** a causa di, per esempio:

- **rango dei beni giuridici** offesi dal reato (vita, integrità fisica, incolumità pubblica, ecc.);
- **coinvolgimento di realtà collettive** dal lato delle vittime (gruppi di malati o di lavoratori, famiglie, comunità locali, ecc.); dal lato degli accusati/autori (medie o grosse imprese, società multinazionali, gruppi di società); dal lato delle istituzioni (sindaci, Ministero dell'Ambiente, ecc.); dal lato della collettività (enti esponenziali, ecc.);
- **natura organizzativa** della responsabilità della *corporation*;
- **contrasti nel mondo scientifico** in ordine, per es., alla tossicità di una sostanza o nocività di un prodotto, contrasti che fra l'altro si riverberano sull'identificazione e sul riconoscimento delle vittime attuali e potenziali e sulla qualificazione illecita del fatto;
- **complessità delle eventuali fasi negoziali** in sedi transattive extragiudiziali;
- possibili **conflittualità tra vittime** e tra **associazioni di vittime**, anche con riferimento alle posizioni da adottare riguardo alle proposte di transazione o ai risultati del programma di giustizia riparativa;
- possibili **conflittualità** all'interno della *corporation*; complessità e ramificazioni gerarchiche dei rapporti interni all'impresa; incidenza della cosiddetta **cultura d'impresa** all'interno del singolo ente e nei rapporti tra quest'ultimo e le sue eventuali ramificazioni internazionali in caso di multinazionale e/o in caso di gruppi di società; **dinamiche e riflessi reputazionali** di eventuali condotte riparative o conformative, di transazioni con le persone offese, di attività a favore della collettività;
- **conflittualità sociali, economiche e 'politiche'** anche di **rilevanza nazionale** (es. contrasto salute /ambiente/occupazione dei lavoratori; effetti dell'interruzione dell'attività produttiva; posizione delle organizzazioni sindacali e degli enti esponenziali; ruolo di *advocacy* o «*lobbying*» di associazioni imprenditoriali o gruppi di cittadini; ecc.),

- **dilemmi etici** relativi, per es., all'allocazione dei rimedi risarcitori o, comunque, economici e delle attività di riparazione a fronte di esiti lesivi particolarmente vasti per estensione geografica o numero di soggetti coinvolti,

Sul tema della **protezione delle vittime** nel **ricorso a programmi di giustizia riparativa**, si veda anche *supra*, **§ V.5**.

Nota bene: Per un **esempio** di modello di giustizia riparativa declinabile nel settore dei reati d'impresa, si consulti: Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale, *Per un modello di giustizia riparativa in ambito penale ambientale*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, edizione digitale, Fondazione Pubblicità Progresso, Milano, 2016, pp. 125 ss., www.mediazioneambiente.it.

X.

SOSTEGNO E ASSISTENZA AL DI FUORI DEL PROCEDIMENTO PENALE*

1. *Informazione, sostegno, assistenza e accesso ad appositi servizi (e non solo 'giustizia'): un caposaldo della Direttiva 2012/29/UE*

Art. 4 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:
a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa; […]

2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.

Art. 8 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

* Redazione a cura di CLAUDIA MAZZUCATO

Art. 9 Dir.

1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:
a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.
3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:
a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

Cons. 21 Dir.

Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. […]

Cons. 37 Dir.

L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica.

Cons. 38 Dir.

[…] I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile.

Art. 90 *bis* c.p.p.

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
[…]
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

L'**assistenza alle vittime di reato** è uno degli **obiettivi della Direttiva 2012/29/UE**: il tema è così importante da comparire tanto nel **titolo**

quanto nella **norma di apertura** della fonte europea e da essere oggetto, ai sensi dell'**art. 29 Dir.,** di una specifica **relazione** della Commissione Europea al Parlamento europeo (da presentarsi entro il 16 novembre 2017), relativa alla **valutazione** della «misura in cui gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie» per conformarsi alla Direttiva, con specifico riguardo alla **«descrizione delle misure adottate» in tema di assistenza** (richiamo agli artt. 8 e 9, insieme all'art. 23 sulla protezione delle vittime con esigenze specifiche, dalla norma in commento).

Le **vittime di reato** non hanno bisogno solo di 'giustizia'. Anzi, talvolta la domanda di giustizia non è in cima alle loro priorità: altre **esigenze** possono essere ben **più urgenti e persino vitali** per la vittima, anche in ragione del tipo e dell'entità del danno subito. L'**assistenza sanitaria e/o riabilitativa** a seguito di lesioni personali, per esempio, è una forma essenziale di aiuto erogabile dal sistema di sanitario e di *welfare,* del tutto indipendente dal procedimento penale.

La ricerca empirica svolta nell'ambito di questo progetto ha messo in luce come **l'assenza o l'insufficienza di questi tipi di assistenza** possano **ripercuotersi sul procedimento penale**, che finisce talvolta per diventare la sede ultima e unica della domanda di riconoscimento e protezione da parte delle persone offese (v. ***I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia***, agosto 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/). La **vittimizzazione secondaria** che deriva dal **deficit di assistenza** può, così, **riversarsi nel procedimento penale** sotto forma di insoddisfazione che assume le fattezze di una **richiesta emotiva di rivalsa** e di punizione di stampo vendicativo (v. *supra* **§ VIII**).

È importante **assicurare alle vittime**, non ultime le vittime di *corporate violence*, l'**accesso a tutte le possibili forme di assistenza parallele, indipendenti e/o esterne al procedimento penale**, fatto salvo ovviamente il diritto della persona offesa di partecipare a quest'ultimo.

La **Direttiva 2012/29/UE** ingiunge agli Stati membri di assicurare che «l'accesso a qualsiasi **servizio di assistenza** alle vittime **non** sia **subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia** relativa a un reato all'autorità competente» (**art. 8 co. 5 Dir., cons. 40**).

L'**informazione** e l'**assistenza** alle vittime di reato[2], **indipendentemente dal procedimento penale** e al di fuori del medesimo, sono tra i **capisaldi** della **Direttiva 2012/29/UE**. Esse rappresentano la *condicio sine qua non* di qualsivoglia 'sistema' *effettivo* di supporto e protezione. Il «**diritto di**

[2] Utile la consultazione di European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Vittime di reato nell'Unione Europea: portata e natura dell'assistenza*, Vienna 2014 (disponibile online).

accesso ai servizi di assistenza alle vittime» di cui all'**art. 8 Dir.** è, dunque, una **pietra angolare** dell'intero edificio della Direttiva.

La lettura integrata degli **artt. 4, 8 e 9 della Direttiva** disegna un quadro assai chiaro in cui il diritto di ottenere **informazioni** sul **tipo di assistenza,** incluse le informazioni relative all'accesso a **prestazioni sanitarie, specialistiche e psicologiche** (art. 4 co. 1), si combina con il diritto di usufruire di appositi **servizi di assistenza alle vittime** – servizi di assistenza «**generale**» o «**specialistica**», si precisa (ai quali corrispondono «servizi generali» e «specializzati» (art. 8) –, di cui sono indicate le prestazioni *minime* e i compiti essenziali (art. 9).

La Direttiva 2012/29/UE prevede, pertanto, che il **supporto alle vittime di reato** (*al di fuori del procedimento penale*), **affidato al mondo delle professioni legali, sociali, psicosociali, sanitarie ecc.**, si concretizzi in un **sistema di interventi a più livelli**, fra loro alternativi o congiunti, a seconda della situazione concreta e della disponibilità effettiva dei servizi e delle prestazioni previste, consistente in:

- erogazione di **informazioni** (artt. 3 ss., artt. 8 ss. Dir., v. *supra* **§ IV**): si tratta di informazioni **in materia** di: **diritti**; accesso alle forme di **assistenza sanitaria, psicologica, specialistica, previdenziale, ecc.**; **assistenza legale**; **partecipazione al procedimento penale**; misure di **protezione**. Le informazioni includono anche eventuali **consigli** comportamentali atti a evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di ritorsioni e intimidazione;
- prestazione di **assistenza** '**generica**', da intendersi cioè in **senso lato**, non come assistenza *dedicata* alla **vittima *in quanto tale***. Si tratta, in questo caso, dell'assistenza erogabile da «**qualsiasi servizio**», il quale può quindi *a qualsiasi titolo*, con frequenza elevata o rara, entrare in contatto con vittime di reato (**cons. 9 Dir.**). Rientrano in questa forma di assistenza un ventaglio amplissimo di prestazioni, le quali spaziano dal «**118**», al **pronto soccorso**, alle **cure mediche**, alle **dimissioni protette** dalle strutture ospedaliere, al **sostegno psicologico**, all'intervento dei **servizi sociali** degli enti locali, fino a includere gli interventi della **protezione civile** in caso di catastrofi provocate illecitamente dall'uomo. Per le **vittime di *corporate violence***, l'assistenza di questo genere, necessaria a far fronte alle loro complesse esigenze, è, se possibile, ancora più articolata e può abbracciare il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il riconoscimento di invalidità civili, ecc. (v. *infra* **§ X.3**);

- prestazione di **assistenza 'dedicata'**, cioè calibrata sulle **esigenze della vittima *in quanto tale***. L'assistenza 'dedicata', a sua volta può essere di tipo «**generale»**, quando offerta a vittime di *qualsiasi reato*, o «**specialistica»** quando mirata alle peculiari **necessità** connesse a **particolari forme di vittimizzazione** (artt. 8 e 9, cons. 38 Dir.). Nel quadro dell'assistenza 'dedicata' alle vittime di reato possono essere previsti **speciali servizi, inventi, misure, benefici, prestazioni economiche o sociali** a livello nazionale o territoriale, pubblico o privato, mediante **legge dello Stato, legge regionale, piani di azione nazionali, delibere di enti locali, progetti finanziati dall'Unione Europea, da amministrazioni pubbliche nazionali o locali, da fondazioni o enti *no profit***. A mero titolo di esempio, si pensi ai percorsi di accompagnamento medico, psicologico e sociale per le vittime della violenza domestica (v. la legge di bilancio 2016, art. 1 co. 790 s.) e ai vari fondi di indennizzo, di solidarietà o di garanzia previsti per vittime di talune categorie di reati (v., fra altri, l. 23 febbraio 1999, n. 44 istitutiva del «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura») (per esempi specifici concernenti le vittime di *corporate violence*, v. *infra* **§ X.3**);
- **istituzione e accesso ai «servizi di assistenza alle vittime di reato»** (artt. 8 e 9). L'accesso ai questi servizi è un **diritto della vittima**, che la Direttiva *non* subordina alla scelta discrezionale del legislatore nazionale. L'istituzione dei servizi di assistenza è, pertanto, un ***obbligo* per gli Stati membri**. I servizi di assistenza sono distinti in «**generali**» o «**specializzati**»: i primi informano, accolgono e danno sostegno alle vittime di qualsiasi reato, offrendo un'**assistenza generale**; i secondi forniscono un'«**assistenza specialistica**», «**integrata e mirata** a **vittime con esigenze specifiche**». I **servizi di assistenza** possono essere **pubblici** o **privati** (purché senza fini di lucro e con garanzia di gratuità dell'assistenza prestata), organizzati con **personale professionale o volontario**, il quale deve **formato** (art. 25 Dir., sulla formazione degli operatori v. *infra* **§ XI**).

Le **caratteristiche dell'assistenza** che, secondo la Direttiva 2012/29/UE, le vittime devono poter trovare **accedendo agli appositi servizi** loro dedicati sono riassumibili come segue:

- l'assistenza è **gratuita**, finalizzata a realizzare l'**interesse della vittima** e si svolge in modo **riservato** (per quest'ultimo aspetto, v. anche *infra* **§ VI**);
- l'assistenza è garantita, **dal momento in cui la vittima è nota** (v. l'importante questione del riconoscimento della vittima, su cui *supra* **§ III**), **prima, durante e per un congruo tempo dopo il**

procedimento penale in base alle sue necessità e, in ogni caso, **a prescindere** dalla presentazione di **denuncia o querela**;

- l'assistenza può consistere in interventi di **emergenza** e **pronto intervento**, ovvero in percorsi di «**presa in carico**» della vittima di medio-lungo periodo;
- l'assistenza deve essere **accessibile** a tutte le vittime che intendano ricorrervi, e dunque **riconoscibile** e **disponibile su tutto il territorio nazionale** (cons. 37 Dir.);
- lo **stile** dell'assistenza è delineato dall'**art. 1 Dir.**, laddove si richiama un dovere generale di **trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale, non discriminatorio**. L'assistenza si connota altresì per **informalità** (cons. 9 Dir.), da intendersi ovviamente *non* come approssimazione o superficialità, bensì come **semplicità e facilità di accesso**, **fruibilità** e **comprensibilità** del servizio reso, senso di **accoglienza** e **confortevolezza** per l'utente del servizio.
- i **destinatari** dell'assistenza sono: la **vittima** – da intendersi qui come la persona fisica che lamenta di aver subito un fatto di reato, senza che, *ai fini dell'accesso all'assistenza gratuita*, vi sia alcun onere di *provare* tale status (v. *supra* **§§ III.1** e **III.3**); i **familiari della vittima** (v. art. 2, co. 1, lett. *b)* Dir.) in conformità alle loro «esigenze» e al «danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima» (art. 8 co. 1 Dir.);
- Il **contenuto** dell'assistenza offerta dai **servizi per le vittime** abbraccia una pluralità di interventi che, *come minimo*, devono saper offrire alla vittima:
    - **informazioni**,
    - assistenza nell'esercizio dei **diritti**,
    - **accompagnamento** all'eventuale **presentazione di denuncia o querela**, incluso il sostegno nel **discernimento** circa la decisione *se* presentare denuncia e, soprattutto, querela (la quale è un diritto/potere che spetta solo persona offesa), ponderando i costi e i benefici, i rischi di vittimizzazione secondaria e le misure di protezione *dal* processo penale,
    - **preparazione** alla partecipazione **al procedimento penale**,
    - **sostegno emotivo** e **psicologico**,
    - **consigli** in ordine alla protezione,
    - ove occorra, **recupero** e **reinserimento sociale**.

A tali contenuti minimi, è necessario aggiungere, nel caso dei **servizi «specializzati»**, anche forme concrete e immediate di **protezione** e prestazioni più complesse (sistemazione temporanea, sostegno per il trauma subito, consulenza psicologica, ecc.). Infine, l'**individualizzazione e la personalizzazione** dell'assistenza lambiscono la valutazione delle esigenze di protezione (*individual assessment*), primariamente, ma non esclusivamente, affidata all'autorità giudiziaria (v. *supra* **§§ II** e **V**).

Alla luce dell'intera Direttiva e dei suoi obiettivi generali, i **soggetti coinvolti nell'assistenza** ('generica' o 'dedicata', generale o specialistica) rappresentano a loro volta, in corrispondenza dei multipli livelli del sistema, un **ventaglio molto ampio di persone** esercenti **professioni diverse** (specialmente: **avvocati**, medici, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, educatori, *social workers* in genere), operanti in **ambito pubblico, privato in regime di convenzione, privato in regime di libera professione, privato *no profit***, e precisamente:

- **personale «specializzato»** – su base professionale o volontaria (art. 8 co. 4) – operante nei «**servizi di assistenza specialistica** alle vittime» con specifiche esigenze;

- **personale** – su base professionale o volontaria (art. 8 co. 4) – operante nei «**servizi generali** di assistenza alle vittime»;

- **personale** di **«qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime»** (**cons. 9 Dir.**) nell'ambito dell'assistenza che abbiamo definito 'generica'.

Anche nella materia del sostegno e dell'assistenza, la Direttiva 2012/29/UE dedica **particolare attenzione** alla **valutazione individualizzata delle specifiche esigenze** delle **vittime** che «hanno subito un **notevole danno a motivo della gravità del reato**» (**art. 9 co. 2**), con una sottolineatura espressa della necessità di un'**assistenza integrata e mirata** nel caso di vittime di **violenza** (sessuale, di genere, nelle relazioni strette) (**art. 9 co. 3, lett. b**). Come si è visto nella pagine precedenti (v. *supra*, **§ II**), le **vittime di *corporate violence*** rientrano sostanzialmente in questa duplice categoria: vittime per l'appunto di una forma di **violenza** (ancorché non legalmente intesa), esse hanno visto per definizione lesi i beni giuridici della **vita** e dell'**incolumità** individuale e/o pubblica.

X.1.1. La Direttiva 2012/29/UE prevede che il supporto alle vittime di reato (al di fuori del procedimento penale), affidato al mondo delle professioni legali, sociali, psicosociali, sanitarie, ecc., si concretizzi in un sistema *integrato* di *interventi a più livelli*, i quali includono l'erogazione di informazioni, la prestazione di assistenza 'generica' e 'dedicata' e l'istituzione di appositi «servizi di assistenza alle vittime» di tipo «generale» e «specialistico». Il personale coinvolto in tale *sistema multilivello* può includere un ampio ventaglio di figure professionali o volontarie, specializzate nell'assistenza alle vittime o a cui capiti, per la professione svolta o la funzione esercitata, di entrare a qualsiasi titolo in contatto con le vittime.

Assistenza e sostegno impongono *urgentemente* (v. *infra* **§ X.2**) l'**istituzione dei servizi di assistenza «generali» e «specializzati»**.

Il **sistema integrato multilivello** volto all'assistenza, al sostegno e alla protezione delle vittime chiede agli **operatori che entrano in contatto con le vittime** le seguenti **qualità umane** e **competenze professionali**, espressione anche di **cittadinanza attiva**:

- una visione **sistemica** dei diversi servizi presenti nel territorio in cui essi operano e un **costante aggiornamento**, anche mediante scambi di informazioni, sulla loro evoluzione, ampliamento, ecc.;
- la **capacità di collaborare e lavorare 'in rete'** con altri operatori, ivi inclusa la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria;
- la capacità di **attivare**, ove necessario, i **diversi servizi** disponibili;
- la **conoscenza** delle realtà e delle iniziative promosse dal Terzo settore o comunque esistenti a livello dell'associazionismo, del volontariato, della società civile (v. *infra* **§ X.4**).

X.1.2. Gli operatori che, in ragione della propria professione o del proprio ufficio, entrino a qualsiasi titolo in contatto con vittime di reato devono informarsi, formarsi e prepararsi così da essere in grado di conoscere, oltre ai propri doveri informativi verso le vittime, i servizi disponibili e le realtà di assistenza, anche su base volontaria, esistenti nel territorio in cui essi operano, per attivarle ove necessario, sapendo lavorare 'in rete' con i diversi attori, dando vita al sistema 'integrato' multilivello proposto dalla Direttiva 2012/29/UE. Per il personale dei «servizi di assistenza» dedicati alle vittime, simili competenze e capacità di informazione, attivazione e lavoro 'in rete' costituiscono uno dei principali scopi dell'attività prestata e rappresentano pertanto altrettanti doveri, anche deontologici.

L'**art. 8 co. 2** della Direttiva prescrive agli Stati membri di agevolare **l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia** e delle altre entità pertinenti **verso gli specifici servizi di assistenza**.

Una **rete stabile, riconoscibile e capillare, di servizi competenti di assistenza alle vittime** fornisce alla **polizia giudiziaria** e alla **magistratura** l'**apporto di figure, *esterne* al procedimento penale, essenziali** nel garantire una **protezione** delle vittime dalla **vittimizzazione secondaria** e, soprattutto, dalla **vittimizzazione ripetuta** mediante interventi per giunta non coercitivi nei confronti dell'autore del fatto (v. anche *supra*, **§ V**); figure in grado, se del caso, di contribuire anche alla corretta **valutazione individuale delle esigenze di protezione** di cui agli artt. 22 e 23 Dir. e/o di **fornire elementi utili di valutazione** in tal senso all'autorità procedente che entra in contatto con la vittima (sul punto, v. anche *supra*, **§§ II** e **V**, oltre alle specifiche ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence***, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/).

A causa, poi, degli **ostacoli all'accesso alla giustizia**, della complessità e dell'incertezza degli esiti del processo penale circa l'accertamento delle responsabilità (aspetti, questi, particolarmente ricorrenti nelle ipotesi di *corporate violence*), l'**assistenza** alle vittime **al di fuori del procedimento penale** potrebbe rivelarsi in certi casi l'**unica modalità praticabile** per **assicurare alle vittime** 'qualcosa' (informazioni, sostegno, consigli, protezione: art. 9 Dir.); 'qualcosa' che comunichi loro **rispetto, sensibilità e attenzione** nei confronti della loro sorte, cioè 'qualcosa' che pertiene, *lato sensu*, alla 'giustizia' (*sociale* evidentemente, non penale). Come fatto notare da uno dei magistrati consultati ai fini dell'elaborazione delle presenti *Linee guida*, i **servizi di assistenza operano** «**nella prospettiva del benessere della vittima a prescindere dal processo**». E, infatti, il sistema di **assistenza** e **sostegno,** che potremmo definire **extrapenale ed extragiudiziale**, in favore delle vittime ha altresì il pregio intrinseco di non implicare bilanciamenti o incisioni dei diritti costituzionali e delle garanzie degli accusati e delle persone giudicate colpevoli.

X.1.3. È importante assicurare alle vittime, ivi comprese le vittime di *corporate violence*, l'accesso a ogni possibile realtà o servizio, disponibili sul territorio, che – al di fuori e indipendentemente dal procedimento penale – possano fornire in modo competente informazioni, sostegno e forme di protezione anche e soprattutto di tipo non giudiziale e non penale.

X.1.4. Nel sistema integrato di interventi in favore delle vittime, proposto dalla Direttiva 2012/29/UE, gli avvocati sono chiamati a prestare attività di informazione, consulenza e assistenza legale e di indirizzamento agli opportuni servizi, potendo operare anche all'interno dei «servizi di assistenza alle vittime» di tipo generale o specialistico.

2. *La realtà italiana: l'incompleto recepimento della Direttiva 2012/29/UE, l'assenza di un 'sistema' stabile e istituzionale di «servizi di assistenza alle vittime», un 'pulviscolo' di iniziative*

Il d.lgs. 212/2015 (e succ. modif.) **omette di recepire** le disposizioni della Direttiva concernenti i «servizi di assistenza alle vittime» e l'informazione a essi correlata, di cui infatti non vi è traccia **nemmeno nell'art. 90 *bis* c.p.p.** (*Informazioni alla persona offesa*), neppure a seguito della legge "Orlando" (l. n. 103/2017). Significativamente, la **lett. p)** dell'art. 90 *bis* **si limita** a richiamare **l'informazione** in merito (solo) «alle **strutture sanitarie** presenti sul territorio, alle **case famiglia**, ai **centri antiviolenza** e alle **case rifugio**», con una eloquente segnalazione altresì della selettività dell'attenzione delle istituzioni rivolta in prevalenza verso talune vittime – appunto le vittime della violenza domestica e di genere.

Il d.lgs. 212/2015 recepisce la Direttiva limitatamente ai profili concernenti la partecipazione della vittima al procedimento penale, trascurando l'istituzione e la regolamentazione dei servizi di assistenza e, dunque, trascurando la concreta ed effettiva erogazione del sostegno dovuto.

La **mancata attuazione** *proprio* delle norme europee relative all'**assistenza** e al **sostegno delle vittime all'*esterno* del procedimento penale** espone il nostro Paese alla **procedura di infrazione**, essendo questa materia un **architrave** dell'intera Direttiva, avente natura obbligatoria, senza margini di discrezionalità da parte dal legislatore nazionale in sede di recepimento. La **mancata attuazione** rischia altresì di far franare nel mero simbolismo espressivo (per non dire nel populismo) ogni altro intervento in favore delle vittime, che diventa un *flatus vocis*, con l'effetto di **scaricare ancora una volta sulla giustizia penale compiti *sociali* che le sono eccentrici**, la espongono a dar luogo alla **vittimizzazione secondaria** e la spingono insidiosamente verso inaccettabili **esiti repressivi**.

L'incompleta trasposizione della Direttiva da parte dello Stato italiano è aggravata dal fatto che, a differenza di altri Paesi, in Italia **non esistono *già***

servizi *istituzionali* di assistenza alle vittime di reato (a meno di non voler considerare un'eccezione, e inserire nel novero dei «servizi di assistenza alle vittime», l'insieme dei **servizi *minorili*** delle amministrazioni locali dedicati alla 'tutela minori' o al 'pronto intervento' a protezione delle persone minorenni nei casi, per es., di maltrattamento familiare, abuso sessuale, ecc.). La Direttiva 2012/29/UE vorrebbe invece la **stabile istituzione di servizi di assistenza**, con **«sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato»** in modo da **«consentire a tutte le vittime di accedere a tali servizi» (cons. 37 Dir.)**.

L'assenza dei servizi di assistenza alle vittime, l'accesso ai quali è previsto dalla Direttiva come «diritto» di queste ultime, attenua grandemente – fino quasi a vanificarlo – ogni intervento in favore delle vittime stesse, scaricando sulla giustizia penale compiti che non le appartengono e privando l'autorità giudiziaria di figure essenziali all'effettiva tutela delle vittime e alla corretta valutazione individuale delle esigenze di protezione.

L'assenza di una rete istituzionale stabile di «servizi di assistenza alle vittime» in generale e, a maggior ragione per il caso che ci riguarda, di «servizi di assistenza specialistica» dedicati ai complessi bisogni delle vittime di *corporate violence*, espone le persone offese a forme di vittimizzazione secondaria e al rischio di vittimizzazione ripetuta.

La vittimizzazione secondaria indotta dal deficit di assistenza, il senso di delusione e 'tradimento' da parte delle istituzioni spesso vissuto dalle vittime, incluse le vittime di *corporate violence*, e l'insoddisfazione che ne deriva, possono riversarsi nel procedimento penale sotto forma di desiderio di rivalsa e bisogno emotivo di pena.

L'esistenza, di cui subito si darà conto, di **singole iniziative, anche di eccellenza**, rivolte però a particolari gruppi di vittime (in prevalenza le vittime di violenza domestica e di genere, di reati sessuali, *stalking*, ecc.), o di **singoli servizi**, anche di qualità, occasionalmente istituiti per determinazione di un ente locale o una regione particolarmente sensibili, ovvero legati a progetti con finanziamenti a termine, **non può essere equiparata a quanto richiesto dalla Direttiva**, né 'vantata' in sede di resoconto e comunicazione di dati e statistiche alla Commissione europea, ai sensi dell'**art. 28 Dir.**, riguardo «al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla Direttiva» (per gli adempimenti

di cui all'art. 28, cfr. Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, *Monitoraggio permanente dell'attuazione della Direttiva 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, 20 giugno 2017). Siamo infatti ancora assai **lontani da un sistema stabile e strutturato** di organizzazioni, pubbliche o private, di assistenza alle vittime di reato sul modello inglese – Paese guida in tema di *victim support* – o, per citare un altro esempio interessante, sul modello dell'*Institut National d'Aide aux Victimes* francese (INAVEM).

X.2.1. In attesa del pieno recepimento della Direttiva e dell'istituzione sul territorio nazionale, con distribuzione geografica uniforme, di «servizi di assistenza alle vittime» («generali» o «specializzati»), il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni altra competente amministrazione dello Stato, la Conferenza Stato-Regioni, le regioni, gli enti locali, l'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza, l'avvocatura, il Terzo settore e la società civile devono collaborare alla realizzazione di iniziative gratuite e senza fini di lucro, volte a offrire, con adeguati standard di competenza, informazioni, supporto extragiudiziale, accompagnamento e aiuto alle vittime di reato.

Segnale *importante* di uno sforzo, un mutamento culturale in corso e, forse, di un cambio di rotta è una **serie di iniziative, progetti e protocolli** nati a livello locale o nazionale, per iniziativa di amministrazioni pubbliche o soggetti privati (inclusi alcuni Ordini degli Avvocati). Tra gli **esempi** di **servizi per vittime di reato** in generale o per specifiche categorie di vittime **sorti a livello locale**, si ricordano:

- **Rete Dafne (associazione onlus) di Torino «per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione dei disturbi post-traumatici delle vittime di reato»**. Nata a Torino per iniziativa dell'autorità giudiziaria, la **Rete Dafne** è ora esistente anche a **Firenze**, in forza di un Protocollo tra Comune, autorità giudiziaria, ASL e un'associazione privata. La Rete Dafne è finanziata da una fondazione bancaria locale. La **Rete Dafne** rappresenta un **modello** che sarà probabilmente (e sperabilmente) 'esportato' a breve in altre sedi, quale frutto significativo di un lavoro 'di rete', di cui si sono fatti promotori alcuni magistrati;
- **Associazione Scaligera Vittime di Reato (ASAV)**, che svolge attività di ascolto delle vittime in accordo con il Comune di Verona;

- **Fondazione per le vittime di reati violenti dell'Emilia Romagna** (con prestazioni finanziate dai comuni della Regione).

Si segnala inoltre che, alla luce degli obblighi nascenti dalla Direttiva 2012/29/UE e in vista dell'adempimento previsto dall'artt. 28 Dir., su iniziativa dei diretti interessati è nato un **coordinamento tra i** (pochi) **servizi «generali» di assistenza alle vittime** esistenti, la cui attività di ispira agli standard indicati agli artt. 8 e 9 della Direttiva 2012/29/UE. Si tratta di servizi istituiti in forza della collaborazione pubblico/privato e garantiti da operatori in parte retribuiti e in parte volontari. A seguito di alcuni incontri – l'ultimo dei quali il 21 giugno 2017 presso il Ministero della Giustizia – è stato delineato il **progetto di realizzazione di una Fondazione nazionale**, anche al fine un accreditamento presso l'organizzazione **Victim Support Europe**. **Fanno parte del coordinamento:** la Rete Dafne di Torino, la Rete Dafne di Firenze, la Fondazione per le vittime di reati violenti dell'Emilia Romagna, l'ASAV (Associazione Scaligera Vittime di Reato), l'Associazione Libra Onlus di Mantova, il Centro per le vittime di Casalecchio sul Reno, il Centro C.R.I.S.I. di Bari, l'Associazione Spondé che opera su Roma e Viterbo. Alle riunioni di coordinamento partecipano stabilmente rappresentanti del Ministero della Giustizia.

Di contro, alcune iniziative dedicate alle vittime – corre l'obbligo di segnalarlo – sono specchio di **interventi 'selettivi'** in ordine alle **priorità *politiche* di certe forme di vittimizzazione** rispetto ad altre (**del tutto trascurate appaiono, in questo scenario, le vittime di *corporate violence***). Altre iniziative – essenziale denunciarlo – sono l'i**mmagine preoccupante** di **politiche di sicurezza** a livello regionale non immuni da **censure**, **incluse le censure di incostituzionalità** (v. per es. Corte cost. sentenza 81/2017 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12, l. reg. Veneto 23 febbraio 2016, n. 7, istitutivo di un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità", fondo istituito a sostegno dei (soli!) cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità).

La materia della tutela delle vittime è materia densa di implicazioni politiche, economiche e sociali, le quali richiedono **imparzialità, equilibrio e saggezza** anche nell'erogazione dell'assistenza.

È importante, dunque, al di là delle censure di cui sopra, che **gli operatori di «qualsiasi servizio»** che possa entrare in contatto le vittime si facciano parte diligente nell'**informarsi** dell'esistenza di servizi, progetti e altre iniziative, dando vita ove possibile alle **opportune collaborazioni** (a tal fine, può rappresentare una risorsa anche la raccolta di dati triennale imposta dall'art. 28 Dir. e realizzata con l'istituzione del *Monitoraggio*

permanente dell'attuazione della Direttiva 29/2012/UE; v. Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, *Monitoraggio permanente dell'attuazione della Direttiva 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, 20 giugno 2017).

X.2.2. In attesa del pieno recepimento della Direttiva e dell'istituzione di «servizi di assistenza alle vittime» («generali» o «specializzati»), gli operatori di «qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime» (cons. 9 Dir.) devono premurarsi di conoscere ogni iniziativa utile a sostegno delle vittime presente nel territorio e attivare, ove possibile, le opportune collaborazioni.

Gli **avvocati penalisti**, specialmente ove assistano le vittime, devono ormai integrare la propria competenza in materia penale e processuale penale con una conoscenza approfondita della **legislazione sociale** e del **diritto regionale** (innumerevoli sono, infatti, le leggi regionali che si occupano delle vittime nel quadro delle politiche di «sicurezza integrata» ovvero di interventi su specifici gruppi vulnerabili, in prevalenza vittime della violenza domestica e di genere, minori, vittime dell'usura e della criminalità organizzata).

X.2.3. Al fine di meglio assistere le vittime, gli avvocati penalisti devono sempre più garantire una preparazione capace di abbracciare la legislazione sociale, il diritto regionale e la conoscenza approfondita dei sistemi di *welfare*.

3. *Alcune indicazioni operative specifiche per il sostegno e l'assistenza alle vittime* di corporate violence

«*Ciò di cui i malati di mesotelioma avrebbero bisogno in assoluto, nel momento in cui si ammalano, non è solo l'oncologo che cura… Hanno bisogno di chi gestisce anche gli aspetti burocratici e legali: qualcuno che deve spiegare come fare la denuncia all'INAIL e come accedere all'indennizzo*» (intervista a un medico dell'Unità Mesoteliomi dell'Ospedale di Alessandria).

X.3.1. Gli operatori che, in ragione della propria professione o del proprio ufficio, entrino a qualsiasi titolo in contatto con le vittime di *corporate violence* devono conoscere e saper attivare i servizi presenti sul territorio utili a fornire assistenza, anche specialistica, a tali vittime.

Le **vittime di *corporate violence*** hanno necessità ed esigenze specifiche, come si è descritto *supra* (v. soprattutto **§§ II** e **III**): avrebbero dunque bisogno di un'«assistenza specialistica», al momento inesistente non solo nel nostro Paese.

In attesa della **creazione di «servizi di assistenza specialistica» per le vittime delle imprese**, l'**assistenza (legale, sanitaria, sociale, emotiva e psicologica, previdenziale)**, di tipo 'generico' o 'dedicato', prescritta dalla Direttiva a favore di tutte le vittime si deve **affiancare**, nel caso delle **vittime di *corporate violence***, all'**attivazione**, ove applicabile, delle forme di **sostegno** connesse, per esempio:

- al **sistema nazionale di prevenzione, assistenza e previdenza in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali** e per la **sicurezza dell'ambiente e del lavoro**;
- al Servizio Nazionale della **Protezione Civile**;
- a **eventuali fondi di indennizzo**, rendite e/o **altre forme di assistenza e previdenza sociale** **istituiti *ad hoc*** per particolari **gruppi di vittime**, quale è il caso, per esempio, del Fondo Vittime dell'Amianto, dell'«indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», dell'«indennizzo a favore di soggetti affetti da sindrome da Talidomide» (cfr. leggi 244/2007; 190/2014; 208/2015; 210/1992 ecc. e succ. modif.);
- alle eventuali **forme di assistenza, sostegno e cura** o ad altri **interventi previsti da** **leggi regionali**, come è il caso, per es., delle **vittime dell'amianto**: v. **l. reg. Piemonte** 14 ottobre 2008, n. 30, recante *Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*, laddove si prevedono fra altri interventi: il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia; il **sostegno alle persone** affette da malattie correlabili all'amianto; la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto (e dunque la **vittimizzazione ripetuta**); contributi alle **associazioni contro l'amianto** ed alle **associazioni delle vittime dell'amianto** presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e

documentate; **l. reg. Liguria** 6 marzo 2009, n. 5, recante *Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento*, che prevede fra l'altro il **sostegno delle spese sanitarie e sociosanitarie** sostenute dalla persone affette da malattie asbesto-correlate (art. 16); **l. reg. Sicilia** 29 aprile 2014, n. 10, recante *Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto*, dove all'art. 2 si prevede espressamente il «**sostegno** alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto», nonché «la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati» (art. 2);

- a **eventuali sportelli o servizi dedicati** a **specifiche emergenze, incidenti o rischi** (come ad es. lo '**Sportello Amianto**' di Casale Monferrato e, più in generale, la rete di sportelli e uffici locali istituiti in adesione al progetto 'Sportello Amianto Nazionale' rivolto alle amministrazioni locali).

La **conoscenza 'integrata'**, da parte degli **operatori** che entrano in contatto con persone offese da illeciti commessi nel corso dell'attività di impresa, del **sistema di previdenza per gli infortuni sul lavoro/malattie professionali** o per **specifici gruppi di vittime** è di particolare pregnanza al fine di **garantire** a queste persone offese il concreto esercizio dei diritti e l'**accesso**, per esempio, ad **apposite prestazioni** sanitarie, economiche, riabilitative e previdenziali.

La capacità degli operatori che, a qualunque titolo, entrino in contatto con vittime di *corporate violence* di segnalare tempestivamente ogni possibile forma di assistenza gratuita offerta dalla legge, dalle amministrazioni pubbliche nazionali o locali, da organizzazioni del Terzo settore o da associazioni di vittime (assistenza sanitaria, psicologica, previdenziale, sociale, legale, ecc.) è garanzia di una migliore protezione della vittima e potenzialmente di una sua equilibrata partecipazione al procedimento penale.

X.3.2. Gli operatori che, in ragione della propria professione o del proprio ufficio, entrino a qualsiasi titolo in contatto con la vittima di *corporate violence* devono essere in grado di:

- **avere una visione 'olistica' dei bisogni di assistenza e sostegno** delle vittime di *corporate violence.* Tali bisogni non sono infatti circoscritti all'accesso alla giustizia e alla partecipazione al procedimento penale, ma concernono **bisogni primari del tutto**

distinti e separati dalla vicenda giudiziaria e dal suo epilogo, fra i quali spiccano, per esempio, l'**assistenza medica specialistica** e la necessità di una **tutela previdenziale** con conseguente erogazione di contributi economici e prestazioni sanitarie e riabilitative, ecc. (in tema si rinvia anche, più diffusamente, alle ***Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence***: http://www.victimsandcorporations.eu/publications/);

- **fornire informazioni**, in **modo semplice e personalizzato**, in una **lingua comprensibile**, in merito alle «**strutture sanitarie** presenti sul territorio», anche ai sensi dell'**art. 90 *bis* c.p.p.** Più ampiamente, come disposto dalla **Direttiva** all'**art. 4 co. 1, lett. a)**, «fin dal primo contatto», il servizio dovrebbe poter offrire alla vittima informazioni anche «**sul tipo di assistenza che può ricevere e da chi**, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'**assistenza sanitaria** [e] a un'eventuale **assistenza specialistica**, anche psicologica»;
- **Indirizzare le vittime ai servizi pubblici e/o privati** e alle eventuali altre istituzioni pertinenti, a livello nazionale, regionale e locale, **previa mappatura** dei medesimi, **indipendentemente dalla presentazione di formale denuncia o querela** (come previsto dagli **artt. 8 co. 2 e 5 Dir.**) e in particolare a:
  - **gli opportuni servizi del sistema sanitario nazionale**, ivi inclusi, ove presenti, **eventuali servizi specialistici dedicati** a specifici gruppi (ad es., per le malattie oncologiche asbesto-correlate, l'UFIM - Unità Funzionale Interaziendale Mesoteliomi degli Ospedali di Alessandria e Casale Monferrato);
  - **gli opportuni servizi socio-assistenziali** del **territorio**;
  - **i servizi di assistenza generale o specialistica alle vittime di reato** eventualmente istituiti sul territorio;
  - **Altri eventuali organi competenti** per i necessari adempimenti in materia di **riconoscimento di malattia professionale o infortunio sul lavoro**, **previdenza sociale**, accesso a **particolari fondi di indennizzo**, ecc. (quali ad es. **patronati INAIL**, **Ispettorato Nazionale del Lavoro**, **ASL** e **Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro**, ecc.);
  - **al Servizio Nazionale della Protezione Civile** nel caso di **disastri**, **eventi catastrofici**, **calamità**. Costituiscono strutture operative del Servizio, fra gli altri: il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, le **Forze Armate**, le **Forze di Polizia**, il **Corpo Forestale dello Stato** (assorbito dal 1° gennaio 2017

nell'Arma dei Carabinieri), la **Croce Rossa** Italiana, il **Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico**;

- **eventuali associazioni di vittime**, costituite a seguito del fatto specifico o di fatti analoghi, le quali possono offrire un supporto valido e importante anche sotto il profilo dell'assistenza affettiva e psicologica e dell'auto-mutuo aiuto.

► **offrire il proprio contributo informativo e conoscitivo** in sede di **valutazione della vulnerabilità della singola vittima**, in base agli elementi a disposizione e anche con la guida dei parametri enunciati dall'art. 90 *quater* c.p.p. (v. *supra*, **§ II**), altresì apprezzando l'**entità del danno** subito e le **specifiche esigenze al fine di indirizzare correttamente la vittima al servizio più opportuno** (art. 4 co. 2 Dir.);

X.3.3. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni offerte alla vittima e l'effettiva presa in carico della vittima ai fini dell'indirizzamento ai servizi pertinenti o agli organi competenti devono essere adeguati in base alle condizioni personali e alle esigenze individuali di protezione della vittima, alla gravità del reato e all'entità del danno subito, apprezzate anche sulla scorta di una «valutazione individuale» operata dall'autorità procedente (artt. 4 co. 2, 8 co. 3, 22 Dir.).

In tema si veda anche *supra*, **§ II.3**.

4. *Il ruolo dell'avvocatura nell'associazionismo a sostegno delle vittime di* corporate violence

In queste pagine il fenomeno della *corporate violence* appare in tutta la sua complessità, la quale rende ancora più difficile il compito essenziale dell'assistenza, del sostegno e della protezione delle vittime, attività che in questi casi richiedono interventi specialistici particolarmente articolati. La ricerca condotta nell'ambito di questo progetto ha messo in luce come, in Italia e all'estero, vi siano state gravi carenze da parte delle istituzioni pubbliche nell'attenzione verso le vittime delle imprese ed è emerso invece un ruolo importante, talvolta decisivo e spesso isolato, degli **enti esponenziali degli interessi diffusi**, delle **associazioni costituite tra le vittime**, della **società civile** (v. il *report* dal titolo ***I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia***, luglio 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/). Molti **avvocati**

hanno operato e operano stabilmente in simili organizzazioni, alle quali forniscono un contributo professionale, spesso su base volontaria, che si è rivelato decisivo in tante situazioni di vittimizzazione da *corporate violence*.

Per converso, le peculiarità della vittimizzazione da *corporate violence* espongono le persone offese a una singolare forma di **vittimizzazione secondaria**: la **strumentalizzazione politica, economica e mediatica.** Queste vittime – spesso catapultate dentro problemi di immensa portata, squilibri informativi e di potere, relazioni complesse, grandi organizzazioni, tensioni economiche, sociali e politiche fortissime e, in fin dei conti, dentro situazioni 'più grandi di loro' – devono essere protette *anche* da questa ulteriore vittimizzazione: devono, cioè, essere protette dai molti **soggetti senza scrupoli** che possono vedere in loro una fonte di arricchimento, un veicolo per la carriera politica, un mezzo per ottenere visibilità mediatica.

Le vittime di *corporate violence* sono esposte a una peculiare forma di vittimizzazione secondaria, che consiste nella strumentalizzazione da parte di soggetti spregiudicati per fini economici, di carriera politica o di visibilità mediatica.

Tornando al ruolo degli enti rappresentativi di interessi diffusi nel caso di *corporate violence* (nella specie: organizzazioni sindacali, associazioni a tutela dei consumatori, associazioni ambientaliste, altri enti *no profit*, ecc.), essi hanno non di rado lanciato i **segnali d'allarme**, richiamando l'attenzione del mondo politico e istituzionale verso certi pericoli o la nocività di certe sostanze o prodotti. Molte **organizzazioni non governative** hanno contribuito con **rigorose ricerche scientifiche** e **serie campagne di sensibilizzazione** allo svelamento dei rischi connessi all'esposizione occupazionale o ambientale a certe sostanze, spingendo anche per una più completa trasparenza informativa verso i cittadini, i consumatori e i lavoratori. Le **associazioni locali** di **cittadini, consumatori** o **lavoratori** sono state talvolta tra i più precoci ***whistleblowers*** nell'additare stili imprenditoriali, produttivi o commerciali poco (o nulla) attenti alla vita e alla salute dei consumatori o dei lavoratori, all'incolumità pubblica e alla salubrità dell'ambiente. Alcuni **sindacati** hanno offerto le **prime forme di consulenza e assistenza legale** e talvolta, grazie a medici volontari, persino la **prima consulenza diagnostica e assistenza sanitaria**. L'**intervento** di questi enti diversificati, espressione di una **cittadinanza attiva** e di una **società civile** intraprendente, è stato tanto più **importante** ed **efficace** quanto più esso è stato **rigoroso, equilibrato, intellettualmente onesto**, **trasparente**, **non 'partigiano'** e, se vogliamo, **'disinteressato'**.

X.4.1. La società civile, le associazioni e gli enti esponenziali degli interessi diffusi hanno un ruolo molto importante nella prevenzione della *corporate violence* e nella protezione e assistenza alle vittime. Tale ruolo è tanto più efficace quanto più esso è indipendente, rigoroso, equilibrato, trasparente.

Le **associazioni costituite tra le vittime** hanno storicamente **sopperito all'assenza dei servizi di assistenza**, fornendo una molteplicità di **servizi di stretta e urgente necessità** e offrendo diverse **forme di aiuto e sostegno**: dall'informazione sui diritti all'accompagnamento nei lunghi iter burocratici per il riconoscimento di malattie professionali o per l'accesso ai fondi di indennizzo; dall'assistenza legale alla rappresentanza della 'collettività' di vittime nei complessi rapporti con le *corporations*, anche nelle sedi negoziali sui risarcimenti; dalle costituzioni di parte civile all'interlocuzione con l'autorità giudiziaria (specialmente le Procure della Repubblica) nel corso delle indagini preliminari, in preparazione dei processi, in vista o a valle delle sentenze; dalla non facile relazione con i *mass media* al mondo politico e le istituzioni per ottenere l'approvazione di leggi o l'erogazione di prestazioni assistenziali, sociali, previdenziali, ecc. Anche nel caso delle associazioni di vittime, a uno **stile equilibrato** e **fermo ma al tempo stesso dialogico** e **attento a non ingenerare aspettative** processuali destinate a essere frustrate, ha corrisposto generalmente una **maggiore efficacia** nel **soddisfare i bisogni**, nell'**evitare conflittualità** interne e **rivalità** tra associazioni, nel **raggiungere risultati istituzionali importanti** (quali, per es. le leggi istitutive di fondi di indennizzo o gli interventi pubblici di bonifica e risanamento) e, in fin dei conti, nell'evitare forme di **vittimizzazione secondaria** (sul ruolo degli enti esponenziali di interessi diffusi e delle associazioni di vittime nel procedimento penale: v. *supra* **§ VIII**. Sul rapporto con i mezzi di comunicazione: v. *supra* **§§ VI** e **VIII**. Sull'importanza delle associazioni di vittime, v. anche il *report* sulla ricerca empirica: ***I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia***, agosto 2017, http://www.victimsandcorporations.eu/publications/).

X.4.2. Le associazioni di vittime svolgono un compito di assistenza, sostegno, interlocuzione e *advocacy* di estrema importanza, che si rivela tanto più utile ed efficace nel soddisfacimento dei bisogni delle vittime e nel raggiungimento dei risultati nel loro interesse nella misura in cui sa essere equilibrato e dialogico.

Occorre infine ricordare come, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE, i **servizi di assistenza alle vittime** possono essere «istituiti come **organizzazioni** pubbliche o **non governative**, su base professionale **o volontaria**». Pertanto, il mondo dell'associazionismo può validamente contribuire al completo recepimento della Direttiva, partecipando alla **realizzazione** dei **servizi di assistenza**, cioè proprio a quella **parte essenziale**, **oggi *mancante***, del **sistema multilivello** di diritti e assistenza alle vittime voluto dall'Unione europea. Ciò dovrà avvenire **senza superficialità e improvvisazione,** previa **adeguata formazione** degli operatori, anche ove **volontari**, nella consapevolezza che assistere le vittime è compito difficile e complesso, che esige preparazione, competenza e sensibilità particolari (art. 2).

Il contributo alla realizzazione dei servizi di assistenza alle vittime sarà, fra l'altro, favorito dalla recente **riforma del Terzo settore**, le cui finalità e i cui principi messi in luce dalla nuova legge si sposano con gli obiettivi della Direttiva: «concorr[ere], anche in forma associata, a perseguire ad elevare i livelli di **cittadinanza attiva**, di **coesione** e **protezione sociale**, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona». Al Terzo settore, all'associazionismo e al volontariato vengono riconosciuti un valore e una funzione sociale quali «espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo», nonché «l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali» in ambiti di «interesse generale» molti dei quali collimano con le prestazioni di **assistenza** da rivolgere, in forma generica o dedicata, generale o specialistica, alle vittime di reato (artt. 1, 2, 5 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*). Inoltre, tra gli ambiti di intervento previsti dal Codice del terzo settore

X.4.3. Il Terzo settore, l'associazionismo e il volontariato possono contribuire alla realizzazione dei «servizi di assistenza alle vittime» i quali, ai sensi dell'art. 8 Dir., possono essere istituti anche da «organizzazioni non governative» e strutturati «su base volontaria».

XI.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI*

Cons. 61 Dir.

È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. […]

Art. 25 Dir.

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.

3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Come si è avuto modo di notare in tutte le **sezioni precedenti**, quello della **necessità di specifica e adeguata formazione** di tutti gli **operatori potenzialmente coinvolti nel contatto con vittime di reato** in generale, e

*Redazione a cura di ARIANNA VISCONTI

con **vittime di *corporate violence*** in particolare (e specialmente, per quanto qui interessa, degli **avvocati** che si trovino a prestare la loro assistenza a vittime di questi reati, ma anche, sia pure da una prospettiva ovviamente in parte diversa, a persone o enti indicati come possibili autori degli stessi) è un tema **strettamente legato** alla possibilità di un **corretto adempimento** di tutti i **doveri derivanti dalla Direttiva**, come pure alla possibilità di una **effettiva garanzia** dei **diritti delle vittime da questa sanciti**, rispetto ai quali una appropriata formazione appare **strumentale e indispensabile**. Non è quindi casuale che la Direttiva stessa dedichi alla questione specifica attenzione (**cons. 61; art. 25**), articolando un sistema di **doveri di (fornire) formazione** incombenti sia sullo **Stato** in generale, sia sugli **specifici organi, ordini ed enti** cui in linea generale è affidata la cura della **formazione professionale** degli operatori interessati.

In particolare, da una lettura congiunta del **cons. 61** e dell'**art. 25** della Direttiva, si possono desumere una serie di **indicazioni** relative a:

- **platea dei soggetti interessati:**vi rientrano tutti i «funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime» e tutte le «persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione», ossia gli «agenti di polizia», il «personale giudiziario», gli «**avvocati**», i «pubblici ministeri e i giudici», gli «operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa»;
- **momento in cui debba essere fornita la formazione:sia preliminarmente** all'inizio dell'attività professionale, **o comunque al primo presentarsi dell'esigenza di formazione**, **sia** continuativamente, sotto forma di **aggiornamento periodico**, durante tutto il corso dell'attività professionale dell'operatore che possa portarlo in contatto con vittime di reato;
- **graduazione del livello di formazione:**la Direttiva prevede dei **livelli differenziati di formazione** a seconda «delle mansioni svolte» e «della natura e del livello dei contatti tra l'operatore e la vittima», i quali dovrebbero garantire:
  - **di base e in generale**, la **capacità** di **«riconoscere» e «identificare» le vittime di reato**, di individuare «le loro **esigenze**», nonché di «**trattarle** in maniera **rispettosa**, **professionale** e **non discriminatoria**»;

- **alle «persone che possono essere implicate nella valutazione individuale» dei bisogni di protezione** delle vittime (e dunque, per quanto qui interessa, in via generale anche per gli avvocati, in particolare se coinvolti nella difesa tecnica di vittime di reato), una «**formazione specifica** sulle **modalità per procedere a tale valutazione**» (anche in vista della possibilità/necessità di sollecitare presso l'autorità giudiziaria le opportune misure di protezione: v. *supra*, **§§ V** e **VI**), nonché un'apposita «**formazione** sugli specifici **servizi di sostegno cui indirizzare le vittime**» (v. in particolare *supra*, **§ X**);
- **agli operatori che «debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari»**, una «**specializzazione**» e, «se del caso», una «**formazione specifica in campo psicologico**», nonché, «ove necessario», indirizzata a sensibilizzare l'operatore alle «specificità di genere».

Il d.lgs. 212/2015 nulla ha previsto in relazione al delicato tema della formazione da assicurare agli operatori che, per motivi professionali, possano trovarsi a entrare in contatto con vittime di reato, né in generale, né con specifico riferimento alla formazione necessaria a una efficace valutazione dei bisogni individuali di protezione, né per quegli operatori destinati a occuparsi di vittime con esigenze particolari.

Tuttavia, per quanto concerne gli operatori direttamente interessate dalle presenti *Linee guida*, ovvero gli **avvocati**, va sottolineato come i **doveri formativi ('attivi') individuati dalla Direttiva** ricadano **implicitamente quanto 'naturalmente' nel mandato formativo** oggi affidato dal nostro ordinamento (**l. 31 dicembre 2012, n. 247**, recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) agli organi di autogoverno dell'avvocatura, in linea del resto con la previsione dell'**art. 25 co. 3 Dir.**, a termini del quale,garantito «**il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense**, gli **Stati membri** raccomandano che i **responsabili della formazione degli avvocati** offrano l'**accesso** a una **formazione, sia generale che specialistica**, che **sensibilizzi** maggiormente questi ultimi alle **esigenze delle vittime**».

Più specificamente, a fronte dell'**obbligo ('passivo') individuale** di **ciascun avvocato** di «curare il **continuo e costante aggiornamento** della **propria competenza professionale** al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia» (**art. 11 co. 1 l. 247/2012**), l'ordinamento attribuisce al **Consiglio Nazionale**

Forense il compito di «**stabilire le modalità e le condizioni** per l'**assolvimento dell'obbligo di formazione continua** da parte degli iscritti e per la **gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento** acura degli **ordini territoriali**, delle **associazioni forensi** e di **terzi»** (art. 11 co. 3 l. 247/2012); gli ordini territoriali a loro volta sono incaricati di svolgere attività di formazione **senza fini di lucro**, «anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti» (art. 11 co. 4). A livello organizzativo, la normativa vigente affida dunque al **CNF** il compito di promuovere **attività di coordinamento e di indirizzo** dei **Consigli dell'Ordine**, e a questi ultimi compiti di **promozione e organizzazione di eventi formativi** e di **controllo della formazione continua** degli avvocati (artt. 29 e 35 l. 247/2012; artt. 8 e 9 Regolamento per la formazione continua, CNF, 16 luglio 2014, n. 6, e succ. modifiche).

Coerentemente con l'approccio di valorizzazione dell'«indipendenza della professione forense» adottato dalla stessa Direttiva, dunque, il **dovere di formazione e aggiornamento** (anche) in relazione a **diritti e garanzie** previsti dall'ordinamento, nazionale e comunitario, a favore delle **vittime di reato** (in generale e, per quanto qui di specifico interesse, in relazione alla vittimizzazione da *corporate violence*) costituisce prima di tutto preciso **dovere deontologico** del **singolo avvocato**, ai sensi dell'**art 15 del nuovo codice deontologico forense** (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014), oltre che, come detto, **dovere professionale** di ogni avvocato e tirocinante abilitato al patrocinio, «per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri» (art. 6 Regolamento 6/2014). In particolare, **anche** professionisti che abbiano **già** maturato una **formazione ed esperienza di base** in relazione ai diritti, all'assistenza e alla protezione di vittime di reato sono tenuti all'**aggiornamento**, inteso come «adeguamento e […] approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale» (art. 2 co. 2 Regolamento 6/2014), a maggior ragione **a fronte dei recenti, incisivi sviluppi dell'ordinamento comunitario**, del **necessario adattamento di quello nazionale**, e della prevedibile (e auspicabile) **progressiva emersione di buone prassi applicative** (cui queste stesse *Linee guida* si propongono di contribuire). **A maggior ragione**, poi, **tirocinanti** e **professionisti che non abbiano previa esperienza di contatto con vittime di reato** saranno tenuti a una relativa, adeguata **formazione**, intesa come «acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari» (art. 2 co. 3 Regolamento 6/2014). In relazione poi ai professionisti che si trovino a **dover interagire specificamente con vittime di reati inquadrabili come *corporate violence*** in ragione dei propri «settori di specializzazione» e di «attività prevalente»,è evidente come particolarmente intenso sia il **dovere di**

formazione e aggiornamento specialistici (art. 15 codice deontologico),in forza delle peculiari esigenze e problematiche, sia pratiche sia giuridiche, illustrate nelle sezioni precedenti, che caratterizzano questa tipologia di vittime.

Sul fronte, poi, dell'**offerta formativa**, salvi la libertà di formazione di ciascun iscritto all'Albo e il necessario pluralismo dell'offerta formativa stessa (art. 43 l. 247/2012; art. 7 Regolamento 6/2014), spetterà – come già sopra ricordato – ai **Consigli dell'Ordine**, sotto il **coordinamento** e l'**indirizzo** del **CNF**, **sovrintendere** e **coordinare**, ciascuno nella propria circoscrizione, le offerte di «**accesso** a una **formazione, sia generale che specialistica**», che «sensibilizzi maggiormente»gli avvocati«alle **esigenze delle vittime**» (art. 25 co. 3 Dir.), vigilando altresì sull'assolvimento dei relativi obblighi formativi da parte degli iscritti all'Albo.

XI.1. Fatti salvi la libertà di formazione di ciascun avvocato e il necessario pluralismo dell'offerta formativa, il Consiglio Nazionale Forense e i singoli Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, devono garantire che l'offerta formativa rivolta ad avvocati e tirocinanti includa adeguate occasioni di aggiornamento e formazione, sia generale che specialistica, relative alle esigenze, ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato in generale, e delle vittime di *corporate violence* in particolare, specialmente, per quanto concerne queste ultime, in relazione all'attività professionale degli iscritti che, in ragione del proprio settore di specializzazione o di attività prevalente, abbiano particolare occasione di entrare in contatto con tale specifica tipologia di vittime. A questo fine, potranno essere presi in considerazione, a mero titolo di esempio:

- l'inserimento della **formazione di base** relativa a **riconoscimento, individuazione e trattamento sensibile, rispettoso, professionale e non discriminatorio di qualsiasi vittima di reato** tra gli argomenti **oggetto di trattazione** nei **corsi e iniziative** dedicati alla **deontologia ed etica professionale** e utili al conseguimento del relativo numero minimo di **crediti formativi** in **materie obbligatorie** (art. 12 Regolamento 6/2014);
- la **promozione e organizzazione**, anche attraverso la stipula di **convenzioni e protocolli** a livello locale, nazionale, europeo o internazionale, di **eventi formativi** dedicati **alle esigenze, ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato in generale**,

come delineati dalla **Direttiva 2012/29/UE**, dalla **normativa nazionale** e dalle **buone prassi** emergenti a livello nazionale e internazionale;

- la **promozione e organizzazione**, *ut supra*, di **eventi formativi** specificamente rivolti all'acquisizione di **competenze, giuridiche ed extragiuridiche**, indispensabili per l'avvocato che si trovi a dover **effettuare o partecipare** alla **valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di reato**;
- la **promozione e organizzazione**, *ut supra*, di **eventi formativi** specificamente rivolti all'acquisizione di **conoscenze e informazioni** sui diversi **servizi di sostegno e assistenza** cui indirizzare le **vittime di reato**, ivi **incluse** conoscenze e informazioni sulle **possibilità di accesso a programmi di giustizia riparativa**;
- la **promozione e organizzazione**, *ut supra*, di **eventi formativi** specificamente dedicati alle **esigenze**, ai **diritti**, all'**assistenza** e alla **protezione** delle **vittime di *corporate violence***, nonché, specificamente, all'acquisizione delle **competenze, giuridiche ed extragiuridiche**, indispensabili a una corretta **valutazione individuale dei bisogni di protezione** di questi soggetti e al corretto **indirizzamento** degli stessi a tutti i **servizi di sostegno e assistenza** attualmente disponibili, ivi **inclusi** centri e programmi di **giustizia riparativa**;
- la **costituzione di appositi elenchi professionalizzanti** per **avvocati** che, in ragione del proprio settore di specializzazione o di attività prevalente, si trovino a dover **interagire specificamente con vittime di reati inquadrabili come *corporate violence***, con meccanismi di **accesso** e **mantenimento in elenco** legati allo svolgimento di **appositi corsi formativi e di aggiornamento**.

XI.2. In ottemperanza del più generale dovere deontologico e professionale di formazione e aggiornamento adeguati ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali e a contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse degli assistiti e dell'amministrazione della giustizia, ciascun avvocato dovrà curare la propria formazione anche in relazione all'eventualità di contatti professionali con vittime di reato, proporzionatamente al tipo di contatto in questione, in particolare provvedendo ad acquisire:

- una **formazione essenziale di base** relativa a **riconoscimento, individuazione e trattamento sensibile, rispettoso, professionale e non discriminatorio di qualsiasi vittima di reato**, anche in vista di semplici attività di consulenza di base e/o primo contatto e nella prospettiva di un indirizzamento a colleghi o soggetti specializzati;

- **in caso di attività professionale** che possa portarlo in **contatto**, specificamente, **con vittime di reato** (in relazione ad attività connesse a procedimenti penali, ma non solo: si pensi ad esempio all'eventualità di persone danneggiate da un reato che decidano di agire in sede civile per il risarcimento),una **apposita formazione generale** relativa **alle esigenze, ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato**, come delineati dalla **Direttiva 2012/29/UE**, dalla **normativa nazionale** e dalle **buone prassi** emergenti a livello nazionale e internazionale;
- **in caso di attività professionale** che possa portarlo in **contatto**, specificamente, **con vittime di reato** (*ut supra*), e che possa prevedibilmente condurlo a dover **effettuare o partecipare** alla **valutazione individuale dei bisogni di protezione ditali persone**, una **apposita formazione** rivolta all'acquisizione delle necessarie **competenze giuridiche ed extragiuridiche**;
- **in caso di attività professionale** che possa portarlo in **contatto**, specificamente, **con vittime di reato** (*ut supra*), adeguate **conoscenze e informazioni** sui diversi **servizi di sostegno e assistenza** cui indirizzare tali soggetti, ivi **incluse** conoscenze e informazioni sulle **possibilità di accesso a programmi di giustizia riparativa**;
- **in caso di attività professionale** che possa portarlo in **contatto**, in particolare, con **vittime di *corporate violence***, una **specifica formazione** relativa alle **esigenze**, ai **diritti**, all'**assistenza** e alla **protezione** di questi soggetti, incluse adeguate **competenze, giuridiche ed extragiuridiche**, indispensabili a una corretta **valutazione individuale dei loro bisogni di protezione** e al loro corretto **indirizzamento** a tutti i **servizi di sostegno e assistenza** attualmente disponibili, ivi **inclusi** centri e programmi di **giustizia riparativa**.

XII

DOVERI DEONTOLOGICI DELL'AVVOCATO*

Art. 14 Cod. deont. forense

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 Cod. deont. Forense

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 9 co. 1 Cod. deont. Forense

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Art. 27 Cod. deont. Forense

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. […]

4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. […]

7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

Anche sotto il profilo deontologico, il difensore che venga in contatto con la vittima o che, rispetto alla stessa, assuma un ruolo di rappresentanza e assistenza soggiace a specifici doveri, sanciti dal codice deontologico forense.

In primis, il dovere di competenza impone all'avvocato di assumere l'incarico di assistenza soltanto quando possegga **adeguate competenze tecniche** in relazione alla materia, al fine di assicurare la qualità della propria prestazione professionale (art. 14 Cod. deont. forense). La peculiarità e la varietà delle vicende che possono generare vittime di *corporate violence* impone, in questa prospettiva, un'adeguata specializzazione in relazione ai diversi settori della criminalità d'impresa potenzialmente coinvolti.

*Redazione a cura di ENRICO MARIA MANCUSO

Al dovere di competenza si affiancano, poi, **i doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua**, sanciti dall'art. 15 Cod. deont. forense e declinati – sul versante positivo interno – dalla **l. 31 dicembre 2012, n. 247**, recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* (su cui v. già *supra* **§ XI**).

Sotto il profilo deontologico, l'aggiornamento e la formazione mirano alla cura della preparazione professionale e all'accrescimento delle capacità di assistenza e difesa giudiziale **con particolare riferimento al settore di specializzazione dell'avvocato**. In questa prospettiva, la ricerca di occasioni di formazione costituisce il momento di maggior rilievo nella costruzione e nell'accrescimento delle competenze professionali rispetto alla peculiarità delle vicende di *corporate violence*, in concreto insuscettibili di classificazioni rigide.

Correlativamente, anche nel rapporto con l'assistito, il difensore scelto deve poter dimostrare il possesso di un bagaglio di competenze adeguato e di una esperienza specifica in materia.

Tra **i doveri di informazione** che l'art. 27 Cod. deont. forense impone all'avvocato v'è quello di «informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare», precisando – se possibile – le facoltà attivabili per conto della vittima (comma 1) e gli atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli per l'assistito (comma 7). L'avvocato deve, poi, informare la vittima circa la sussistenza delle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (comma 2).

XII.1. L'esigenza di una specializzazione e il dovere d'aggiornamento professionale e di formazione continua in relazione ai diversi ambiti che possono generare vittime di *corporate violence* suggeriscono la creazione di appositi elenchi professionali, ai quali possano iscriversi soltanto gli avvocati che abbiano sostenuto appositi corsi di formazione dedicati alla tutela dei diritti delle vittime.

La consapevolezza dei delicati valori in gioco e la frammentarietà del complessivo sistema di protezione delle vittime di *corporate violence* esige, poi, un rinnovato modo di intendere l'assunzione del ruolo difensivo da parte dell'avvocato officiato dal soggetto accusato del reato asseritamente produttivo dell'offesa. La consapevolezza del rilievo sociale e costituzionale della difesa, in uno coi doveri di lealtà, correttezza e probità (arg. *ex* art. 9 comma 1 Cod. deont. forense), esige l'abbandono di pratiche destinate a sabotare l'accertamento dei fatti oggetto della verifica giudiziale, pur nel rigoroso e immancabile rispetto delle prerogative e delle garanzie difensive dell'accusato.

XIII.

DEL 'BUON USO' DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE*

Art. 27 co. 1 Dir.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015.

Art. 28 Dir.

Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva

Art. 29 Dir.

Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 8, 9 e 23, corredata se del caso di proposte legislative.

Formalizzato dalla Direttiva 2012/29/UE, e preceduto dalla Decisione Quadro 2001/220/GAI, l'**ingresso delle vittime** di (qualsivoglia) reato nella **giustizia penale** e nei **sistemi di *welfare*** crea al tempo stesso **opportunità** e **criticità**, con implicazioni politiche, giuridiche e sociali di enorme portata:

- l'**opportunità** per l'ordinamento giuridico di crescere in **civiltà** nella direzione di una maggiore **cura e attenzione** nei confronti delle persone, e specialmente delle persone vulnerabili; la *chance* della promozione di **interventi di stampo 'integrato'** (o, se vogliamo, 'olistico'), in cui i diversi rami dell'ordinamento dialogano sinergicamente per offrire prevenzione e protezione e in cui gli operatori del diritto lavorano insieme ad altre figure professionali all'interno di una **rete di collaborazioni** volte a informare, assistere, supportare, proteggere chi ha subito un reato;
- le **criticità** connesse alla presenza di una **figura difficile** (e, per certi versi, 'scomoda') **nel sistema penale**, che nel caso dell'Italia

*Redazione a cura di CLAUDIA MAZZUCATO

(ma il problema è assai più diffuso) sconta già immensi **problemi** teorici e pratici ed esige una **riforma** davvero 'radicale', sempre di là da venire. Una figura, quella della vittima, che se imbrigliata nelle maglie del **populismo penale** può spingere il diritto penale e il processo verso **inaccettabili esiti illiberali**. Una figura, infine, che in ogni caso costringe la giustizia penale – e ovviamente gli operatori a tutti i livelli – a **interrogarsi sul senso** stesso del proprio esserci e a svelarne la ***ratio*** e gli **scopi** effettivamente perseguiti.

Nelle pagine che precedono si sono sottolineate

- le **parzialità** e le **approssimazioni nel recepimento** della Direttiva 2012/29/UE nell'ordinamento italiano;
- la **mancanza di organicità e sistematicità complessiva della disciplina nazionale** in tema di **diritti**, **assistenza, protezione** e **posizione nel procedimento penale** delle **vittime di reato**;
- l'**assenza di un *sistema***, nazionale o locale, di **supporto alle vittime** a motivo della **trascurata previsione** e **mancata istituzione** di **servizi di assistenza**, la cui importanza è invece assolutamente 'strategica' nell'economia di una seria ed equilibrata politica in favore delle vittime, che non si risolva nella domanda di penalità e repressione con l'effetto dell'ennesima strumentalizzazione delle persone colpite.

L'Italia, come è noto, è chiamata a 'rendere conto' alla Commissione Europea del corretto e integrale recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva.

Tali disposizioni lasciano **pochi o nulli margini di discrezionalità** quanto alla **trasposizione** delle **norme in tema di informazione, assistenza e protezione** *indipendentemente* dal procedimento penale.

Diverso è il caso della **partecipazione al procedimento penale** (Capo 3 Dir.): qui la Direttiva consegna un **più ampio margine di intervento al legislatore nazionale,** affidando al **diritto interno** il compito di **adattare la Direttiva ai sistemi processuali** nazionali e **stabilire**, per esempio, le **norme** relative all'audizione della vittima, all'opposizione al mancato esercizio dell'azione penale, alle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato, ecc.

Restano alcuni limiti invalicabili: la **presunzione di innocenza**, i **«diritti dell'autore di reato»** e **di difesa**, il rispetto della **«discrezionalità giudiziale»** e l'**indipendenza della magistratura.**

I diritti e gli interventi concernenti **l'informazione, l'assistenza e la protezione** delle vittime dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) godere di una **sostanziale uniformità** all'interno dell'Unione Europea, mentre la **partecipazione al procedimento penale** si presenta per definizione **variabile** da ordinamento a ordinamento, **fermi** restando taluni **diritti e garanzie** sia della **vittima**, sia della **persona nei cui confronti si procede**.

È soprattutto con riferimento alla trasposizione dei **diritti e delle garanzie *obbligatori*** che lo **Stato italiano è in difetto**. Ecco solo alcuni esempi:

- **macroscopico** è il caso della previsione dei **servizi di assistenza**, semplicemente '**dimenticati**' dal legislatore nazionale;
- non meno **problematica**, come si è visto, è la disciplina proprio dell'aspetto più innovativo e culturalmente dirompente della Direttiva 2012/29/UE, cioè la **valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima** (artt. 22-23 Dir.), divenuta nell'ordinamento italiano una **fumosa valutazione della «condizione di particolare vulnerabilità» della persona offesa**(art. 90 *quater* c.p.p.);
- anche in tema di **protezione dalla vittimizzazione ripetuta e secondaria**, l'ordinamento interno presenta **gravi problemi** di **coordinamento** tra le norme vigenti e **lacune** nella previsione adeguata di misure di protezione rispettose dei principi costituzionali.

Sono questi, insieme ad altri, gli ambiti in cui la **magistratura** (e specialmente i **giudicanti**), eventualmente e anche su impulso di un'**avvocatura** saggia e capace, sarà chiamata a **intervenire**, esercitando le attribuzioni offerte all'organo giudiziario dall'ordinamento europeo e dalla Costituzione, **in supplenza del legislatore**.

Del recepimento della Direttiva 2012/29/UE con il d.lgs. 212/2015, si è parlato correttamente in termini di «**un'occasione mancata**» (BOUCHARD 2016), da cui nasce il serio rischio (o, forse, la speranza?) dell'avvio di una **procedura di infrazione** conto lo Stato italiano, come è accaduto, sempre sul terreno della tutela delle vittime di reato, per il recepimento della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo.

La **declinazione** di quanto sopra **nel contesto della *corporate violence***, di cui qui ci occupiamo, è, se possibile, **ancora più sfidante**: ai problemi 'strutturali' e di 'sistema' a cui si è fatto cenno si aggiungono quelli di **specifica pertinenza all'ambito della criminalità d'impresa** che provoca morti, lesioni, disastri, avvelenamenti, ecc.

Il recepimento della Direttiva 2012/29/UE da parte dello Stato italiano è parziale e, per le disposizioni trasposte, comunque problematico.

XIII.1. Gli operatori che vengono in contatto con le vittime assolvono un ruolo fondamentale nel dare completa ed effettiva applicazione alla Direttiva 2012/29/UE, nonostante l'inerzia e le lacune del legislatore nazionale, alla luce di:

- **principio del primato del diritto dell'Unione**, che prevale sulle norme dell'ordinamento nazionale, essendo così il giudice chiamato anche a **disapplicare**, in caso di contrasto, *in toto* o parzialmente, le **disposizioni nazionali** in favore dell'immediata **applicazione**, di propria iniziativa, di quelle della **Direttiva** aventi carattere ***self executing*** (dotate, cioè, di chiarezza, precisione, completezza delle previsioni contenute nella norma);
- **vincolo dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione**, per effetto del quale il giudice nazionale deve assicurare, attraverso il ricorso all'ermeneutica e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, l'**applicazione del diritto interno in conformità con la Direttiva**, al fine di conseguire il risultato voluto dal legislatore europeo e assicurare così l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo;
- **in caso di dubbio ermeneutico** in ordine all'interpretazione della fonte europea, **ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea**;
- **in caso di contrasto insanabile** tra le norme interne e la Direttiva, **ricorso alla Corte costituzionale** ed **eccezione di legittimità costituzionale** per violazione dell'art. 117 Cost.;
- **rispetto dei principi costituzionali** ed eventuale **opposizione dei 'controlimiti'** alle limitazioni di sovranità derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, mediante **ricorso alla Corte costituzionale**;
- **dialogo tra Corti** e **interpretazione conforme alle norme CEDU** alla luce degli orientamenti interpretativi della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.**

XIII.2. **Gli avvocati che difendono le vittime di *corporate violence* o rappresentano gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi da tali forme di criminalità d'impresa sono chiamati, anche grazie a un'idonea formazione sul diritto dell'Unione Europea, ad esercitare, in nome degli assistiti, i diritti e le facoltà riconosciuti dalla Direttiva e a sollecitarne l'adempimento da parte delle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie, promuovendo ove necessario il ricorso ai rimedi interpretativi e giurisdizionali previsti a tal fine.**

XIII.3. **La portata innovativa 'programmatica' della Direttiva 2012/29/UE richiede da parte degli operatori, ai fini della piena attuazione del diritto dell'Unione, l'esame attento, coordinato e integrale sia delle *norme* in cui la Direttiva si articola, sia dei *considerando* che le precedono, i quali offrono importanti orientamenti operativi, indicazioni teleologiche e elementi esegetici utili alla migliore applicazione della Direttiva stessa.**

Sommario delle linee guida

		(illustrazione della linea guida)
II.1.	Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence*, l'operatore non deve farsi condizionare dall'inquadramento giuridico-formale del fatto, ma concentrarsi sull'effettivo impatto di questo sulla vita, salute o integrità psico-fisica della vittima, individuato in termini di danno attuale o di pericolo, onde procedere a una valutazione concreta dei rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, nello specifico caso.	pp. 17-19
II.2.	Nella valutazione dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della frequente compresenza di plurimi fattori di vulnerabilità e verificare quindi accuratamente se una tale combinazione si dia nel caso in esame.	pp. 19-22
II.3.1.	L'operatore che si trovi a effettuare la valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence* dovrà prestare particolare attenzione a caratteristiche personali della vittima, tipo e natura del reato, circostanze del reato e desideri della vittima.	pp. 22-24
II.3.2.	Il rischio di esposizione a intimidazioni e/o ritorsioni va sempre preso in considerazione in relazione alle vittime di *corporate violence*, in particolare in tutte le situazioni di dipendenza, economica o di altro tipo, dalla *corporation* coinvolta, sia questa una dipendenza individuale o estesa all'intera comunità di appartenenza. In generale, occorre tenere presente che intimidazione e ritorsione tenderanno per lo più ad assumere forme 'atipiche' se confrontate con i casi di crimini 'convenzionali'.	pp. 24-25
II.3.3.	Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre tenere presente che il permanere dell'esposizione della vittima ai fattori di rischio all'origine del reato lamentato, e dunque il pericolo di vittimizzazione ripetuta, è estremamente frequente, anche se tale esposizione può avvenire con modalità poco visibili, a causa della complessità di questo tipo di reati.	p. 25
II.3.4.	Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre prestare particolare e specifica attenzione alle esigenze di tutela della vita privata, della riservatezza e della dignità della persona offesa e dei suoi famigliari, in relazione alla frequente natura sensibile di dati e informazioni indispensabili alle indagini e al processo.	pp. 25-26

		(illustrazione della linea guida)
II.3.5.	Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* vanno prese in considerazione anche possibili minacce 'atipiche', provenienti non dall'autore del reato o dalla cerchia di questi, ma da soggetti vicini alla vittima e non coinvolti nel crimine, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze del reato.	p. 26
II.3.6.	La valutazione individuale dei bisogni di protezione non può considerarsi 'data' una volta per tutte, ma va adattata all'evolversi della situazione della vittima nel tempo. Per le vittime di *corporate violence* è particolarmente importante una effettiva rivalutazione periodica dei bisogni di protezione, in ragione del rischio particolarmente elevato di accumulo nel tempo di fattori di vittimizzazione secondaria e/o ripetuta.	p. 27
III.1.1.	Ai fini dell'applicazione di queste *Linee guida* sono 'vittime' le persone fisiche rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE, le quali hanno subito un danno – fisico, mentale, emotivo, economico – causato direttamente da un fatto preveduto come reato dalla legge nazionale, commesso nell'Unione Europea o per cui si procede penalmente nell'Unione Europea.	pp. 28-31
III.2.1.	Ogni operatore, nel contatto con 'vittime di reato' ai sensi della Direttiva, dovrà attenersi ai principi da questa espressi in relazione a: considerazione della persona come vittima, da accordarsi indipendentemente dall'identificazione, cattura, rinvio a giudizio o condanna della persona a cui il fatto è attribuito; riconoscimento e trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale, non discriminatorio, i quali sono dovuti alla persona che afferma di essere vittima in tutti i contatti con l'autorità competente; riconoscimento, fin dal primo contatto con un'autorità competente e indipendentemente dalla presentazione della denuncia, dei diritti di base sanciti dalla Direttiva, in tema di informazione, accesso ai servizi di assistenza, diritto a essere ascoltati; riconoscimento delle vulnerabilità della persona che afferma di essere vittima. Tali diritti riguardano ogni persona fisica che affermi di essere vittima di reato, indipendentemente dall'eventuale procedimento penale e dai suoi esiti e fatti salvi i diritti e le garanzie della persona (fisica o giuridica) a cui il fatto è attribuito.	pp. 31-34
III.2.2.	Il trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, il diritto a ottenere informazioni e l'accesso a forme gratuite di assistenza riguardano ogni persona fisica che affermi di essere vittima di reato, indipendentemente dall'eventuale procedimento penale e dai suoi esiti e fatti salvi i diritti e le garanzie della persona (fisica o giuridica) a cui il fatto è attribuito. L'avvocatura ha un ruolo di primario rilievo a beneficio di ogni persona che affermi di essere vittima di reato mediante l'offerta di informazioni e attraverso l'attivazione delle forme di assistenza gratuita disponibili *indipendentemente* dal procedimento penale.	pp. 31-35
III.2.3.	Gli operatori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con persone che affermano di essere vittime di reato, e a maggior ragione con persone potenzialmente lese da un episodio di corporate violence ma ignare di esserlo, devono essere in grado di garantire un'idonea attitudine all'ascolto e una elevata capacità di prestare attenzione alle storie riferite e alle esigenze riportate.	pp. 35-36

		(illustrazione della linea guida)
III.3.1.	Fin dal primo contatto della persona che afferma di essere vittima di *corporate violence* con la polizia giudiziaria e/o il pubblico ministero, il difensore della vittima deve adoperarsi per consentire a quest'ultima di mettere a disposizione dell'autorità procedente ogni elemento utile alla verifica dello status fondante la richiesta di apertura del procedimento, favorendo gli opportuni riscontri, anche al fine di individuare altre possibili vittime [v. anche, in stretto collegamento, la raccomandazione **§ IV.2**].	pp. 37-39
III.3.2.	L'avvocato, consulente o difensore di una persona fisica che si ritiene vittima o di un ente esponenziale degli interessi diffusi lesi da illeciti d'impresa, è chiamato a contribuire a una strategia di prevenzione della *corporate violence* che miri alla responsabilizzazione di tutti i soggetti rilevanti.	pp. 37-41
III.3.3.	Ai fini del tempestivo e corretto riconoscimento delle vittime di *corporate violence* e *corporate crime*, l'avvocato, consulente o difensore di una persona fisica che si ritiene vittima o di un ente esponenziale degli interessi diffusi lesi da illeciti d'impresa, deve saper promuovere o sollecitare presso le autorità di vigilanza, l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità giudiziaria le opportune iniziative volte alla precoce lettura dei segnali d'allarme, alla corretta valutazione dei rischi, all'attivazione dei sistemi di vigilanza, di prevenzione e repressione anche grazie alla circolazione di informazioni derivanti da indagini epidemiologiche, segnalazioni da parte di enti esponenziali, elementi ricorrenti risultanti dalle indagini e indagini collegate tra uffici diversi del pubblico ministero.	pp. 37-42
III.4.1.	Davanti alla specificità e complessità della vittimizzazione da *corporate violence*, al possibile numero delle vittime e al rango dei beni giuridici lesi dal reato, il riconoscimento di queste vittime e il loro trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio esigono da parte di ogni operatore speciali attenzioni, che tengano conto in particolare del considerevole danno subito, del particolare rischio legato alla relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato, della dimensione generalmente collettiva dell'illecito, dell'incertezza scientifica gravante su molti casi di *corporate violence*, del rischio di colpevolizzazione delle vittime.	pp. 42-43
IV.1.	In occasione del primo contatto con la vittima, la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e gli altri operatori coinvolti dovranno fornire le informazioni indicate dall'art. 90 *bis* c.p.p. in maniera comprensibile e calibrata sugli specifici bisogni delle vittime di *corporate violence*. Quando il primo contatto avvenga in occasione dell'udienza dibattimentale, il giudice dovrà spiegare alla vittima il suo ruolo, nei limiti in cui esso risulti compatibile con il sistema processuale.	pp. 44-47

		(illustrazione della linea guida)
IV.2.	Le autorità che ricevano la notizia di un reato di *corporate violence* mediante la presentazione di denuncia o querela sono tenuti a verificare – anche mediante la fisiologica interlocuzione con il difensore della vittima – lo status fondante la legittimazione, in ipotesi chiedendo di fornire elementi dimostrativi di tale qualità. La verifica potrà essere utile al successivo censimento di soggetti che si trovino in condizioni analoghe e che possano essere contattati e informati dei propri diritti di accesso alla giustizia [v. anche, in stretto collegamento, la raccomandazione **§ III.3.3**].	pp. 44-47
IV.3.	Il difensore della vittima di *corporate violence* deve essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato, così da poter prestare assistenza specialistica e fungere da elemento proattivo di raccordo e stimolo con le autorità investite della notizia di reato	pp. 44-48
IV.4.	Il diritto di informazione della vittima circa i poteri e le facoltà deve essere garantito mediante l'adozione di adeguate misure organizzative, che permettano alla medesima di conoscere senza ritardo lo stato del procedimento attivato mediante la proposizione della denuncia o della querela e le possibili forme di intervento, opposizione e critica dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.	pp. 48-53
V.1.1.	La valutazione delle esigenze di protezione delle vittime di *corporate violence* deve essere condotta con particolare attenzione, tenendo presente il fatto che tali vittime potrebbero presentare forme tipiche o atipiche di vulnerabilità o entrambe, cioè appartenere a gruppi già astrattamente vulnerabili e/o presentare specifiche esigenze individuali di protezione dovute,per esempio, alla «gravità del reato» e al «grado di danno» subito, ovvero alla «dipendenza dall'autore del reato».	pp. 54-55
V.1.2.	Nel prestare assistenza alla vittima di *corporate violence*, specialmente in sede di primo contatto con le autorità, il difensore deve assumere un ruolo proattivo al fine di fornire gli elementi fattuali dai quali sia possibile desumere l'eventuale condizione di particolare vulnerabilità della vittima, ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p., formalizzando la richiesta dell'adozione di adeguate misure di protezione.	pp. 56-59
V.1.3.	La lacunosità della disciplina nazionale in tema di 'vittime' e di «persone offese» in «condizione di particolare vulnerabilità» (art. 90 *quater* c.p.p.) impone al difensore della vittima di *corporate violence* di avere riguardo all'intero ordinamento per individuare, di volta in volta, le disposizioni pertinenti in ordine alle eventuali misure di protezione di cui la vittima può beneficiare in sede di assunzione di informazioni, incidente probatorio, esame testimoniale, ecc.	pp. 56-59
V.2.1.	Per la peculiare natura della *corporate violence*, le vittime di tali illeciti possono spesso versare nella condizione di «particolare vulnerabilità» di cui all'art. 90 *quater* c.p.p. Ove ciò avvenga, il difensore deve attivarsi affinché l'autorità procedente provveda al tempestivo riconoscimento di detta particolare condizione.	pp. 60-63

		(illustrazione della linea guida)
V.2.2.	La protezione delle vittime di *corporate violence* esige da parte del difensore la capacità di sollecitare con competenza, saggezza ed equilibrio l'adozione da parte dell'autorità procedente delle misure capaci *in concreto* di offrire ragionevolmente detta protezione, fra quelle disponibili nell'ordinamento, rigorosamente entro i limiti applicativi previsti, avendo al tempo stesso l'obiettivo della tutela delle persone dalla vittimizzazione primaria ripetuta, dalle possibili intimidazioni e ritorsioni provenienti dalla *corporation* e dalla vittimizzazione secondaria.	pp. 60-63
V.3.1.	Alla luce dell'intero ordinamento e delle politiche criminali di prevenzione della criminalità d'impresa e di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti descritte *supra* (**§ III.3**), la protezione dalla vittimizzazione primaria ripetuta passa attraverso interventi multilivello fra loro integrati, di cui l'adozione di eventuali misure giudiziali di protezione delle vittime costituisce solo uno degli aspetti. Tali interventi concernono il ruolo preventivo degli organi pubblici di controllo e dell'autorità di pubblica sicurezza e il perseguimento delle omissioni di segnalazione obbligatoria; il ruolo preventivo-repressivo della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria nel perseguimento dei 'reati spia' e di reati o illeciti penali o amministrativi di tutela anticipata (rispetto ai quali rilevante è il ruolo delle competenti autorità amministrative); il ruolo proattivo della polizia giudiziaria nell'acquisizione delle notizie di reato; il ruolo reattivo delle Procure della Repubblica rispetto a dati provenienti da indagini collegate e a segnali di allarme; il riconoscimento tempestivo di vittime attuali o potenziali; il loro indirizzamento a servizi di assistenza, che compete fra altri al difensore o all'avvocato che presta consulenza; il ruolo proattivo del difensore nel fornire elementi di valutazione delle esigenze individuali di protezione; l'adozione di misure con effetti di protezione dal rischio di nuova o ulteriore vittimizzazione.	pp. 63-67
V.3.2.	Possibili misure adottabili, nel rispetto rigoroso delle ipotesi disciplinate dalla legge, in chiave anche di protezione delle vittime di *corporate violence* dalla vittimizzazione primaria ripetuta sono, a mero titolo di esempio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, le misure cautelari previste dal d.lgs. 231/2001, il sequestro preventivo, le sanzioni interdittive nei confronti dell'ente, le pene accessorie interdittive nei confronti della persona fisica.	pp. 67-68
V.3.3.	La protezione delle vittime di *corporate violence* non può dipendere soltanto dalle risposte offerte dal sistema penale. L'autorità giudiziaria procedente, anche su sollecitazione della difesa, deve saper attivare le opportune forme di protezione extrapenale, con il coinvolgimento dei competenti organi pubblici di controllo e, ove presenti, dei servizi di assistenza (v. anche **§§ III** e **X**)	pp. 67-68

		(illustrazione della linea guida)
V.4.1.	Il difensore della vittima di *corporate violence* deve sollecitare la tempestiva valutazione dell'eventuale condizione di particolare vulnerabilità *ex* art. 90 *quater* c.p.p., riconosciuta la quale la vittima di *corporate violence* accede al sistema di protezione dalla vittimizzazione secondaria consistente, in sintesi, nelle forme protette di audizione e in altre modalità di tutela. A tal fine, il difensore deve fornire all'autorità giudiziaria gli elementi fattuali a fondamento della richiesta di riconoscimento della condizione di particolare vulnerabilità, corredandola dei riscontri possibili.	pp. 68-70
V.5.1.	Il difensore deve curare che il ricorso a programmi di giustizia riparativa avvenga nel rispetto delle garanzie prescritte dall'art. 12 Dir.	pp. 70-71
VI.1.	L'autorità procedente deve assicurare la protezione della vita privata delle vittime di *corporate violence* non soltanto nel corso del processo penale, ma anche nella fase delle indagini preliminari, sin dal primo contatto con le stesse.	pp. 72-74
VI.2.	In tutti casi in cui sia necessario a tutela della riservatezza della vittima di *corporate violence*, ove l'ordinamento processuale lo consenta, l'udienza dibattimentale va celebrata a porte chiuse.	pp. 74-76
VI.3.	Nel corso dell'esame dibattimentale, alla vittima di *corporate violence* non devono essere poste domande relative alla propria vita privata, laddove non attinenti ai fatti di cui all'imputazione.	pp. 76-77
VII.1.	Ciascuna vittima di reato deve essere destinataria di una compiuta ed effettiva informazione sul diritto di difesa tecnica, che contempli lo scopo e le possibili scelte e azioni attivabili nel corso del procedimento penale. Tale informativa deve essere fornita tempestivamente, già in occasione del compimento di un atto garantito o di un incidente probatorio cui la vittima abbia diritto di assistere (in veste di persona offesa dal reato).	pp. 79-79
VII.2.	La vittima del reato di *corporate violence* deve essere puntualmente informata dei presupposti e dei limiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato.	pp. 79-80
VII.3.	La vittima del reato di *corporate violence* deve essere puntualmente e chiaramente informata circa l'opportunità di procedere con tempestività – sussistendone i presupposti – alla nomina del difensore (in veste di persona offesa, *ex* art. 101 c.p.p.) e/o alla elezione di un domicilio ai fini delle comunicazioni del procedimento.	p. 81
VIII.1.1.	Sarebbe opportuno adottare protocolli d'intesa tra magistratura e avvocatura che impegnino entrambe le parti, a livello deontologico, a evitare o a contenere talune prassi processuali che di fatto si traducono nella dilatazione dei tempi processuali.	pp. 82-84

		(illustrazione della linea guida)
VIII.1.2.	È necessario che anche il difensore delle vittime si faccia carico di informare il proprio assistito, in modo obiettivo, comprensibile e completo, in merito ai diritti degli imputati e delle difese, in modo tale che il corretto esercizio degli stessi non venga percepito come un atto di ingiustizia, e si faccia altresì carico di rappresentare alle vittime, in modo neutrale e comprensibile,la possibilità che il processo abbia un esito negativo, alla luce dell'incertezza della prova scientifica e del decorso del tempo che caratterizza questa tipologia di processi; il tutto nell'ottica del mantenimento della massima equidistanza tra le ragioni dell'accusa e le aspettative delle vittime.	p. 85
VIII.1.3.	È necessario che anche i difensori delle vittima adottino metodi di comunicazione degli esiti giudiziari ai media tali da evitare la circolazione di errate interpretazioni o strumentalizzazioni della sentenza nella fase che precede il deposito della motivazione.	pp. 85-86
VIII.2.1.	Il difensore della parte civile dovrebbe sempre chiedere la liquidazione integrale del danno con la sentenza di condanna. Se questa opzione non è, per ragioni oggettive, perseguibile o la richiesta non può essere accolta, il difensore dovrebbe chiedere quanto meno la liquidazione della provvisionale (in caso di generica condanna al risarcimento dei danni). In caso di condanna con contestuale liquidazione integrale del danno, il giudice dovrebbe essere sollecitato a riconoscere, ove possibile, la sussistenza dei presupposti di legge (i giustificati motivi) per dichiarare la condanna al risarcimento provvisoriamente esecutiva.	pp. 86-88
VIII.3.1.	In vista della gestione della partecipazione di elevati numeri di vittime (tipici dei casi di *corporate violence*) alla fase dibattimentale, è necessario che tutti gli attori del processo, ivi compresi i difensori delle vittime o delle associazioni di vittime o di enti rappresentativi, collaborino all'organizzazione delle udienze; in vista di ciò può essere opportuno che i difensori si attivino e si rendano disponibili agli uffici competenti, in modo da garantire l'accesso all'aula di tutti gli aventi diritto. In caso di vittime particolarmente vulnerabili, i difensori segnalano agli uffici la eventuale necessità di aule di udienza collegate con mezzi audiovisivi a spazi autonomi e adeguati dedicati alla loro accoglienza.	pp. 88-89
VIII.5.1.	Il difensore deve consentire alla vittima assistita di agire informata anche rispetto a quelle facoltà per l'esercizio delle quali è necessaria una richiesta formale o un'attivazione di propria iniziativa. Considerata, poi, la particolare vulnerabilità delle vittime di *corporate violence*, il difensore dovrà rappresentare al proprio assistito la possibile adozione di misure di protezione adeguate per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta,intimidazioni e ritorsioni, o lesioni alla *privacy*. (v. anche **§§ V** e **VI**)	pp. 91-93

		(illustrazione della linea guida)
VIII.6.1.	Nella gestione dei rapporti eventuali con la *corporation* nell'interesse delle vittime, è necessario che il difensore acquisisca consapevolezza dei bisogni complessivi e delle aspettative dei propri assistiti (v. *supra* **§ VIII.2**), anche in vista dell'adozione di misure volte a evitare il rischio di vittimizzazione secondaria.	pp. 93-95
VIII.6.2.	Qualora sia contestato il d.lgs. 231/2001, i difensori della *corporation* dovrebbero considerare in particolare di favorire, sin dalle indagini, l'instaurarsi di un rapporto tra vittima e *corporation*; favorire azioni risarcitorie e condotte riparatorie; anche in prospettiva reputazionale, estendere l'ambito delle azioni di compensazione dell'offesa a misure diverse dal risarcimento del danno.	pp. 95-98
VIII.6.3.	Qualora non sia contestato il d.lgs.231/2001, il difensore della parte civile costituita dovrebbe utilizzare nel modo più efficace possibile le potenzialità offerte dal d.lgs. 231/2001, in particolare considerando di favorire l'instaurarsi di un rapporto tra vittima e *corporation*; di valorizzare le azioni o i tentativi promossi dalla *corporation* di risarcire le vittime e di riparare le conseguenze del reato; di sottolineare l'importanza del requisito dell'integrale risarcimento del danno ai fini dell'accesso al patteggiamento sulla pena nei confronti dei rappresentati della società richiedenti.	pp. 95-98
VIII.6.4.	Qualora non sia contestato il d.lgs.231/2001, il difensore della corporation potrà utilizzare in materia di reati ambientali i meccanismi premiali della integrale riparazione del danno (art. 140 d.lgs. 152/2006) o del ravvedimento operoso (art. 452 *decies* c.p.) o altre misure premiali previste dall'ordinamento, valorizzando le iniziative adottate dall'ente, anche laddove si sia solo utilmente attivato in tal senso e l'insuccesso dell'iniziativa sia dovuto al rifiuto o alla mancata collaborazione della vittima.	pp. 98-99
VIII.6.5.	Qualora non sia contestato il d.lgs.231/2001, il difensore della vittima potrà sollecitare e valorizzare le iniziative adottate dall'ente per prestare adeguato risarcimento dei danni alla vittima e rimediare le conseguenze del reato.	pp. 98-100
VIII.7.1.	Il difensore della vittima potrà sollecitare e valorizzare le iniziative adottate dall'autore del reato o dal responsabile civile per prestare adeguato risarcimento dei danni alla vittima e rimediare le conseguenze del reato, considerando di sottolineare l'importanza del l'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore del reato o del responsabile civile ai fini della concessione del patteggiamento; indicare, secondo le peculiarità del caso, l'opportunità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.	pp. 100-103

		(illustrazione della linea guida)
IX.1.	Come affermato nei *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* delle Nazioni Unite, i programmi di giustizia riparativa dovrebbero essere resi disponibili in ogni stato e grado del procedimento, potenzialmente per tutti i reati.	pp. 104-107
IX.2.	Il ricorso alla giustizia riparativa in caso di reati di impresa e, nella specie, di *corporate violence* deve essere incoraggiato, seguendo modelli di intervento adattati alle specificità del contesto, nel rispetto delle garanzie a tutela delle vittime previste dalla Direttiva, da svolgersi nel rispetto dei *Principi Base* delle Nazioni Unite e in conformità a elevati standard di competenza, indipendenza e professionalità di mediatori e centri di giustizia riparativa, con garanzia della gratuità e volontarietà del programma e della volontarietà del risultato, da comunicarsi all'autorità giudiziaria procedente.	pp. 107-110
IX.3.1.	Nel rispetto delle garanzie prescritte dalla Direttiva, l'avvocatura svolge un ruolo di primario rilievo: a) nella informazione e sensibilizzazione delle parti interessate rispetto alla possibilità di ricorrere a programmi di giustizia riparativa; b) nella proposta e attivazione dei programmi di giustizia riparativa, anche mediante sollecitazione dell'autorità giudiziaria procedente all'invio dei casi ai centri di giustizia riparativa; c) nella salvaguardia della genuinità riparativa dei programmi e *in primis* della volontarietà di partecipazione da parte degli interessati; d) nella collaborazione al raggiungimento dei risultati riparativi; e) nella valorizzazione di tali risultati nei procedimenti giudiziari (penali, amministrativi *ex* d.lgs. 231/2001, civili).	pp. 111-112
IX.3.2.	Ove si ricorra a programmi di giustizia riparativa nel caso di *corporate violence*, i difensori delle parti coinvolte devono: a) adempiere con correttezza il proprio ruolo di consulenza e assistenza legale nel rispetto dei principi della giustizia riparativa; b) saper operare, muovendosi nel quadro della giustizia riparativa, in contesti di grande complessità ed elevata conflittualità, con numeri potenzialmente ampi di soggetti coinvolti (fra cui persone giuridiche e grandi organizzazioni), squilibri informativi e di potere, situazioni di incertezza scientifica ed esposizione a vittimizzazione ripetuta e ritorsioni, coinvolgimento di istituzioni pubbliche nazionali e/o locali, incidenza di considerazioni economiche e sociali anche di carattere nazionale.	pp. 112-115
X.1.1.	La Direttiva 2012/29/UE prevede che il supporto alle vittime di reato (al di fuori del procedimento penale), affidato al mondo delle professioni legali, sociali, psicosociali, sanitarie, ecc., si concretizzi in un sistema *integrato* di *interventi a più livelli*, i quali includono l'erogazione di informazioni, la prestazione di assistenza 'generica' e 'dedicata' e l'istituzione di appositi «servizi di assistenza alle vittime» di tipo «generale» e «specialistico». Il personale coinvolto in tale *sistema multilivello* può includere un ampio ventaglio di figure professionali o volontarie, specializzate nell'assistenza alle vittime o a cui capiti, per la professione svolta o la funzione esercitata, di entrare a qualsiasi titolo in contatto con le vittime.	pp. 116-123

		(illustrazione della linea guida)
X.1.2.	Gli operatori che, in ragione della propria professione o del proprio ufficio, entrino a qualsiasi titolo in contatto con vittime di reato devono informarsi, formarsi e prepararsi così da essere in grado di conoscere, oltre ai propri doveri informativi verso le vittime, i servizi disponibili e le realtà di assistenza, anche su base volontaria, esistenti nel territorio in cui essi operano, per attivarle ove necessario, sapendo lavorare 'in rete' con i diversi attori, dando vita al sistema 'integrato' multilivello proposto dalla Direttiva 2012/29/UE. Per il personale dei «servizi di assistenza» dedicati alle vittime, simili competenze e capacità di informazione, attivazione e lavoro 'in rete' costituiscono uno dei principali scopi dell'attività prestata e rappresentano pertanto altrettanti doveri, anche deontologici.	pp. 116-123
X.1.3.	È importante assicurare alle vittime, ivi comprese le vittime di *corporate violence*, l'accesso a ogni possibile realtà o servizio, disponibili sul territorio, che – al di fuori e indipendentemente dal procedimento penale – possano fornire in modo competente informazioni, sostegno e forme di protezione anche e soprattutto di tipo non giudiziale e non penale.	pp. 116-124
X.1.4.	Nel sistema integrato di interventi in favore delle vittime, proposto dalla Direttiva 2012/29/UE, gli avvocati sono chiamati a prestare attività di informazione, consulenza e assistenza legale e di indirizzamento agli opportuni servizi, potendo operare anche all'interno dei «servizi di assistenza alle vittime» di tipo generale o specialistico.	pp. 116-125
X.2.1.	In attesa del pieno recepimento della Direttiva e dell'istituzione sul territorio nazionale, con distribuzione geografica uniforme, di «servizi di assistenza alle vittime» («generali» o «specializzati»), il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni altra competente amministrazione dello Stato, la Conferenza Stato-Regioni, le regioni, gli enti locali, l'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza, l'avvocatura, il Terzo settore e la società civile devono collaborare alla realizzazione di iniziative gratuite e senza fini di lucro, volte a offrire, con adeguati standard di competenza, informazioni, supporto extragiudiziale, accompagnamento e aiuto alle vittime di reato.	pp. 125-127
X.2.2.	In attesa del pieno recepimento della Direttiva e dell'istituzione di «servizi di assistenza alle vittime» («generali» o «specializzati»), gli operatori di «qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime» (cons. 9 Dir.) devono premurarsi di conoscere ogni iniziativa utile a sostegno delle vittime presente nel territorio e attivare, ove possibile, le opportune collaborazioni.	pp. 127-129
X.2.3.	Al fine di meglio assistere le vittime, gli avvocati penalisti devono sempre più garantire una preparazione capace di abbracciare la legislazione sociale, il diritto regionale e la conoscenza approfondita dei sistemi di *welfare.*	pp. 127-129

		(illustrazione della linea guida)
X.3.1.	Gli operatori che, in ragione della propria professione o del proprio ufficio, entrino a qualsiasi titolo in contatto con le vittime di *corporate violence* devono conoscere e saper attivare i servizi presenti sul territorio utili a fornire assistenza, anche specialistica, a tali vittime.	pp. 129-131
X.3.2.	Gli operatori che, in ragione della propria professione o del proprio ufficio, entrino a qualsiasi titolo in contatto con la vittima di *corporate violence* devono essere in grado di: avere una visione 'olistica' dei suoi bisogni di assistenza e sostegno; fornire informazioni sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e di sostegno presenti sul territorio e sul tipo di assistenza che la vittima può ricevere e da chi; indirizzare la vittima ai servizi pubblici e/o privati e alle eventuali altre istituzioni pertinenti, previa mappatura dei medesimi, indipendentemente dalla presentazione di formale denuncia; fornire il proprio apporto informativo e conoscitivo in sede di valutazione della vulnerabilità e delle esigenze di protezione della singola vittima.	pp. 131-133
X.3.3.	L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni offerte alla vittima e l'effettiva presa in carico della vittima ai fini dell'indirizzamento ai servizi pertinenti o agli organi competenti devono essere adeguati in base alle condizioni personali e alle esigenze individuali di protezione della vittima, alla gravità del reato e all'entità del danno subito, apprezzate anche sulla scorta di una «valutazione individuale» operata dall'autorità procedente (artt. 4 co. 2, 8 co. 3, 22 Dir.).	p. 133
X.4.1.	La società civile, le associazioni e gli enti esponenziali degli interessi diffusi hanno un ruolo molto importante nella prevenzione della *corporate violence* e nella protezione e assistenza alle vittime. Tale ruolo è tanto più efficace quanto più esso è indipendente, rigoroso, equilibrato, trasparente.	pp. 133-135
X.4.2.	Le associazioni di vittime svolgono un compito di assistenza, sostegno, interlocuzione e *advocacy* di estrema importanza, che si rivela tanto più utile ed efficace nel soddisfacimento dei bisogni delle vittime e nel raggiungimento dei risultati nel loro interesse nella misura in cui sa essere equilibrato e dialogico.	p. 135
X.4.3.	Il Terzo settore, l'associazionismo e il volontariato possono contribuire alla realizzazione dei «servizi di assistenza alle vittime» i quali, ai sensi dell'art. 8 Dir., possono essere istituti anche da «organizzazioni non governative» e strutturati «su base volontaria».	p. 136

		(illustrazione della linea guida)
XI.1.	Fatti salvi la libertà di formazione di ciascun avvocato e il necessario pluralismo dell'offerta formativa, il Consiglio Nazionale Forense e i singoli Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, devono garantire che l'offerta formativa rivolta ad avvocati e tirocinanti includa adeguate occasioni di aggiornamento e formazione, sia generale che specialistica, relative alle esigenze, ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato in generale, e delle vittime di *corporate violence* in particolare, specialmente, per quanto concerne queste ultime, in relazione all'attività professionale degli iscritti che, in ragione del proprio settore di specializzazione o di attività prevalente, abbiano particolare occasione di entrare in contatto con tale specifica tipologia di vittime. A questo fine, potranno essere presi in considerazione, a mero titolo di esempio: l'inserimento della formazione di base relativa a riconoscimento, individuazione e trattamento sensibile, rispettoso, professionale e non discriminatorio delle vittime di reato tra gli argomenti oggetto di trattazione in corsi e iniziative dedicati alla deontologia professionale; la promozione e organizzazione di eventi formativi dedicati alle esigenze, ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato in generale, e delle vittime di *corporate violence* in particolare, come pure alla valutazione individuale dei bisogni di protezione e alla conoscenza dei servizi di sostegno e assistenza disponibili; la costituzione di appositi elenchi professionalizzanti.	pp. 137-142
XI.2.	In ottemperanza del più generale dovere deontologico e professionale di formazione e aggiornamento adeguati ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali e a contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse degli assistiti e dell'amministrazione della giustizia, ciascun avvocato dovrà curare la propria formazione anche in relazione all'eventualità di contatti professionali con vittime di reato, proporzionatamente al tipo di contatto in questione, in particolare provvedendo ad acquisire una formazione essenziale di base relativa a riconoscimento, individuazione e trattamento sensibile, rispettoso, professionale e non discriminatorio delle vittime di reato e, ove necessario in base all'attività professionale concretamente esercitata, una apposita formazione generale relativa alle esigenze, ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato in generale, e delle vittime di *corporate violence* in particolare, come pure alla valutazione individuale dei bisogni di protezione e alla conoscenza dei servizi di sostegno e assistenza disponibili.	pp. 142-143
XII.1.	L'esigenza di una specializzazione e il dovere d'aggiornamento professionale e di formazione continua in relazione ai diversi ambiti che possono generare vittime di *corporate violence* suggeriscono la creazione di appositi elenchi professionali, ai quali possano iscriversi soltanto gli avvocati che abbiano sostenuto appositi corsi di formazione dedicati alla tutela dei diritti delle vittime.	pp. 144-145

(illustrazione della linea guida)

XIII.1.	Gli operatori che vengono in contatto con le vittime assolvono un ruolo fondamentale nel dare completa ed effettiva applicazione alla Direttiva 2012/29/UE, nonostante l'inerzia e le lacune del legislatore nazionale, alla luce del principio del primato del diritto dell'Unione; del vincolo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione; in caso di dubbio ermeneutico, della possibilità di ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; in caso di contrasto insanabile tra le norme interne e la direttiva, della possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale.	pp. 146-149
XIII.2.	Gli avvocati che difendono le vittime di *corporate violence* o rappresentano gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi da tali forme di criminalità d'impresa sono chiamati, anche grazie a un'idonea formazione sul diritto dell'Unione Europea, ad esercitare, in nome degli assistiti, i diritti e le facoltà riconosciuti dalla Direttiva e a sollecitarne l'adempimento da parte delle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie, promuovendo ove necessario il ricorso ai rimedi interpretativi e giurisdizionali previsti a tal fine.	pp. 146-150
XIII.3.	La portata innovativa 'programmatica' della Direttiva 2012/29/UE richiede da parte degli operatori, ai fini della piena attuazione del diritto dell'Unione, l'esame attento, coordinato e integrale sia delle *norme* in cui la Direttiva si articola, sia dei *considerando* che le precedono, i quali offrono importanti orientamenti operativi, indicazioni teleologiche e elementi esegetici utili alla migliore applicazione della Direttiva stessa.	pp. 146-150

ENGLISH ABSTRACT

These *National guidelines for lawyers* are aimed at providing **a practical and specific tool** for a better **implementation**, by **Italian lawyers**, of **Directive 2012/29/EU**, with specific respect to **victims of corporate crime and corporate violence**. Building on a previous theoretical and empirical research, these *Guidelines* provide an **overview of the minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime** established by the Directive (**§ I**), with specific respect to the **peculiarities and problems** related to **corporate violence victimization**, i.e. to criminal offences committed by corporations in the course of their legitimate activities, which result in harms to natural persons' health, integrity or life, and whose victims experience a whole range of **distinctive risks** of **secondary and repeat victimisation**, of **intimidation** and **retaliation**, as well as of **harm to their dignity and private and family life**. An overview of the harms and risks suffered by these victims is therefore indispensible in view of a competent and effective **individual assessment** of their specific protection needs (**§ II**).

The usually **collective dimension** of corporate violence victimization, together with the frequently **long latency periods** which characterize the onset of the harmful effects, and with the recurrence of **scientific uncertainty** about causal links and, in some cases, about the meaning and relevance of symptoms experienced by victims, all add to the **greater difficulty in identifying and recognizing these victims** and their status as such, so that specific guidelines are provided with this respect (**§ III**). Due to the same factors, these victims also present **peculiar needs for information** (**§IV**), as well as for **protection** from secondary and repeat victimization, from intimidation and from retaliation, including against the risk of emotional or psychological harm (**§ V**), as well as against **risks for their privacy**, their personal integrity and personal data (**§ VI**).

Further guidelines are specifically addressed at tackling, as far as possible, the difficulties **corporate violence victims** experience in getting **adequate and economically sustainable legal assistance** (**§ VII**), in **accessing criminal justice** and in participating, in an informed and effective way, in criminal proceedings, as well as in **achieving a decision on compensation** from individual and corporate offenders (**§ VIII**). Corporate violence victims' possibilities to access **specific restorative justice programmes** are also addressed (**§ IX**), together with duties in providing **information and advice about available support services**, in a country where no specific victim support services have, as yet, been provided for (**§ X**). The importance of **training** for police officers, judges, prosecutors and legal counsels is also addressed, with specific attention to the available channels for the implementation of adequate and specific trainings aimed at tackling corporate violence victims' criticalities and needs (**§ XI**). Finally, specific attention is paid to possible **critical issues**, as well as **general principles**, related to the **integration** of such an innovative **EU discipline** within the **Italian legal framework** (**§ XII**).

PARTNERS

Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia. Il CSGP è l'ente coordinatore del Progetto. Il CSGP nasce nell'Università Cattolica di Milano con lo scopo di promuovere la ricerca teorica e applicata sui problemi della giustizia penale e della politica criminale in una prospettiva interdisciplinare, attenta a metodi e risultati dello studio criminologico e agli apporti delle scienze empirico-sociali, nonché all'attuazione dei principi costituzionali. Il CSGP si avvale di un autorevole comitato scientifico (di cui fanno parte magistrati ed esperti di chiara fama in materie giuridiche, economiche, psicologiche e filosofiche) e di un ampio gruppo di ricerca composto da professori, ricercatori, dottorandi.

Leuven Institute of Criminology – Università di Lovanio, Lovanio, Belgio.
L'Università di Lovanio (KU Leuven) è socio fondatore della LERU (League of European Research Universities); figura tra i primi dieci istituti universitarie nelle classifiche europee relative alla ricerca. Il Leuven Institute of Criminology (LINC) si compone di circa settanta professori e ricercatori impegnati nella ricerca criminologica e nell'insegnamento. Il LINC prosegue la tradizione dell'Università di Lovanio di combinare ricerca di qualità con un forte impegno verso la società, obiettivo perseguito attraverso ricerca sia di base che orientata alla politica criminale e sociale. Il LINC persegue otto 'filoni di ricerca' uno dei quali dedicato alla giustizia riparativa e alla vittimologia.

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht (MPICC), Friburgo in Br., Germania.
I progetti di ricerca intrapresi dal MPICC sono di natura comparativa, internazionale e interdisciplinare, e si concentrano sullo studio empirico del diritto penale, della criminalità, della difesa sociale e delle vittime di reato. I campi di ricerca dell'Istituto includono altresì: armonizzazione e uniformazione del diritto penale e del diritto processuale penale negli Stati dell'Unione Europea; riforma del diritto penale alla luce delle migliori conoscenze disponibili sulle possibili soluzioni giuridiche ai problemi sociali e sulle alternative più funzionali all'interno e all'esterno dell'ordinamento penale.

ASSOCIATE PARTNERS

Scuola Superiore della Magistratura

Associazione Familiari Vittime Amianto

This project is co-funded by
the Justice Programme
of the European Union